



ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 103/19/CIR

**ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA
DELIBERA N. 62/19/CIR**

Sommario

1.1 Sintesi dei contributi degli operatori sulla pressione competitiva nei confronti di Telecom Italia	1
1.2 Valutazioni conclusive dell'Autorità sulla pressione competitiva nei confronti di Telecom Italia	9
1.3 Sintesi dei contributi degli operatori sulle rettifiche dei costi di Fonia Vocale di Telecom Italia	14
1.4 Valutazioni conclusive dell'Autorità sulle rettifiche dei costi di Fonia Vocale di Telecom Italia	40
1.5 Sintesi dei contributi degli operatori in merito all'analisi di iniquità dell'onere ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Codice	72
1.6 Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'analisi di iniquità dell'onere ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Codice	75

Quesito Q1 - Si richiede di fornire valutazioni in relazione all'analisi sul livello di pressione competitiva nei confronti di Telecom Italia e sui vantaggi derivanti dall'obbligo USO nei confronti degli OAO per gli anni 2004 e 2005.

1.1 Sintesi dei contributi degli operatori sulla pressione competitiva nei confronti di Telecom Italia

1. TIM condivide l'approccio dell'Autorità nel valutare la presenza di «un certo grado di sostituibilità» piuttosto che la «perfetta sostituibilità». Se i servizi di telefonia mobile fossero perfettamente sostituibili con quelli di telefonia fissa, tanto da appartenere a un unico mercato rilevante, non vi sarebbe infatti alcuna esigenza di garantire la fornitura di un servizio universale di telefonia su rete fissa, dato che le reti mobili sarebbero in grado di coprire molto più agevolmente ed a costi inferiori l'intero territorio nazionale. Se l'obbligo del servizio universale esiste è, dunque, proprio perché la perfetta sostituibilità in questione, quantomeno nelle aree meno redditizie del Paese, non sussiste.



2. In tal senso, TIM evidenzia quanto sia errato traslare le conclusioni della delibera n. 65/09/CONS, in merito alla non sussistenza di una perfetta sostituibilità fra servizio di telefonia fisso e servizio mobile sulla base della metodologia *antitrust* (SSNIP test), al diverso contesto del servizio universale, nel quale occorre dimostrare, come visto, solo un «certo» livello di sostituibilità tale da giustificare l'inclusione degli operatori mobili nel perimetro dei soggetti obbligati onde evitare distorsioni concorrenziali a loro vantaggio.
3. Quanto infine alla tesi secondo cui gli obblighi di copertura imposti agli operatori mobili per le dotazioni frequenziali equivalgano alla fornitura del servizio universale, TIM evidenzia che quest'ultimo, previsto da una norma di legge, si sostanzia nella obbligatoria messa a disposizione, dell'intera popolazione, di prestazioni essenziali di comunicazioni vocali a costi abbordabili. Viceversa, gli obblighi di copertura del territorio per gli operatori mobili derivano dalla libera scelta imprenditoriale degli stessi di concorrere in competizione con altre imprese per l'aggiudicazione delle risorse frequenziali e, in ogni caso, non garantiscono la copertura integrale territoriale e della popolazione richiesta, invece, con l'imposizione dell'obbligo del servizio universale.
4. TIM condivide le valutazioni quantitative dell'Autorità a supporto dell'estensione dell'obbligo contributivo del servizio universale agli operatori mobili. In tal senso la società ritiene opportuno sottoporre all'Autorità alcune considerazioni integrative per corroborare ulteriormente le risultanze dello studio austriaco del 2009 citato nel documento sottoposto a consultazione. A tal fine TIM allega uno studio della società Brattle anche di seguito richiamato.
5. TIM ricorda tuttavia che il legislatore, nel 1998, nell'istituzione del Fondo per il servizio universale, non ha previsto alcuna condizione o presupposto, nemmeno in via potenziale, alla contribuzione da parte degli operatori mobili. In particolare, l'art. 3 del DPR n. 318 del 19 settembre 1997 ha recepito le disposizioni comunitarie, individuando le prestazioni di rete fissa costitutive del servizio universale (comma 1), designando Telecom Italia come fornitore del S.U. (comma 4), nonché includendo anche *“gli organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali”* tra quelli tra i quali ripartire il costo netto del SU (comma 6).
6. TIM aggiunge che il successivo d.m. 10.3.1998, istitutivo del Fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, nelle sue premesse riferisce della *“crescente diffusione delle comunicazioni mobili e personali rilevabile presso l'utenza; ... [del]la ormai continua e stabile sussistenza di oggettivi elementi, rilevati e rilevabili, che hanno favorito lo sviluppo del settore radiomobile in Italia ...; [del] cospicuo numero di abbonati al servizio radiomobile rilevabile a livello nazionale anche in rapporto agli abbonati ai servizi di rete fissa; ... [del] livello di penetrazione del servizio radiomobile rilevabile in ambito nazionale ...”*, dando così inequivocabilmente atto della sussistenza, già nel 1998, di un certo grado di sostituibilità tra le due tipologie di servizi.
7. Inoltre, rileva TIM, la comunicazione della Commissione europea (CE) del 27.11.1996, nel dettare agli Stati membri le linee guida circa l'ambito di applicazione dell'obbligo di contribuzione al fondo del servizio universale, invita



gli Stati stessi a fornire adeguate giustificazioni in ordine all'estensione di detti obblighi agli operatori mobili *'prendendo in considerazione, inter alia, il grado di sostituibilità tra telefonia mobile e telefonia vocale su rete fissa'*.

8. La delibera n. 62/19/CIR e i risultati dello studio austriaco menzionato nella medesima forniscono, secondo TIM, certamente quelle adeguate giustificazioni in ordine all'estensione di detti obblighi agli operatori mobili richieste dalla citata comunicazione della CE.
9. Al fine di corroborare tale impianto normativo, TIM ha prodotto i risultati di un'analisi "indipendente", svolta dalla società Brattle e che si allega al presente documento (ANNESSO 1), sul tema dell'elasticità incrociata tra telefonia mobile e telefonia vocale su rete fissa per il periodo 2004-2007 nel mercato italiano, giustificando, a proprio avviso, *de facto* l'inclusione degli operatori mobili al meccanismo di contribuzione del costo netto per il servizio universale (cfr.: comunicazione CE del 27.11.1996).
10. In estrema sintesi, dallo studio Brattle emerge che:
 - i. la letteratura economica disponibile in aggiunta allo studio austriaco è concorde nell'affermare che vi è un grado significativo (seppur non declinato nella forma tipica di SSNIP Test necessario all'individuazione del mercato rilevante) di sostituibilità tra fisso e mobile;
 - ii. anche l'analisi dell'andamento dei volumi di traffico e dei prezzi della telefonia mobile e fissa in Italia negli anni 2004-2007 fornisce supporto all'affermazione secondo cui vi è stato un certo grado di sostituibilità tra fisso e mobile. La marcata flessione dei volumi di traffico su rete fissa è stata accompagnata da una rapida e continua crescita dei volumi di traffico su rete mobile, unitamente ad un rilevante calo del prezzo medio unitario del traffico su rete mobile;
 - iii. infine, la stima econometrica effettuata da Brattle sui dati relativi all'Italia per il periodo 2003-2010 mostra l'esistenza di una l'elasticità incrociata fisso-mobile relativa ai volumi di traffico elevata (0,75) e statisticamente significativa.
11. Pertanto, TIM conclude che sia la letteratura economica sia le evidenze sui volumi e sui prezzi del mercato italiano e, in aggiunta, la stima econometrica dell'elasticità incrociata, effettuata sui dati specifici dell'Italia, confermano, ma soprattutto misurano, l'esistenza di un certo grado di sostituibilità della componente di traffico tra telefonia fissa e mobile in Italia negli anni 2004-2007.
12. Sempre sul tema della sostituibilità fisso mobile TIM richiede l'avvio tempestivo del procedimento di rinnovamento relativo al periodo 1999-2000 e 2002-2003, al fine di dirimere in modo univoco e definitivo la tematica della contribuzione degli operatori mobili al CNSU.
13. TIM, tra l'altro, evidenzia che i vantaggi commerciali diretti per gli operatori mobili, derivanti dalla presenza della rete fissa nelle aree USO, sono dati dalla somma delle seguenti voci economiche:



- i. ricavo “netto” da traffico uscente per gli operatori mobili sulla direttrice mobile-fisso che termina sulle APNR, dato dalla differenza tra il ricavo “lordo” da traffico uscente e i costi di terminazione sulla rete fissa;
- ii. ricavi da terminazione dovuti alle chiamate fisso-mobile originate dalle APNR che terminano sulle proprie reti mobili.

Bacino APNR (1.471 AdC)	formula	2004	2005	2006	2007	TOTALE
Chiamate originate da rete mobile vs rete fissa su APNR ⁽¹⁾ <i>euro/m ilioni</i>						
Traffico Lordo mobile-fisso (totale mercato)		40,88	35,96	32,52	37,12	146,48
<i>di cui altri OAOs mobili esclusa TIM</i>	<i>a</i>	22,20	20,28	18,47	20,67	81,62
Costi di interconnessione alla rete fissa TIM (totale mercato) ⁽²⁾		3,83	3,24	2,98	3,27	13,32
<i>di cui altri OAOs mobili esclusa TIM</i>	<i>b</i>	2,08	1,83	1,69	1,82	7,42
Ricavi Netti da traffico mobile-fisso (di cui OAOs mobili)	c=a-b	20,12	18,45	16,78	18,85	74,20
Chiamate originate da APNR rete fissa vs clienti mobili ⁽³⁾						
Ricavi da terminazione del traffico fisso-mobile		27,1	24,4	20,9	20,4	92,77
<i>di cui altri OAOs mobili esclusa TIM</i>	<i>d</i>	14,7	13,8	11,9	11,4	51,70
Ricavi di terminazione del traffico fisso-mobile (di cui OAOs mobili)	e=d	14,70	13,77	11,87	11,36	51,70
Beneficio complessivo degli OAOs Mobili (ante contribuzione USO)	f=c+e	34,82	32,22	28,65	30,21	125,90
Costo Netto USO 2004-2007 incluso gruppo TIM ⁽⁴⁾		28,00	35,36	30,50	30,80	124,66
di cui a carico degli OAOs Fissi e Mobili		9,35	14,34	12,69	13,92	50,31
<i>di cui altri OAOs mobili esclusa TIM</i>	<i>g</i>	7,61	11,08	9,85	10,85	39,38
Beneficio complessivo degli OAOs Mobili (post contribuzione USO)	h=f-g	27,21	21,15	18,80	19,37	86,52

14. Analizzando i risultati riprodotti nella tabella che precede, ad avviso di TIM emerge che:

- i. gli altri operatori mobili (esclusa TIM Mobile) hanno beneficiato della rete fissa realizzata da TIM nelle APNR, che ha consentito loro di generare flussi di cassa positivi nel periodo 2004-2007 per circa 126 € milioni, già al netto della quota di terminazione mobile-fisso su rete TIM;
- ii. tale importo risulta superiore alla quota di CNSU a carico degli altri operatori mobili stessi (pari a 39 € milioni). Ciò ha quindi generato, sempre per il periodo 2004-2007, un *net cash flow* positivo di circa 87 € milioni. Per l’effetto gli operatori mobili beneficiano, a tutti gli effetti, di un vantaggio economico rilevante derivante dall’esistenza della rete fissa sulle APNR, anche tenendo conto dell’obbligo di contribuirne ai costi di fornitura del SU.

15. Tutti gli operatori alternativi (OAO) non ritengono condivisibile l’orientamento espresso dall’Autorità in relazione sia all’analisi del livello di pressione competitiva, sia per ciò che concerne i vantaggi derivanti dell’obbligo USO, ritenendo che l’Autorità non abbia sufficientemente tenuto conto dell’effettivo grado di competizione esercitato da operatori terzi sul livello di profittabilità di TIM negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

16. Secondo gli stessi, seppur nel periodo di riferimento della consultazione i dati evidenzino che nei mercati al dettaglio dei servizi offerti su rete fissa e mobile si registra un incremento del grado di concorrenzialità, una più accurata analisi delle dinamiche competitive condurrebbe al riconoscimento dell’assenza di un onere iniquo in capo al soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. L’assenza di effettivi vincoli competitivi su TIM è conseguenza del controllo di una infrastruttura configurabile come *essential facility*, della possibilità di beneficiare



di economie di scala e di scopo, della presenza di TIM in tutti i livelli della filiera produttiva e soprattutto della presenza di sussidi incrociati sui prezzi finali.

17. Alcuni OAO rilevano che le quote nel mercato *retail* di TIM, in termini di linee equivalenti nei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali, riportate nelle Tabelle n. 5 e n. 6 dell'allegato C di cui alla delibera n. 62/19/CIR, si confermano ancora elevatissime negli anni in analisi e passano dal 95,29% nel 2004 all'82,36% nel 2007. Tali valori mostrerebbero una pressione competitiva marginale verso l'*incumbent* con effetti non significativi sulla redditività di TIM, in quanto la lieve riduzione si può presumibilmente attribuire allo sviluppo dei servizi di *unbundling* / *shared access* e all'ampliamento degli investimenti degli operatori alternativi.
18. Anche prendendo in considerazione le quote di mercato nella Fonia Vocale (accesso + traffico) riportate nella Tabella 6 del documento in consultazione, che si attestano ad un livello di poco inferiore all'80%, gli OAO osservano come la stessa Autorità nella relazione annuale del 2006 evidenzi che "*la struttura delle quote di mercato non è ancora sostanzialmente mutata, anche se si attendono in futuro cambiamenti dovuti all'effetto, ad esempio sui ricavi dell'accesso, delle strategie infrastrutturali degli operatori alternativi*".
19. Alcuni OAO evidenziano che nelle aree USO il ricavo mancato per utente (ARPU) assume un valore negli anni pari a 30,53 €/mese/cliente per il 2004, 30,86 €/mese/cliente per il 2005, 31,12 €/mese/cliente per il 2006 e 33,54 €/mese/cliente per il 2007. Tale andamento, considerando che il valore dell'ARPU registrato nel medesimo periodo a livello nazionale risulta essere aumentato del 2% nel 2004 rispetto al 2003, dell'1% nel 2005 rispetto al 2004, confermerebbe che l'onere sostenuto da TIM non sia da ritenere iniquo in ragione della sostanziale assenza di effettiva pressione competitiva esercitata dagli operatori alternativi sull'*incumbent*, perlomeno in relazione agli anni 2004 e 2005.
20. Tali operatori richiamano quanto già segnalato nel corso della consultazione di cui alla delibera n. 89/18/CIR sulla situazione competitiva del mercato della telefonia fissa negli anni in questione, la quale dimostrerebbe la predominanza dell'*incumbent* in termini di risultati finanziari.
21. L'ampia differenza di *performance* finanziarie registrate tra TIM e OAO mostrerebbe, pertanto, come tale onere, nel caso in cui sia confermato un valore positivo all'esito della presente consultazione, debba essere considerato non iniquo per TIM in virtù della propria condizione finanziaria, dei ricavi medi per utente negli anni in oggetto e della situazione finanziaria in cui versavano gli OAO.
22. Un operatore OAO osserva come, ancora una volta, l'Autorità prenda a riferimento della sua analisi un quadro competitivo riferito anche agli accessi a banda larga sia fissi sia mobili¹, pur non essendo la fornitura di accessi a banda

¹ Vedi ad esempio punti 18, 19, 20, 27, 35 dell'allegato C alla delibera 62/19/CIR.



larga un servizio incluso nell'obbligo del servizio universale², come previsto anche dal Codice (Capo IV, articolo 54, comma 2).

23. A tal proposito, l'operatore intervenuto richiama la Comunicazione del 23/11/2011 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni in merito a "*Il servizio universale nelle comunicazioni elettroniche: relazione sui risultati della consultazione pubblica e del terzo riesame periodico del contenuto del servizio universale conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/22/CE*", la quale conclude escludendo la banda larga dagli obblighi di servizio universale, così come i servizi mobili.
24. In merito alla sostituibilità fisso/mobile, alcuni OAO ritengono che le analisi svolte dall'Autorità per dimostrarla, basate esclusivamente su indicatori di quote di mercato e traffico, siano di fatto analoghe a quelle alla base dei procedimenti di rinnovazione relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, poi annullati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3388/2015 (del 7 luglio 2015) per assenza di sostituibilità fra fisso e mobile, e per il 2005, poi annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 4934 (del 16 aprile 2019).
25. Secondo gli stessi l'analisi dei *trend* di traffico tra rete fissa e mobile non attesterebbe la sostituibilità bensì spiegherebbe come le due tecnologie abbiano un diverso andamento di traffico poiché i servizi fissi e mobili si trovano in due diverse fasi del ciclo di vita, dove la telefonia fissa ha sostanzialmente raggiunto il proprio punto di maturità e lentamente iniziato il declino, mentre la telefonia mobile si trova ancora in una fase di crescita ben lontana dall'apice della curva, deducendone un forte indizio alla complementarità. Similmente, alcuni OAO ritengono che nel presente procedimento l'Autorità riesce solo a mostrare un orientamento dei clienti verso soluzioni alternative all'accesso fisso. In altre parole, più che la sostituibilità fisso/mobile, si dimostra una migrazione tra linee fisse e mobili.
26. Costoro qualificano la migrazione tra reti fisse e mobili come un fenomeno di passaggio degli utenti dalle linee fisse alle linee mobili - senza necessariamente cessare la linea fissa - poiché l'utente percepisce la linea mobile come valida alternativa alla linea fissa per l'erogazione del servizio di fonia vocale, cioè come strumento che gli garantisce servizi analoghi (sotto il profilo tecnico e sotto il profilo economico) a quelli che gli ha garantito la linea fissa. Tale migrazione opera anche nelle aree non remunerative, servite in perdita dal fornitore del servizio universale. L'operatore mobile, infatti, è tenuto a garantire "*una copertura uniforme e il più possibile non discriminatoria delle diverse aree del paese*" (delibera 419/99/CONS).

² Del resto, aggiunge il rispondente, l'Autorità valutò opportuno avviare un procedimento istruttorio, di cui alla delibera n. 113/16/CONS, concernente il riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale, in relazione all'accesso a Internet, i cui esiti, allo stato non vincolanti e non recepiti dal MiSe, sono contenuti all'interno della delibera n. 253/17/CONS.



27. Un operatore, in particolare, sostiene che l'impiego dello SSNIP test sia l'unico strumento in grado di valutare l'esistenza o meno della sostituibilità fisso-mobile, sia dal lato della domanda sia dell'offerta.
28. Analogamente, sull'aumento della pressione competitiva (par. 57 della delibera n. 62/19/CIR), alcuni rispondenti ritengono che, essendo stato TIM monopolista nel settore, è una conseguenza naturale che con la liberalizzazione del mercato vi sia una graduale erosione delle sue quote in favore degli OAO, andandosi così nel tempo a creare il naturale equilibrio concorrenziale; tuttavia l'aumento di pressione competitiva non avrebbe scalfito la posizione di assoluta primazia di TIM nel mercato.
29. In definitiva, dall'exkursus normativo e giurisprudenziale ripercorso da alcuni OAO, deriverebbero i seguenti corollari:
- i. nel CNSU del 2005 non può essere incluso l'operatore mobile in coerenza con il dettato giurisprudenziale, così come coerentemente anche per l'anno 2004 in quanto temporalmente precedente;
 - ii. il CNSU del biennio 2006-2007 non dovrebbe ugualmente essere finanziato dagli operatori mobili, come evidenziato dal TAR e dalla stessa Autorità, alla luce sia dell'assenza di sostituibilità per il periodo esaminato che della finora, a più riprese, mancata reale dimostrazione della stessa.
30. Da questo ne discenderebbe, secondo gli stessi OAO, che l'Autorità dovrebbe prendere atto dell'assenza di presupposti per l'attribuzione dell'obbligo di finanziamento del CNSU nei confronti di un operatore di servizi mobili negli anni di riferimento.
31. Alcuni OAO richiamano anche quanto indicato dal Consiglio di Stato il quale dichiara che l'*"onere improprio"* imposto agli operatori mobili con riguardo all'obbligo di copertura del territorio nazionale *"opera su un piano pubblicitario e sconta interessi di rilievo collettivo afferenti alla non discriminazione della platea dei potenziali utenti di telefonia mobile in relazione alla collocazione geografica, che si sovrappongono e in parte elidono il mero vantaggio economico che l'operatore si propone con l'offerta del servizio"*³.
32. Per effetto di tale obbligo di copertura, gli operatori mobili offrono ormai in tutte le aree del Paese, incluse le aree marginali (ovvero le aree con bassa densità di popolazione, limitato reddito medio pro capite e scarso numero di clienti affari), servizi telefonici e accesso a Internet, come rilevato anche dalla stessa Commissione Europea nel 2011.
33. Alcuni OAO sostengono che gli operatori mobili offrano, per via del citato obbligo di copertura, un servizio sostanzialmente equivalente⁴ alla fornitura di quel

³ Consiglio di Stato, sentenza n. 644 del 2010

⁴ Di fatto così contribuendo a realizzare quella situazione di "neutralità tecnologica" prevista dal Considerando 8 della Direttiva 2002/22 CE, che indica che *"Una delle esigenze fondamentali del servizio*



collegamento alla rete pubblica fissa che, ai sensi dell'art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche, costituisce il principale contenuto del servizio universale. Su tale base, l'utente di una linea fissa afferente al bacino di linee oggetto del servizio universale che decide volontariamente di utilizzare una linea mobile, ottiene di fatto il servizio universale dall'operatore mobile.

34. Per tale ragione gli operatori mobili, da un ruolo di eventuali meri contribuenti al fondo del servizio universale ("payer"), assumerebbero a loro volta un ruolo di fornitori *de facto* del servizio universale ("player"), rendendo non più necessaria una ripartizione del costo netto tra operatori fissi e mobili indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stesso costo netto.
35. Tali OAO rappresentano tuttavia che la richiamata considerazione è relativa esclusivamente al Servizio Universale e non deve essere confusa con gli esiti delle analisi di mercato svolte dall'Autorità che hanno identificato Telecom Italia come operatore dominante nel mercato *retail* e *wholesale* nel fisso.
36. In merito ai vantaggi per gli operatori di comunicazioni che derivano dagli obblighi USO, un operatore OAO evidenzia quanto segue:
 - i. non risulta che la tabella 13 pubblicata nell'allegato C alla delibera n. 62/19/CIR sia mai stata pubblicata dall'Autorità nell'ambito dell'Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni⁵. Pertanto, non conoscendo la fonte di tale dato non sarebbe possibile verificarne l'attendibilità e soprattutto la pertinenza, in termini di perimetro, col procedimento in oggetto.
 - ii. indipendentemente dal punto i., il *form* con il quale l'Autorità chiede agli operatori i dati necessari per la predisposizione dell'Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni contiene il *quarter* di riferimento dell'anno corrente ed il corrispondente *quarter* dell'anno precedente; quindi, nel caso del citato Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni aggiornato a dicembre 2013 (quindi 4° *quarter*), il *form* chiedeva agli operatori i dati del quarto *quarter* 2013 e del quarto *quarter* 2012. Non si comprende, dunque, come sia stato possibile estrarre i dati 2004/2005.

universale consiste nel garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ad un prezzo abbordabile. L'obbligo concerne un'unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell'utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente. Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo"

5

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_1s3TZlzsK0hm&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_1s3TZlzsK0hm_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_1s3TZlzsK0hm_assetEntryId=1269520&_101_INSTANCE_1s3TZlzsK0hm_type=document



- iii. indipendentemente dal punto i., pur volendo dar credito alla suddetta tabella 13, tale tabella si riferirebbe *tout court* alla “Composizione del traffico mobile per direttrice” complessivo del 2013, dunque nulla avrebbe a che vedere con gli anni 2004/2007 in oggetto e nulla avrebbe a che vedere con i “*flussi di traffico di telefonia vocale tra i propri clienti [degli operatori] e i clienti di Telecom Italia che fruiscono delle condizioni di fornitura previste dagli obblighi di servizio universale (p.e. utenti di Telecom Italia attestati nelle aree non remunerative, utenti di postazioni telefoniche pubbliche, utenti appartenenti a categorie agevolate)*”; infatti i clienti di Telecom Italia che fruiscono delle condizioni di fornitura previste dagli obblighi di servizio universale sarebbero eventualmente una minima parte del totale dei clienti fissi - non solo di Telecom Italia, ma anche degli altri OAO- che ricevono traffico entrante da utenti mobili e soprattutto non è dimostrato in alcun modo che il peso del traffico entrante sui clienti fissi di Telecom Italia oggetto di Servizio Universale sia pari a quel “*poco meno del 20%*” che invece si riferisce al peso del traffico terminato da mobile sul totale dei clienti di rete fissa (quindi appartenenti a Telecom Italia e OAO, oggetto di Servizio Universale e NON).
- iv. all’operatore, alla data di dicembre 2013, risulterebbe che il peso della direttrice di traffico da mobile verso fisso sia comunque notevolmente inferiore a quel “*poco meno del 20%*” rilevato dall’Autorità nella delibera in oggetto.

1.2 Valutazioni conclusive dell’Autorità sulla pressione competitiva nei confronti di Telecom Italia

37. Con riguardo alle osservazioni sull’analisi di sostituibilità fisso-mobile richiamate in più paragrafi nel capitolo che precede, l’Autorità, precisa, in premessa, che contrariamente a quanto asserito dagli OAO nelle loro osservazioni, in nessuna delle sentenze citate dagli operatori intervenuti è mai stata espressa assenza di sostituibilità – *non potendo tali sentenze essere ricondotte nel novero delle decisioni c.d. “autoesecutive”*. Il giudice amministrativo, rilevando al contrario una *non sufficiente motivazione posta a sostegno della sussistenza dei presupposti per la ripartizione del costo netto del servizio universale*⁶, ha posto l’Autorità nell’obbligo di ottemperare al fine di fornire una più robusta e quantificabile giustificazione delle proprie conclusioni sull’esistenza di un certo “grado di sostituibilità”.
38. Ciò detto, nella delibera di consultazione pubblica (ed in particolare in Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, a partire dal par. 215, oltre che in Allegato C alla stessa, a partire dal par. 32) l’Autorità ha provveduto a misurare e quantificare dal lato della domanda e dell’offerta il “grado di sostituibilità” necessaria e sufficiente ai

⁶ Cfr. Sentenze nn. 6458, 6459, 6461 e 6463 del 23 maggio 2018 - TAR Lazio



fini della inclusione dei servizi mobili alla partecipazione al Fondo USO. A tale riguardo l'Autorità considera inconsistenti le osservazioni degli operatori che sul tema si sono focalizzate esclusivamente su uno solo dei parametri tra quelli utilizzati ed estesamente descritti nella delibera n. 62/19/CIR⁷, ossia il confronto tra i *trend* di traffico dei servizi di telefonia fissa e mobile; viceversa, ai fini di una analisi significativa, tutti i parametri indicati dall'Autorità vanno esaminati in un'ottica di sistema. Sono, pertanto, da ritenersi qui richiamate tutte le valutazioni dell'Autorità ivi svolte.

39. In aggiunta, ancora una volta si richiama che la normativa istitutiva del Fondo⁸, anche in fase di definizione dell'istituto, non ha fissato alcuna disposizione che leghi l'obbligo di contribuzione di determinate categorie di operatori (i.e. gli operatori mobili) all'appartenenza dei servizi mobili al medesimo mercato "merceologico" dei servizi telefonici da postazione fissa.
40. Il citato decreto riporta, infatti, avendo rilevato già all'epoca una significativa pressione competitiva ai fini della iniquità dell'onere, tra i presupposti della scelta di coinvolgere gli operatori mobili nella contribuzione già a partire dal 1998, le seguenti valutazioni:
- ✓ *la crescente diffusione delle comunicazioni mobili e personali rilevabile presso l'utenza;*
 - ✓ *la ormai continua e stabile sussistenza di oggettivi elementi, rilevati e rilevabili, che hanno favorito lo sviluppo del settore radiomobile in Italia, tra i quali:*
 - *la sensibile riduzione dei costi di accesso per la clientela a tale categoria di servizi in ragione della diminuzione del prezzo di vendita degli apparati terminali;*
 - *la presenza di numerosi profili di offerta, ivi comprese le forme di traffico prepagato, caratterizzati dall'assenza del contributo di attivazione e dei canoni mensili di abbonamento, differentemente dai servizi di telecomunicazioni forniti attraverso la rete fissa;*
 - *la diminuzione dei prezzi di offerta del traffico effettuato sulle reti radiomobili, ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni in ambito urbano recentemente introdotti;*
 - *l'elevata flessibilità delle condizioni economiche offerta dei servizi radiomobili, sia analogici sia digitali;*
 - ✓ *la percentuale di copertura della popolazione ormai raggiunta dai servizi radiomobili, analogici e digitali, disponibili sul mercato italiano;*

⁷ Cfr. par. da 215 a 248 della delibera

⁸ Decreto del Ministero delle Comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 14 maggio 1998), istitutivo del Fondo per il Servizio Universale



- ✓ *il numero di abbonati al servizio radiomobile rilevabile a livello nazionale, ivi compresi gli utenti di forme di traffico prepagato, anche in rapporto agli abbonati ai servizi di rete fissa;*
- ✓ *il fatturato dei servizi radiomobili rilevabile a livello nazionale, anche in rapporto a quello dei servizi di rete fissa regolamentati;*
- ✓ *il livello di penetrazione del servizio radiomobile rilevabile in ambito nazionale;*
- ✓ *il tasso di crescita degli indicatori del servizio radiomobile sopra riportati;*
- ✓ *l'esigenza di garantire uno sviluppo non discriminatorio della concorrenza nell'ambito delle diverse piattaforme tecnologiche;*
- ✓ *il graduale consolidamento del processo di convergenza delle reti fisse e mobili, recentemente sancito anche dalla Comunicazione della Commissione europea riguardante gli "Orientamenti strategici e politici per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza filo" [COM(97)513].*

41. In particolare, all'art. 2, comma 2 del citato decreto si dispone che “[a]i sensi dell'art.3, comma 6, del regolamento⁹, è **previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico degli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, che forniscono al pubblico servizi di telefonia vocale, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di telecomunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale**” (enfasi aggiunta).
42. Ebbene, già nel 1998 il Ministero, alla luce del graduale consolidamento del processo di convergenza delle reti fisse e mobili e del livello di penetrazione del servizio radiomobile, prevedeva un meccanismo di ripartizione dei costi a carico degli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni che forniscono al pubblico servizi di telefonia vocale, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di telecomunicazioni, incluso quelli che forniscono servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale, senza dare rilievo al tema sostituibilità fisso-mobile.
43. Rinviano integralmente, pertanto, a quanto già espresso nel documento di consultazione di cui agli allegati B e C della delibera 62/19/CIR, l'Autorità evidenzia come, sia la letteratura economica disponibile sia le evidenze sui volumi e sui prezzi del mercato italiano e, in aggiunta, la stima econometrica dell'elasticità incrociata, effettuata anche sui dati specifici dell'Italia¹⁰, confermano, con misure, l'esistenza di un grado significativo, ai fini del servizio universale (pertanto non

⁹ Cfr. decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, concernente il *Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni*, e in particolare l'art. 3 comma 6 nella parte in cui prevede che “Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali.”

¹⁰ Cfr. Studio Brattle, commissionato allo scopo dall'operatore designato, di cui all'ANNESSO 1 al presente documento.



declinato nella forma tipica di SSNIP test necessario all'individuazione del mercato rilevante, ma comunque in modo molto simile), di sostituibilità della componente di traffico tra telefonia fissa e mobile in Italia negli anni 2004-2007 oltre che un utilizzo della rete fissa in misura significativa da parte degli operatori mobili.

44. In merito specificamente alla sostituibilità, i risultati della stima econometrica effettuata da Brattle sui dati relativi all'Italia per il periodo 2003-2010 mostrano l'esistenza di una elevata elasticità incrociata fisso-mobile relativa ai volumi di traffico (pari a 0,75), confermando quanto documentato già dall'Autorità mediante lo studio austriaco citato nel documento di consultazione. D'altra parte, gli stessi operatori alternativi riconoscono, nelle loro risposte, la sussistenza di un significativo livello di migrazione del traffico da rete fissa a rete mobile, che, come già richiamato dall'Autorità al par. 222 dell'Allegato B alla delibera di consultazione, rappresenta l'effetto con cui si estrinseca la pressione competitiva tra due servizi. A ciò si aggiunge un documentato livello di migrazione delle linee di accesso, come riportato ai paragrafi da 34 a 42 dell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR che sono da ritenersi in questo provvedimento integralmente richiamati. Tale misurata, significativa migrazione ha l'effetto di minare la remuneratività dell'operatore di rete fissa, impedendo il recupero dei costi attraverso i normali meccanismi o di variazione di prezzo o di dismissione di servizi (tra cui il servizio di telefonia pubblica) in tali aree a fallimento di mercato. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di un obbligo di legge cui l'operatore designato non può sottrarsi, la pressione competitiva genera perdite su cui l'operatore designato ha il diritto di chiedere il ristoro.
45. In merito al secondo elemento, ovvero ai vantaggi commerciali derivanti agli operatori mobili dalla presenza delle linee fisse nelle aree USO, si richiama, come già espresso nell'allegato C della delibera 62/19/CIR¹¹, anche la misura consistente - accertata dai dati contabili dell'operatore designato di cui ai par. 13 e 14 che precedono - dei ricavi da traffico uscente e di terminazione che ha generato un *net cash flow* positivo per gli operatori mobili per il quadriennio in esame (superiore tra l'altro al totale costo netto del periodo gravante sugli operatori mobili) di almeno 87 milioni di euro.
46. Le osservazioni riportate ai paragrafi 15 e segg., su cui l'Autorità già ha provveduto a fornire dettagliato riscontro nell'allegato B della delibera n. 62/19/CIR¹² con riferimento all'arco temporale 2006-07, non colgono nel segno operando gli OAO rispondenti una evidente confusione tra l'analisi del contesto competitivo ai fini della definizione degli obblighi regolamentari in capo agli operatori SMP in ottica pro-competitiva e l'analisi di iniquità sviluppata in una logica di fallimento di mercato (caratterizzato da assenza di competizione) tipica del servizio universale. Tale travisamento dei fatti e dei contesti regolamentari e normativi porterebbe al paradosso di dichiarare l'insussistenza della iniquità ancorandola alla presenza di un operatore SMP, con ciò di fatto contravvenendo alla volontà del legislatore che, già dal 1998, in condizioni di sostanziale monopolio, dichiarava la presenza di

¹¹ Cfr. par. 32 e segg.

¹² Cfr. par. 207.



condizioni di mercato che giustificassero l'istituto di un Fondo di solidarietà a carico degli operatori di settore.

47. In merito, poi, ai valori di ricavo medio per aree USO riportati nelle osservazioni di cui al par. 19, è utile far rilevare che il riscontro della equivalenza del *trend* di crescita del ricavo medio per utente USO con il trend nazionale conferma quanto già più volte rilevato dall'Autorità in merito all'impossibilità per l'operatore designato di definire politiche di *pricing ad hoc* per area territoriale – con evidente impossibilità di recuperare i sottostanti costi. Si rammenta tuttavia che l'andamento di tale dato non è indice della redditività di un servizio dovendo, quest'ultima, contemplare più correttamente la marginalità dello stesso, legata dunque anche al profilo di costi sostenuti per l'erogazione dello stesso, che non beneficiano delle economie di scala tipiche delle aree produttive del territorio.
48. Sull'andamento del *cash flow* di cui al par. 20 e segg., si richiama integralmente quanto già diffusamente espresso nell'allegato B alla delibera di consultazione¹³.
49. In riferimento al fatto che qualche rispondente ha obiettato sulla inclusione, tra i dati di mercato che caratterizzano la pressione competitiva, del *trend* di crescita della banda larga, riportato al par. 22, l'Autorità rammenta che il Codice non pone limitazioni, in termini di parametri, sulla determinazione della pressione competitiva. A tale riguardo rileva il fatto che la pressione concorrenziale sul servizio di fonia e dati è sempre stata caratterizzata, per gli OAO, da un andamento simile e parallelo avendo gli stessi, tipicamente, adottato una strategia di offerta dei due servizi in *bundle*.
50. In merito a quanto asserito da alcuni OAO in precedenti istruttorie e da ultimo ai par. 31, 32 e 33 che precedono, l'Autorità ancora una volta ribadisce che se i servizi di telefonia mobile fossero perfettamente sostituibili con quelli di telefonia fissa, tanto da appartenere ad un unico mercato rilevante, non vi sarebbe alcuna esigenza di garantire la fornitura di un servizio universale di telefonia su rete fissa, dato che le reti mobili sarebbero in grado di coprire molto più agevolmente ed a costi inferiori l'intero territorio nazionale. Se l'obbligo del servizio universale fa riferimento alla rete con accesso da postazione fissa, ciò è anche dovuto anche al fatto che non sussiste una perfetta sostituibilità. In ogni caso sull'asserito *onere improprio che grava sugli operatori mobili*, di cui alla fine del par. 31 che precede, l'Autorità ha già chiarito l'assenza di comparazione di un obbligo di copertura mobile con l'obbligo di servizio universale nell'allegato B alla delibera di consultazione¹⁴ a cui si rinvia per i dettagli. D'altra parte, nessuna norma impone o consente all'Autorità di equiparare e/o compensare gli oneri per la copertura del 98% con gli oneri riconosciuti dal d.p.r. n. 318 del 1998 per la fornitura del servizio universale.
51. Ad ogni modo è necessario evidenziare, ancora una volta, la contraddizione in cui incorrono alcuni OAO che, da una parte, contestano la sostituibilità fisso-mobile,

¹³ Cfr. par 209 e segg.

¹⁴ Cfr. 164 e 165



dall'altra rivendicano, come riportato *inter alia* al par. 33 e segg., l'equiparazione sostanziale dei servizi su rete mobile¹⁵ a quelli su rete fissa reclamando una qualche forma di compensazione tra l'onere *ex delibera* n. 419/99/CONS e l'obbligo del servizio universale.

52. Infine, con riguardo ai rilievi mossi al precedente par. 36, l'Autorità conferma la validità e veridicità dei dati esposti nella tab. 13 del documento di consultazione, precisando che trattasi di dati elementari, forniti dalle aziende, e dunque anche dall'operatore che ne mette in discussione l'attendibilità, mediante la compilazione di *form* ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio trimestrale, che l'Autorità pubblica solo in forma aggregata. Con riguardo al periodo di riferimento, si sottolinea che i dati dell'Osservatorio (per la tabella 13, aggiornati all'anno 2013) mantengono lo storico delle informazioni raccolte (per *quarter* e per anno – quest'ultimo equivalente alla sommatoria dei 4 *quarter* che vanno dal 1/1 al 31/12 dell'anno di riferimento) e pertanto anche quelle relative alle annualità sotto analisi. La misura del traffico per gli anni di interesse si riferisce esattamente alle direttrici indicate in tabella come sommatoria di tutti gli operatori mobili presenti sul territorio nazionale, rispondendo così anche alle indicazioni proposte nel 2003 dal CdS¹⁶ che sottolinea la necessità di misurare la pressione competitiva in ottica USO a livello nazionale e non solo con riguardo alle APNR.
53. In merito al rilievo di un rispondente riportato al par. 27 sulla necessità di utilizzare lo SSNIP test per la misurazione della sostituibilità, si richiama integralmente quanto già documentato in merito ai par. 215 e segg. dell'allegato B alla delibera di consultazione e ribadito ai par. 53 e seguenti dell'allegato C alla stessa delibera.
54. In relazione alla richiesta di TIM di dare avvio tempestivo al procedimento di rinnovamento relativo al periodo 1999-2000 e 2002-2003, l'Autorità rinvia alla delibera n. 102/19/CIR che, per l'appunto, avvia un procedimento ed una consultazione su tale tema. A tale proposito l'Autorità, alla luce delle motivazioni riportate nella citata delibera, ha ritenuto di rivedere il proprio iniziale orientamento di cui al par. 157 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR.

Quesito Q.3 Si richiede di fornire valutazioni sulle rettifiche dei costi di cui sopra.

1.3 Sintesi dei contributi degli operatori sulle rettifiche dei costi di Fonia Vocale di Telecom Italia

TIM sulla presunta modifica della metodologia vigente di cui alla delibera n. 28/07/CIR

55. TIM condivide l'approccio generale adottato dall'Autorità di perseguire un percorso "parallelo" di verifica della congruità dei dati di costo netto della Fonia

¹⁵ Al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, l'operatore, nel tentativo di distinguere la sostituibilità con il suo naturale effetto - la migrazione degli utenti dal fisso al mobile – conclude con il riconoscimento effettivo da parte dell'utenza di una qualche forma di equiparazione funzionale.

¹⁶ Cfr. Sentenza 7257/03



Vocale, certificati dal revisore BDO, anche sulla base dei propri modelli BU LRIC, già utilizzati ai fini della regolamentazione delle tariffe di accesso alla rete TIM.

56. TIM rileva, tuttavia, che nella delibera n. 62/19/CIR l'Autorità tuttavia dichiara, a seguito del suddetto percorso "parallelo", di avere apportato – in aggiunta alle modifiche già indicate dal revisore BDO - alcune modifiche al calcolo dei costi evitabili della Fonia Vocale in modo coerente per gli anni 2004-2007 e nel rispetto della normativa vigente nello stesso periodo di riferimento. TIM, a tale riguardo, evidenzia che talune delle suddette modifiche (con particolare riferimento alla modifica del valore netto di sostituzione dei cespiti, ridotto dal 50% al 30% di quello lordo) non risulterebbero coerenti con la normativa vigente.
57. A tal proposito ricorda che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3388/2015 ha determinato l'annullamento della delibera n. 1/08/CIR limitatamente alla applicazione retroattiva dei nuovi criteri di calcolo introdotti dalla stessa.
58. Ad avviso dell'operatore designato, il Consiglio di Stato chiarisce come l'efficienza dei costi, a cui l'Autorità e gli altri Operatori si appellano per giustificare gli interventi metodologici correttivi ora proposti, non può e non deve essere perseguita attraverso la variazione *ex-post* dei criteri metodologici ma, al contrario, solo grazie alla predeterminazione delle modalità, con cui la gestione verrà valutata. Pertanto, la sentenza n. 4616/2015, che ha imposto *de facto* all'Autorità la rinnovazione dei procedimenti di CNSU 2004-2007 in ottemperanza al principio di predeterminazione delle regole, in sostanza ha prescritto all'Autorità il ricalcolo del CNSU di quegli anni avendo a riferimento l'impianto metodologico previgente alla delibera n. 1/08/CIR.
59. Il corpo normativo vigente a cui TIM avrebbe fatto "legittimamente" affidamento, nel compimento delle proprie scelte imprenditoriali volte al mantenimento di adeguati *standard* di qualità e quindi ai fini del calcolo del CNSU 2004-07, è composto dall'insieme delle deliberazioni dell'Autorità inerenti alla verifica ed approvazione dei CNSU per il periodo 1999-2003. L'operatore designato cita a tale riguardo le seguenti delibere:
 - i. delibera n. 14/02/CIR (approvazione del CNSU 2001) dove l'Autorità consolida "ex-ante" il perimetro delle Aree Potenzialmente Non Remunerative (cfr. bacino delle 1471 APNR), "cristallizzato" per un periodo non inferiore ai 24 mesi;
 - ii. delibera n. 16/04/CIR (approvazione del CNSU 2002);
 - iii. delibera n. 28/07/CIR (approvazione del CNSU 2003) pubblicata – fa notare TIM - nell'anno solare 2007 (quindi non antecedentemente agli anni di calcolo USO del presente procedimento), che avrebbe definitivamente stabilizzato il percorso regolamentare che ha avuto appunto origine dall'anno 2002 (cfr: delibera 14/02/CIR).
60. Pertanto, è possibile per TIM affermare che le conclusioni e le decisioni della delibera n. 28/07/CIR costituiscono a tutti gli effetti il quadro regolamentare di riferimento della metodologia applicativa per il rinnovamento delle annualità 2004-2007.



61. Ciò, ad avviso di TIM, sarebbe confermato:

- i. sia dagli stessi *considerata* espressi dalla Autorità nella medesima delibera in esito all'approvazione del CNSU 2003;
- ii. sia, successivamente, dalla delibera n. 1/08/CIR in esito all'introduzione di una nuova e differente metodologia e linee guida per il calcolo del CNSU a valere dall'anno 2008 (cfr: stabilito dalla decisione n. 4616/2015 del CdS).

62. Per maggiore chiarezza espositiva, di seguito TIM riporta alcuni dei passi a proprio avviso rilevanti della delibera n. 28/07/CIR:

- i. *Le osservazioni espresse dagli operatori nella consultazione pubblica non hanno apportato contributi innovativi in termini giuridici ed economici rispetto alle valutazioni effettuate dall'Autorità in merito al problema della stabilizzazione della metodologia di calcolo del costo netto*
- ii. *L'Autorità, tuttavia, aveva rilevato che tali aggiustamenti (cfr. proposti dal revisore dell'epoca EE) avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non remunerative contravvenendo così a quanto stabilito dalla delibera n. 14/02/CIR.*
- iii. *Le rettifiche apportate da EE, già nel 2002 (cfr. delibera 14/02/CIR), al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti rappresentano un elemento di discontinuità metodologica rispetto alla metodologia adottata per il calcolo del costo netto degli anni 1998-2001. L'applicazione della nuova metodologia di calcolo, introdotta da EE, ha così comportato un impatto significativo nella modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative.*
- iv. *Tale parametro (cfr: valore di sostituzione) è motivato dalla considerazione che, dato che Telecom Italia opera in un ambiente di mercato maturo, in cui il numero totale delle linee attive si è stabilizzato, l'ammontare complessivo del capitale impiegato è stabile nel tempo. Si può quindi assumere che, mediamente, le immobilizzazioni siano a metà della propria vita utile e quindi (dato che Telecom Italia utilizza una metodologia di ammortamento di tipo straight line) per metà (50%) svalutate.*
- v. *Gli aggiustamenti apportati da EE oltre a comportare modifiche metodologiche del calcolo del costo netto, implicano la modifica del numero di aree potenzialmente non remunerative all'interno delle quali Telecom Italia è tenuta a valutare la profittabilità o meno del servizio di telefonia vocale offerto in regime di servizio universale.*
- vi. *In ragione di tale modifica, l'Autorità, [...], non reputa tuttavia sussistere i presupposti per modificare l'orientamento relativo ai cambiamenti della metodologia di calcolo per il costo netto 2003,*



considerato che eventuali modifiche alla metodologia possono avere impatto sul bacino delle aree non remunerative che, come previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, doveva rimanere “congelato” per almeno 24 mesi.

63. Pertanto, ad avviso di TIM, la modifica – ad esempio - del valore di sostituzione dei cespiti della rete in rame (cfr.: delibera 62/19/CIR punto 103) non costituirebbe un “mero” aggiornamento di calcolo. Secondo TIM, una variazione di questo parametro e, più in generale, di uno qualsiasi dei parametri e criteri consolidati dalla delibera n. 28/07/CIR, comporta una alterazione dell’intero impianto normativo e metodologico di calcolo del costo netto, considerato che le eventuali modifiche alla metodologia hanno un significativo impatto sul bacino delle aree non remunerative che, come previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, doveva rimanere “congelato” per almeno 24 mesi.

64. La tabella seguente sintetizza quello che secondo TIM sarebbe l’impianto metodologico (criteri, parametri e metodologie) di calcolo del costo netto vigente, di cui alla delibera n. 28/07/CIR, per gli anni oggetto del presente provvedimento:

Criteri della metodologia di calcolo del Costo Netto 2004 - 2007	Modello di Costo operatore efficiente	Metodologia <i>capital maintenance</i>	Parametro calcolo valore netto di sostituzione cespiti	Costo del Capitale	Vite utili dei cespiti	Determinazione Bacino APNR
Quadro normativo vigente di cui alla delibera 28/07/CIR	BU LRIC	OCM (tipico per approccio Bottom up)	Valore di sostituzione dei cespiti al 50%: % standard operatore efficiente	WACC regolamentato vigente	Bilancio	1.471

65. È opportuno per TIM ricordare che il bacino delle 1.471 APNR è stato infatti determinato nell’ambito del procedimento del CNSU 2001 (cfr. 14/02/CIR) sulla base di due criteri sequenziali:

- i. caratteristiche “statistiche” delle aree di centrale: furono definite specifiche caratteristiche altimetriche, demografico-territoriale, di reddito personale, etc. che hanno consentito di individuare un primo insieme di aree di centrale;
- ii. caratteristiche “economiche”: ovvero sulla base della capacità di generare reddito da parte delle aree stesse (cfr. delibera 14/02/CIR par. 6.1) che ha consentito di selezionare un sottoinsieme del primo.

66. In combinato disposto con le caratteristiche “statistiche”, si acquisirono a “bacino delle APNR” solo quelle aree di centrale che presentavano una “capacità di generare” un reddito negativo, ovvero una perdita, oltre una soglia prestabilita pari a circa 2.500 euro (quindi un sottoinsieme del primo criterio).

67. La “capacità di generare reddito”, e quindi la definizione stessa del sottoinsieme di aree di centrale da assumere come “bacino APNR” ai fini del calcolo del costo netto del servizio universale, è stata a sua volta valutata sulla base dei criteri e metodologie consolidati proprio dalla delibera n. 28/07/CIR (si veda tabella precedente).

68. Infine, TIM ritiene opportuno richiamare anche lo stesso art. 8 della delibera n. 1/08/CIR (Disposizioni transitorie), comma 1 laddove indica che *Il costo netto del servizio universale 2004 e 2005 è calcolato sulla base del bacino di aree potenzialmente non remunerative, identificate secondo i criteri di cui all’art. 3 del*



presente provvedimento e sulla base della metodologia contabile utilizzata dall'Autorità per l'approvazione del calcolo del costo netto per l'anno 2003, di cui alla delibera n. 28/07/CIR.

69. In conclusione, ad avviso di TIM, anche la stessa delibera n. 1/08/CIR confermerebbe, per gli anni oggetto del presente procedimento (2004 – 2007), l'intero impianto metodologico consolidato con la delibera n. 28/07/CIR, incluso il valore residuo del capitale impiegato al 50%.

TIM sui benefici indiretti

70. Con riguardo alla **fedeltà al marchio**, TIM richiama che, in base all'attuale metodologia, il beneficio indiretto che ne deriva corrisponde alla perdita di ricavo dei clienti che migrano su altre reti, nello scenario controfattuale. Tale beneficio è dato dal prodotto della *Percentuale di clienti fedeli***Ricavo medio per cliente fedele***Numero di clienti residenziali non appartenenti al bacino di APNR*
71. La componente di ricavo è data dalla media ponderata del ricavo medio su rete proprietaria (il più alto), su accessi ULL o su CPS. La potenzialità massima di Reti Proprietarie Alternative di "catturare" clienti residenziali di TIM utilizzata per gli anni oggetto del procedimento è la seguente:

Rete in Fibra Alternativa a quella dell'Operatore	2004	2005	2006	2007
Numero di clienti raggiungibili dalla rete in fibra	3,5 milioni	4,0 milioni	4,4 milioni	2,0 milioni

72. A tale riguardo TIM sottolinea le seguenti criticità:

- *la fonte utilizzata*: si tratta di dati rinvenuti sui siti web dei maggiori operatori di *Reti Proprietarie Alternative* in Italia che avevano al massimo una valenza promozionale; secondo TIM le dichiarazioni fatte *illo tempore* non hanno trovato alcun riscontro oggettivo. Tanto è che solo nel 2007, a fronte di evidenze fin troppo comprovate, il numero di clienti raggiungibili è stato ridotto drasticamente.
- *la clientela di riferimento*: si tratta del numero di clienti attivi residenziali potenzialmente "acquisibili" da rete proprietaria di OAO. I dati utilizzati, se da un lato fanno riferimento a clienti potenziali dichiarati coperti da reti in fibra *home passed* (con possibile errata inclusione ad esempio di unità abitative assimilabili a seconde case ovvero unità abitative che hanno abbandonato la linea fissa a favore di quella mobile, etc.), dall'altro lato includono necessariamente anche clienti affari che devono, invece, essere anche essi esclusi dal computo ai fini del servizio universale.

73. In ottica prudentiale, TIM richiede quanto meno di adottare per tutti gli anni oggetto del procedimento la medesima consistenza di clienti residenziali potenzialmente "acquisibili" da Rete Proprietaria di OAO relativa all'anno 2007 (ovvero 2,0 mln



di clienti), nella semplice considerazione che se tale consistenza è valida nel 2007, è certamente da ritenersi prudenziale per gli anni antecedenti.

74. Con riferimento invece al **valore pubblicitario delle cabine e delle cupole della TP (2007)**, TIM osserva che il valore pubblicitario del logo di TIM è dato da una percentuale (fissata dall’Autorità al 75%) di Postazioni TP “stradali” (cabine e cupole telefoniche) non profittevoli, mantenute solo a fronte degli obblighi connessi alla fornitura del Servizio Universale (c.d. Parco USO).
75. L’Autorità ha seguito tale impostazione fino a quando, dal 2007, ha aggiunto anche le Postazioni TP stradali profittevoli del “Parco NON USO” (escluse dal computo del costo netto ai sensi della normativa previgente alla delibera n. 1/08/CIR):

Cabine e Cupole TP aventi valenza pubblicitaria	2004	2005	2006	2007
% Cabine stradali non profittevoli (USO)	75%	75%	75%	75%
% Cabine profittevoli (non USO)	escluse	escluse	escluse	INCLUDE 75%

76. La motivazione regolamentare di tale inclusione si riscontra, secondo TIM, al considerato 307 della delibera n. 100/14/CIR di approvazione del CNSU 2007: “*le PTP valorizzate ai fini del beneficio sono tutte le PTP USO, indipendentemente dalla profittabilità, aventi valore pubblicitario ovvero installate in luoghi di assoluta rilevanza sociale e ad alta frequentazione*”.
77. Tuttavia, TIM ritiene che sia da tenere in stretta considerazione che la suddetta delibera n. 100/14/CIR di approvazione del CNSU 2007 è stata annullata per effetto della stessa sentenza del Consiglio di Stato che ha obbligato la rinnovazione dei procedimenti discendenti dalla delibera n. 1/08/CIR (tra cui anche la n. 100/14/CIR). Pertanto, l’Autorità, in sede di rinnovazione del costo netto 2007, è tenuta a ripristinare la precedente metodologia considerato che tale inclusione di cui alla delibera n. 100/14/CIR è giuridicamente applicabile solo per le annualità di vigenza della delibera n. 1/08/CIR (quindi a partire dal CNSU2008).

Gli OAO sulla legittimità del provvedimento

78. A parere di un OAO, una volta dichiarato “l’annullamento” delle delibere nn. 153/11/CIR (USO 2004), 139/12/CIR (USO 2005), 46/13/CIR (USO 2006) e 100/14/CIR (USO 2007), e considerata la recente sentenza del TAR Lazio n. 4934 del 16 aprile 2019 (successiva quindi alla data di approvazione della delibera in oggetto) con cui è stato parzialmente accolto il ricorso promosso da Vodafone per l’annullamento della delibera n. 139/12/CIR (USO 2005), l’Autorità dovrebbe necessariamente procedere *in primis* ponendo a consultazione i criteri metodologici da applicare al periodo 2004/2007 in questione.
79. Inoltre, essendo state annullate, nessuna delle valutazioni e decisioni contenute nelle citate delibere dovrebbe essere utilizzata nell’ambito di tale procedimento di rinnovazione senza sottoporla nuovamente a consultazione pubblica.



80. L'operatore OAO sostiene che, visto l'articolato e il complesso quadro di delibere e sentenze TAR/CdS/Cassazione che copre l'arco temporale dal 1999 al 2007, sarebbe opportuno che l'Autorità sospendesse i termini del presente procedimento in attesa di avviare e concludere definitivamente i dovuti procedimenti di rinnovazione del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003 – ai sensi della sentenza definitiva del Consiglio di Stato 3388/2015 del 7 luglio 2015.
81. La valutazione del suddetto rispondente si basa sul fatto che la verifica del revisore, effettuata sulla base della metodologia che trovava applicazione fino al costo netto dell'anno 2003, non può trovare automatica applicazione considerando il fatto che, nel frattempo, prima la sentenza del TAR n. 4926/2014 del 13 maggio 2014, poi la sentenza del Consiglio di Stato n. 3388/2015 del 7 luglio 2015 ed infine la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 30974 del 27 dicembre 2017, avrebbero annullato tutto il corpo delle delibere relative all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.
82. Ad esclusione della valutazione del servizio universale per l'anno 2001, ad oggi, secondo lo stesso, non esisterebbe una delibera vigente per il costo netto del Servizio Universale dal 1999 al 2007; pertanto, basare un qualsivoglia orientamento regolamentare, o peggio ancora una decisione, su principi, metodi, ipotesi, parametri, costi, ricavi e benefici definiti all'interno delle annullate delibere¹⁷ sarebbe privo di validità.
83. Un OAO rileva come il presente procedimento sia viziato in radice alla luce della sentenza del TAR Lazio 2531/2019 sul ricorso proposto da Fastweb S.p.A. per l'annullamento del diniego parziale d'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni afferenti al fascicolo istruttorio di cui alla delibera 89/18/CIR, queste ultime *“necessarie per consentire a Fastweb di verificare la corretta entità e la corretta imputazione al CNSU dei costi/ricavi /benefici indiretti che TIM ha rendicontato ad AGCOM ed al revisore e per i quali Fastweb deve corrispondere il contributo”*.
84. Alcuni OAO intervenuti ritengono che il grado di dettaglio informativo presente nelle Relazioni relativamente ai Ricavi Mancati e ai Benefici Indiretti stimati da BDO e le analisi svolte dall'Autorità con riferimento ai costi evitabili della Telefonia Pubblica, non siano sufficienti a consentire di fornire un apporto partecipativo al procedimento.

Gli OAO sui benefici indiretti

85. In merito al **valore pubblicitario delle PTP**, un OAO non concorda con quanto previsto dalla delibera n. 153/11/CIR - relativa al Servizio Universale 2004 e pertanto decaduta a seguito dell'annullamento della 1/08/CIR - secondo cui solo il 75% delle cabine telefoniche non profittevoli avrebbe un valore pubblicitario

¹⁷ 106/11/CIR (USO 1999), 107/11/CIR (USO 2000), 108/11/CIR (USO 2002), 109/11/CIR (USO 2003), 153/11/CIR (USO 2004), 139/12/CIR (USO 2005), 46/13/CIR (USO 2006) e 100/14/CIR (USO 2007)



positivo; tale valore risulterebbe infatti arbitrario e privo di ogni dimostrazione empirica o regolamentare.

86. Alcuni OAO sottolineano come anche nell'allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, contenente gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 89/18/CIR (USO 2006/2007), l'Autorità non aggiunge alcun elemento a sostegno di tale parametro (75%) limitandosi ad un generico rinvio "*alle delibere nn. 46/13/CIR e 100/14/CIR rispettivamente per l'anno 2006 e 2007*".
87. Gli stessi non condividono la quantificazione del 75% in quanto i luoghi di interesse, dove le PTP dovrebbero essere prioritariamente installate, sono tutti luoghi ad assoluto valore pubblicitario in quanto luoghi pubblici di rilevanza sociale e ad alta frequentazione. Per tale motivo risulterebbe immotivata la riduzione al solo 75% delle cabine non profittevoli, riduzione per altro operata nell'ambito della delibera n. 153/11/CIR, relativa al Servizio Universale 2004 e pertanto decaduta a seguito dell'annullamento su tale anno della delibera n. 1/08/CIR e del valore delle superfici minime da considerare per gli spazi pubblicitari, pari a 6 mq per le cabine e 2 mq per le cupole.
88. Altri OAO osservano che, al fine di assicurare coerenza di applicazione delle metodologie impiegate, sarebbe necessario per tutti gli anni presi in considerazione nell'ambito del presente procedimento includere nel computo del valore pubblicitario tutte le PTP USO e non solo le cabine e cupole in perdita aventi valore pubblicitario positivo.
89. Inoltre, alcuni OAO ritengono che per il calcolo di tale categoria di benefici indiretti, sarebbe opportuno considerare anche l'insieme di PTP escluse avendo un numero di scatti inferiore a 12 per i quattro anni considerati in quanto tali postazioni avrebbero un valore pubblicitario positivo che è indipendente dall'effettiva utilizzabilità della postazione.
90. Alcuni OAO non condividono il fatto che la delibera n. 62/19/CIR non faccia menzione dei benefici indiretti derivanti dalla **disponibilità di informazioni sui clienti** e sui loro consumi telefonici, tralasciando così la valutazione di un beneficio indiretto a loro avviso di notevole entità. Gli stessi osservano che tale vantaggio immateriale è stato analizzato compiutamente per l'ultima volta nell'ambito della valutazione del costo netto per l'anno 2003 di cui alla delibera n. 22/06/CIR ma non è stato valorizzato nelle valutazioni successive; a tale riguardo non condividono il fatto che l'Autorità avesse ritenuto, così come l'allora incaricato revisore Europe Economics, nullo il beneficio derivante dal possesso di informazioni sui clienti in ragione della fusione di TIM con Seat e del conseguente obbligo di dare accesso gratuito al database della clientela, dal momento che l'obbligo imposto a Telecom Italia a seguito della fusione con Seat è limitato alla condivisione delle anagrafiche dei clienti e non ai dati concernenti i loro profili di consumo.
91. Alcuni OAO osservano che le motivazioni che Europe Economics adduce, nelle delibere nn. 153/11/CIR e 139/12/CIR successivamente annullate, per la mancata quantificazione del beneficio legato al **ciclo di vita dei clienti**, si basano su ipotesi che riguardano le APNR che, in applicazione della delibera n. 1/08/CIR, erano 650;



con il passaggio a 1471 il revisore avrebbe dovuto quantificare tale vantaggio e non limitarsi a considerare irrilevante l'effetto dell'allargamento del bacino.

92. In merito alla **fedeltà al marchio**, altri OAO rappresentano che la società di consulenza WIK ha elaborato due approcci specifici per il calcolo di tale Beneficio Indiretto per l'autorità portoghese ANACOM nell'anno 2008. Il primo *“endeavors to determine the amount the company would be prepared to spend on advertising and marketing in order to establish and maintain a reputation and brand image that is comparable in value”*, mentre il secondo prevede una stima diretta *“to what degree customers extend a greater loyalty to the USO provider, and what commercial benefit the latter derives from this greater loyalty”*
93. A tal fine riportano la proposta di WIK di usare quale indicatore la percentuale dello 0,35% dei ricavi totali di produzione del Fornitore del SU, che porterebbe, nel caso di Telecom Italia per il 2004, una stima pari a $(16.922\text{mln}/\text{€} * 0,35\%) = 59,22\text{mln}/\text{€}$, per il 2005 una stima pari a $(16.582\text{mln}/\text{€} * 0,35\%) = 58,03\text{mln}/\text{€}$, per il 2006 ad una stima pari a $(23.539\text{mln}/\text{€} * 0,35\%) = 82,38\text{mln}/\text{€}$ e per il 2007 ad una stima pari a $(23.573\text{mln}/\text{€} * 0,35\%) = 82,50\text{mln}/\text{€}$.
94. In ogni caso, tali OAO invitano l'Autorità ad effettuare opportuni approfondimenti in quanto l'andamento registrato negli anni 2004 e 2005, pari a 13,7 mln € nel 2004 e 11,9 mln € nel 2005, del beneficio indiretto “Fedeltà al marchio” risulterebbe, a loro avviso, difficilmente spiegabile alla luce del fatto che nel 2005 la percentuale di clienti fedeli risulta più alta rispetto all'anno 2004 (0,625% vs 0,563%), il numero di utenti in aree non profittevoli diminuisce di sole 200.000 unità in entrambi gli anni, mentre aumenta l'ARPU nelle aree USO (dunque il ricavo medio per utente fedele deve necessariamente aumentare).
95. Alcuni OAO osservano che il revisore BDO ha valorizzato la componente relativa alla **presenza diffusa sul territorio** esclusivamente nel 2007, senza aver fornito argomentazioni esaustive circa la motivazione sottesa alla scelta di non includere nel 2004, 2005 e 2006 i vantaggi immateriali legati alla presenza diffusa dell'*incumbent* sul territorio. Tale circostanza appare ancor più rilevante negli anni precedenti al 2007, periodo in cui l'effetto della presenza diffusa dell'*incumbent* sul territorio è ancora più marcato a causa della inferiore pressione competitiva esercitata dagli operatori alternativi sull'*incumbent*. Si ritiene inoltre che tale vantaggio immateriale sia direttamente impattato dalla diversa ampiezza del bacino APNR - in quanto nel 2007 il revisore BDO raddoppia il valore da attribuire a tale beneficio indiretto in ragione della diversa ampiezza del bacino USO - e che tale beneficio indiretto non possa essere considerato “minore” posto che nel 2007 il valore riconosciuto dal revisore per tale tipologia di vantaggio immateriale è stato pari a 1,4 mln €. Si aggiunge che nella valutazione del costo USO 2008 e 2009 approvata con delibera n. 88/18/CIR la componente in parola è stata calcolata dal revisore Axon, il quale ha raccomandato *“l'inclusione nel calcolo del CNSU della componente di benefici indiretti legata alla presenza diffusa garantirebbe una superiore conformità con il quadro regolamentare vigente”*.

TIM sui costi della fonia vocale



96. Passando all'esame del ricalcolo dei **costi di fonìa vocale** effettuati dall'Autorità, TIM osserva che la stessa appare aver proposto una modifica della metodologia di calcolo della delibera n. 28/07/CIR, come riportato nella tabella seguente:

Criteri della metodologia di calcolo del Costo Netto	Modello di Costo	Metodologia <i>capital maintenance</i>	Parametro calcolo valore netto di sostituzione	Vite utili dei cespiti	Costo del Capitale	Bacino APNR
Quadro normativo di cui alla delibera 28/07/CIR	BU LRIC Modello di dimensionamento ingegneristico Bottom Up	OCM tipica per approccio Bottom Up	Valore di sostituzione al 50%: % standard operatore efficiente	Bilancio	WACC regolamentato vigente	1.471 (rimasto invariato)
Delibera 62/19/CIR Allegato C		FCM: tipico per approcci contabili Top Down	Valore di sostituzione al 30%: valore % stimato su dati contabili Top Down			

97. La delibera n. 28/07/CIR aveva infatti confermato ed applicato parametri, criteri e metodologie coerenti con l'approccio *bottom up* previsto per il calcolo del CNSU. La delibera n. 1/08/CIR, nel rinnovare il quadro metodologico e regolamentare, ha fissato una serie di criteri, parametri e metodologie coerenti, invece, con un approccio *top down*, a valere dall'anno 2008.

98. La delibera n. 62/19/CIR, con le modifiche relative al calcolo del **valore di sostituzione dei cespiti** ovvero all'approccio FCM (in luogo di quello OCM), presenta ad avviso di TIM, delle caratteristiche "ibride" (*bottom up* ed anche *top down*).

99. In merito alle modifiche introdotte, fatto salvo quanto espresso sul quadro regolamentare di riferimento, TIM osserva quanto segue.

100. Sul valore di sostituzione dei cespiti, la riduzione proposta al 30% del parametro che stabilisce il valore netto di sostituzione dei cespiti determinerebbe una riduzione della numerosità del bacino APNR in quanto andrebbero escluse quelle aree di centrale che, sebbene "in perdita" con il 50% del valore di sostituzione (ex delibera 28/07/CIR), risultano ora "in utile". In tal senso l'Autorità, riducendo tale valore di sostituzione al 30%, avrebbe penalizzato per due volte l'operatore notificato:

- i. da un lato ha ridotto i costi di TIM per servizio universale in quelle aree (come effetto diretto della mera riduzione della percentuale di sostituzione dei cespiti);
- ii. dall'altro lato ha fatto gravare sul CNSU 2004-07 una capacità di produrre reddito divenuta, solo ora, positiva (in utile) per un consistente numero di aree di centrale che, in esito alla delibera (n. 14/02/CIR prima n. 28/07/CIR) sarebbero state escluse a priori.

101. Inoltre, imporre tale riduzione (con conseguente riduzione del ristoro dei costi da capitale) significa fissare *ex post* la "regola" per cui il rimborso riconosciuto all'operatore notificato è tale per cui lo stesso – necessariamente - dovrà mantenere una rete di fonìa nel bacino delle APNR con una anzianità media al 70% perché tali sono le risorse che vengono riconosciute e quindi allocabili sul Business Plan delle APNR (si passa in tal modo dalla logica di finanziamento a quella di rimborso).

102. Al contrario, rileva TIM, la delibera n. 28/07/CIR nel fissare il valore di sostituzione al 50%, mentre definiva una condizione più "equa" di rinnovamento e qualità degli impianti per fonìa vocale in queste APNR, determinava per l'operatore notificato una allocazione di risorse nel Business Plan di queste APNR tali da



mantenere i cespiti “a metà del loro vita utile” (gestione «efficiente»). Tale affidamento è ora modificato *ex post* dal presente procedimento (cfr: sentenza 4616/15 del CdS).

103. Con riguardo alla **metodologia FCM (top down)** adottata dall’Autorità per giustificare il cambiamento del valore netto di sostituzione dei cespiti ovvero per adoperarsi ad effettuare una mera stima sulla base di dati contabili parziali desunti dalla Contabilità Regulatoria (CoRe) di TIM, l’operatore TIM osserva quanto segue:

- la stima è basata sugli unici dati contabili disponibili allo scopo (di cui alle CoRe 2011 – 2016) temporalmente molto distanti rispetto agli anni oggetto del procedimento (2004 – 2007): tale aspetto, già di per sé, rende incerto il risultato ottenuto. Inoltre, la stima si basa su dati medi nazionali (CoRe 2011-2016) e, quindi, ha restituito un valore medio nazionale in luogo di un valore specifico per le 1471 APNR, al pari di quanto fatto per tutte le risorse e costi di rete.
- l’approccio FCM in materia di CNSU è stato introdotto solo in esito all’approvazione della delibera n. 1/08/CIR che fa per la prima volta riferimento ai dati contabili di Telecom Italia, in termini di base di costo per il calcolo del CNSU: di tale approccio infatti non c’è traccia nell’Allegato 11 del CCE, antecedente alle modifiche di cui alla delibera n. 1/08/CIR, che prevedeva approccio a costi incrementali.
- l’approccio FCM è finalizzato al mantenimento del valore finanziario di un flusso di dati contabili che si “muove fisiologicamente” nel tempo (anno “n” verso anno “n-1”). In tal senso tale approccio comporta una serie di partite contabili figurative di collegamento tra i dati dell’anno “n” rispetto ai medesimi dell’anno “n-1” – proprie ed essenziali dell’approccio (minusvalenze o plusvalenze non effettivamente realizzate) – in assenza delle quali non si “mantiene il valore finanziario” dell’azienda e quindi non si applica nei fatti il metodo FCM.
- per tale ragione la metodologia FCM non è una metodologia “tipicamente” applicabile ai modelli *bottom up* LRIC che sono tutti e sistematicamente di tipo OCM (diversamente, sarebbe necessario determinare le minus/plusvalenze figurative proprie dell’approccio).

104. Sui **costi di manutenzione della rete in rame** TIM, pur condividendo l’impostazione dell’Autorità di utilizzare il modello *bottom up* per la verifica di congruità anche del costo della manutenzione correttiva, non condivide l’utilizzo dei parametri medi nazionali in luogo di quelli specifici del bacino APNR. Si riferisce in particolare al valore medio nazionale dei tempi di intervento *on-field* di 115,8 minuti. A tale proposito TIM chiede di tener conto che i tempi medi di intervento in tale aree risultano sensibilmente superiori a quelli che sono i tempi medi nazionali (soprattutto fatto riferimento ai c.d. tempi di spostamento). A tale riguardo fa rilevare che già in occasione del procedimento di rinnovamento della delibera n. 578/10/CONS era stata fornita evidenza del differenziale dei tempi di intervento tra le aree ULL e quelle non ULL, ... *assunto pari a 115,8 minuti il tempo*



medio nazionale di intervento on field per il totale degli accessi (per le oltre 10 mila centrali locali), ed assunto pari a 84 min il tempo medio di intervento on field per il totale dei collegamenti per uso condiviso fonia e dati nelle sole aree di centrale aperte all'ULL (ovvero 13,7 milioni), il tempo medio di intervento on field per gli accessi in rame nelle aree di centrale non aperte all'ULL (circa 8,5 milioni di doppini) è pari a circa 167 min, ovvero con un incremento delle tempistiche del +44% circa rispetto al tempo medio nazionale e del 99% rispetto alle sole aree ULL. Anche lasciando prudentemente invariate le altre componenti di costo per Manutenzione Evolutiva e Guasti NP, TIM ritiene che l'impiego della tempistica di 167 minuti anche per il bacino delle 1.471 APNR (più «estreme» rispetto all'insieme più ampio delle aree "Non ULL"), determinerebbe un incremento del costo di intervento on field mediamente pari circa +0,44 €/mese per ciascun anno del periodo 2004-2007.

105. TIM non condivide la scelta dell'Autorità di stimare il **valore Lordo di ricostruzione della Centrale SL (e link SL-SGU)** prendendo a riferimento il dato di investimento medio nazionale per cliente (pari a circa 214 euro/anno) dichiarato da un costruttore di centrali di commutazione. Ciò in quanto tale valore è riferibile e/o assimilabile alle sole centrali locali in tecnologie Italtel ed Ericsson ma non anche alle centrali locali in tecnologia Alcatel, per le quali il dato di investimento medio per cliente è più alto ovvero pari a circa 1.000 Euro.
106. TIM specifica che questo maggiore investimento medio dell'Alcatel è giustificato dal fatto che tale tecnologia comprende, già a livello locale (SL), le funzionalità di commutazione che le altre due tecnologie demandano in toto alla centrale di rango superiore ovvero SGU. Tale scelta architetture (diversamente dalle altre) consente di "contenere" gli investimenti in flussi per la tratta SL-SGU. Le centrali SL Alcatel sono utilizzate nella rete di Telecom Italia in tutte quelle aree in cui si riscontra un'alta propensione (percentuale) di traffico locale "richiuso" sulla medesima centrale SL.
107. Poiché a livello medio nazionale il traffico locale originato e terminato sulla medesima centrale SL è pari al 5%, riportato sulle sole aree a tecnologia Alcatel tale percentuale del 5% diventa pari al 30%, e pertanto consente di perseguire un significativo contenimento dei costi trasmissivi SL-SGU. Non a caso, infatti, la stessa Autorità osservava, in merito ai *link* trasmissivi SL-SGU, come il proprio modello di valutazione portasse ad un valore medio unitario per cliente di 2,70 euro più alto del valore indicato da TIM di 1,78 euro/mese/cliente. Il valore "più efficiente" valutato da TIM sconta proprio la presenza delle centrali locali Alcatel che consente di evitare investimenti «tecnicamente non efficienti» su quella SL-SGU.
108. Al fine di non penalizzare i risultati di CNSU, TIM richiede all'Autorità di assicurare alla propria valutazione economica (listino fornitore) anche una sostenibilità tecnica: la scelta di adottare un investimento medio di 214 euro, tipico delle centrali SL prive della funzionalità di commutazione, comporta necessariamente di includere, nel calcolo del costo netto della Fonia Vocale, anche



i costi evitabili addizionali della tratta SL-SGU limitatamente alle aree di centrale con presenza Alcatel.

TIM sui costi della TP

109. Con riguardo alle **postazioni di telefonia pubblica che rientrano nel servizio di Fonia vocale (2006 e 2007)** TIM osserva che l'Autorità, nell'ambito del procedimento in oggetto, ha assunto che il costo evitabile di una postazione di telefonia pubblica (PTP) ubicata nel bacino APNR sia uguale a quello di una PTP che concorre al costo netto della Telefonia Pubblica.
110. Tale assunzione è errata, ad avviso dell'operatore, in quanto il mix delle postazioni incluse nelle due fattispecie è assai dissimile: il costo netto del servizio di Telefonia Pubblica include solo ed esclusivamente i costi evitabili ed i ricavi mancati delle PTP non profittevoli appartenenti al Parco Impianti USO; invece i costi evitabili ed i ricavi mancati delle PTP ubicate nel bacino APNR sono riclassificati all'interno del servizio di Fonia Vocale ed includono le PTP profittevoli e non profittevoli, appartenenti o meno al Parco Impianti USO. Il costo delle PTP ubicate nel bacino APNR è escluso dal costo netto del servizio di Telefonia Pubblica (in caso contrario, si configurerebbe un *double counting*).
111. Nello specifico TIM evidenzia che una PTP ubicata nel bacino APNR presenta un costo più alto rispetto alla PTP che concorre al costo netto del servizio di Telefonia Pubblica. Tale maggior costo evitabile è sostanzialmente riconducibile al fatto che il mix si compone per lo più di PTP che registrano maggiori volumi di traffico, vale a dire maggiori ricavi, i quali assorbono – per causalità - maggiori costi per gestione commerciale, per compensi ai gestori, per interconnessione alle altre reti (quote da riversare).
112. L'impatto è quantificabile in un incremento di CNSU di circa 1,8 milioni di euro di costo netto (per le annualità 2006 e 2007).

Gli OAO sui costi della rete di accesso

113. In merito ai **costi evitabili della rete di accesso** funzionali al calcolo della componente di costo netto legata alla Fonia Vocale, alcuni OAO non concordano con l'applicazione, alle aree USO, di un prezzo per l'accesso diverso rispetto ad un prezzo unico nazionale in quanto il costo regolato, definito dall'Autorità per le linee di accesso (in particolare l'ULL) per il periodo di analisi, è unico nazionale. Tale valore tiene, a loro avviso, già in considerazione le diverse caratteristiche della rete e della domanda nelle diverse aree del Paese ed è, pertanto, inclusivo anche dei maggiori costi riscontrabili nelle aree USO. Eventuali maggiori costi di accesso nelle aree USO sarebbero, secondo gli stessi, già remunerati all'interno del canone ULL unico nazionale. Il riferimento corretto sarebbe dato dalla delibera n. 86/15/CONS in cui si definisce un prezzo pari a 8,65 €/mese/linea, in luogo dei prezzi regolati dei singoli anni di riferimento in quanto definiti secondo un approccio a costi storici. Il prezzo *wholesale* del 2010 sopra citato costituirebbe una



stima conservativa rispetto agli anni 2004-2007, oltre che in linea con quanto ottenuto dall'Autorità con l'applicazione del modello ex delibera n. 578/10/CONS agli anni e alle aree in questione.

114. Gli stessi rispondenti richiamano che l'Autorità ha rappresentato, nell'allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, come *“il canone di accesso ULL pagato dagli OAO nel periodo in questione è pari a 8,04 euro/mese per il 2006 e 7,81 euro/mese per il 2007 laddove il costo contabile è pari a 9 euro/mese. Ne deriva, pacificamente, che il canone di accesso versato a livello nazionale è inferiore al costo medio contabile di circa 1,10 euro/mese. Se si effettua una simulazione del calcolo, si osserva che la differenza, sul valore medio nazionale, che si ha escludendo le APNR è di poche decine di centesimi e, quindi, ben inferiore al valore di 1,10 euro succitato. Nello specifico, sulla base del modello LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS si stima che la mancata inclusione delle 1471 APNR determina una variazione di circa 20 centesimi di Euro. Ne consegue che il canone di accesso versato agli OAO comunque non copre i costi delle APNR né, completamente, quelli delle altre centrali”*.” Su tale osservazione, nel rilevare che i prezzi sopra riportati di 8,04 e 7,81 €/mese corrispondono ai prezzi *wholesale* approvati dall'Autorità per gli anni 2006 e 2007, ritengono che nessuna rilevanza possa avere il “costo contabile” di 9 €/mese dovendo, necessariamente, i primi già remunerare i costi sostenuti da TIM.
115. Alcuni OAO non condividono la scelta dell'Autorità di utilizzare il **modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS** avendo tale modello finalità diverse e connesse alla regolamentazione dell'operatore SMP oltre che a fornire incentivi all'infrastrutturazione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato 11 al Codice, *“il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità vigila affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato”*. Si tratta dunque di una partecipazione del mercato al recupero dei costi sostenuti (qualora ritenuti iniqui dall'Autorità) e non invece di una modalità per fornire incentivi di tipo “make-or-buy” al mercato. Pertanto, si ritiene che il costo dell'accesso, pur in una logica di costi correnti come stabilito dalla sentenza CdS n. 4616/2015, debba tenere in considerazione i soli costi evitabili sostenuti da TIM. Lo stesso operatore sottopone dubbi sull'applicabilità, retroattiva, di tale modello ai fini del calcolo dei costi di rete per il Servizio Universale 2004/2007.
116. Per una corretta valorizzazione del costo del capitale, la maggioranza degli OAO intervenuti ritiene debba essere utilizzato l'effettivo grado di ammortamento dei diversi cespiti e non un valore forfettario che ipotizza per ogni anno che ogni cespite sia giunto al 50% della propria vita utile. Gli stessi richiamano che nella Relazione per l'anno 2002 il revisore Europe Economics interviene su tale questione sostenendo che *“l'età media di tali cespiti nel 2002 è tale per cui l'ipotesi del 50 per cento, utilizzata come base dei precedenti esercizi di verifica, è divenuta poco accurata; in altre parole, l'utilizzo di tale regola sottostimerebbe la reale età media dei cespiti e, in questo senso, sovrastimerebbe il valore dei cespiti sui quali è permesso un ritorno relativo al costo del capitale”*. Allo stesso modo, nella



Relazione del 2003 lo stesso revisore sottolinea che “*Nel corso dell’attività di verifica di quest’anno EE ha potuto appurare che Telecom Italia, così come molti altri operatori di telecomunicazioni in Europa, ha un ammontare significativo di cespiti che pur essendo completamente ammortizzati continuano ad essere utilizzati [...]*”⁸. Pertanto, anche volendo considerare in maniera cautelativa che nel 2002 il grado di ammortamento dei cespiti fosse il 50% (per il Revisore è già superiore), per ogni anno dal 2004-2007 l’Autorità dovrebbe calcolare il valore effettivo residuo, tenendo conto degli anni trascorsi a partire dal 2002. A titolo di esempio, se gli armadi di strada hanno una vita utile pari a 9 anni e nel 2002 si assume che il 50% del valore sia stato ammortizzato, ne deriva che il completo ammortamento del cespite avviene nel 2007 (si veda tabella sotto).

117. In aggiunta, gli OAO osservano che l’Autorità ha utilizzato nel modello BU-LRIC descritto nel documento a consultazione valori di vite utili più contenute rispetto a quelle efficienti individuate ed utilizzate nel modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS. Di seguito si riporta in tabella il confronto:

Elemento	Vite Utili utilizzate in consultazione	Vite Utili utilizzate nel modello BULRIC (578/10/CONS)
Raccordo d’abbonato	9 anni	25 anni
Rete aerea in rame	13 anni	20 anni
Rete sotterranea in rame (trincea)	20 anni	25 anni
Rete sotterranea in rame (tubazione)	35 anni	40 anni
Armadi	9 anni	20 anni
Distributori	9 anni	20 anni

A questo proposito alcuni OAO intervenuti richiamano le osservazioni di Europe Economics nella Relazione di verifica 2003 (riportate nella tabella sottostante) sui valori di vite utili maggiori rispetto a quelle proposte da TIM e su alcune tipologie di cespiti.

Elemento	Vite Utili utilizzate in consultazione	Vite Utili proposte da Europe Economics nel 2003
Rete aerea e pali	13 anni	20 anni
Impianti di alimentazione e energia	n.a.	18 anni
Autocommutatori SL	6 anni	12 anni
Cabine nicchie e cupole	n.a.	16 anni
Cartoline d’utente	n.a.	12 anni
Sistemi di gestione	n.a.	7 anni
Rete intelligente	n.a.	7 anni

Sarebbe a loro avviso opportuno che il modello BU-LRIC recepisca la vite utili ritenute efficienti dall’Autorità stessa nel 2010 e congrue dal Revisore nel 2003. A



tale riguardo, alcuni rispondenti evidenziano come le Relazioni del Revisore per gli anni 2001, 2002 e 2003 invitino esplicitamente l'Autorità ad adeguare il costo del capitale impiegato rispetto all'effettivo ammortamento del cespite e le relative vite utili.

118. In particolare, si richiama che nella Relazione del revisore Analysys per la verifica del costo netto del 2001, si chiarisce che *“Telecom Italia ha utilizzato la vita utile contabile dei cespiti per stimare i costi di ammortamento della rete. Tale approccio non è coerente con l'inclusione di tutti i cespiti, inclusi quelli completamente ammortizzati, nel calcolo dei costi di ammortamento. Il motivo di tale incoerenza è che in un modello di costo come quello presentato da Telecom Italia, la vita utile utilizzata dovrebbe essere quella che porta ad un valore nullo dei cespiti al momento della loro sostituzione, altrimenti il modello potrebbe produrre dei costi dovuti a dei cespiti che sono ancora pienamente funzionanti ma che sono già stati completamente ammortizzati negli anni precedenti [...] Raccomandiamo inoltre che in futuro Telecom Italia presenti una metodologia di stima delle vite utili dei cespiti più accurata al fine di evitare la sovrastima dell'ammortamento”*.
119. Si richiama, altresì, che nella Relazione del 2003 Europe Economics sottolinea che *“un processo di consultazione pubblica possa apportare utili elementi informativi al fine di determinare per ciascuna classe di cespiti vite utili che siano coerenti con reali profili di deprezzamento nel contesto del mercato italiano e dello stato attuale della tecnologia nel settore delle telecomunicazioni”*.
120. A tale proposito gli OAO osservano che, sebbene l'Autorità, nell'allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, in relazione alla richiesta del mercato di procedere ad una rivalutazione delle vite utili dei cespiti e ad assumere una percentuale più elevata del 50% dei cespiti assunti come ammortizzati, sostenga di ritenere ragionevole la richiesta, non appare dall'Allegato C alla delibera posta in consultazione che nel modello di costo elaborato abbia proceduto ad effettuare i correttivi appena menzionati.
121. Infine, gli stessi evidenziano come il modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS **includa costi comuni e congiunti** che in una logica di costo correnti evitabili non devono essere remunerati nel servizio universale; in relazione a tale aspetto, invitano l'Autorità a dare evidenza sull'esclusione di tali categorie di costo come previsto dall'Allegato 11 al Codice e dal D.M. 10 marzo 1998.
122. Una ulteriore criticità sarebbe, secondo qualche OAO, rappresentata dal fatto che l'Autorità riferisce in consultazione (par. 107) di non avere contezza **dell'esatto numero di linee presenti (domanda) in 75 delle APNR** incluse nel bacino USO. Tale circostanza assumerebbe, secondo gli stessi, rilevanza dal momento che inficia l'accuratezza delle analisi effettuate dall'Autorità e potrebbe, in linea di principio, comportare l'allocazione di tali aree in geotipi che non corrispondono alla categoria di appartenenza delle stesse e, di conseguenza, un errato dimensionamento degli elementi di rete impiegati per la stima dei costi dell'accesso in tali aree – come ad esempio i km di tracciato in secondaria e primaria, i km di cavi in primaria e secondaria, etc. Gli OAO rispondenti richiedono, pertanto, che tali aree, in assenza di elementi documentali che provino la possibilità di attribuzione delle aree in



questione al bacino USO, vengano in logica cautelativa associate al geotipo che corrisponde al minor costo.

123. Alcuni OAO osservano ancora che l’Autorità non avrebbe fornito al mercato evidenza in merito ai listini impiegati per il **dimensionamento degli elementi di rete impiegati per stimare in ottica BU-LRIC** i costi associati alla rete di accesso e di distribuzione.
124. Anche le ipotesi dell’Autorità in merito alla **valorizzazione del WACC** per il periodo 2004-2007, a parere di alcuni OAO, non sono giustificabili. L’Autorità ha infatti impiegato il costo medio ponderato del capitale regolamentato – pari a 13,5% per gli anni 2004-2005 e a 10,2% per gli anni 2006-2007.
125. Essi richiamano, a tal proposito, l’art. 50 del Codice delle Comunicazioni, in cui si riconosce alle imprese che detengono un significativo potere di mercato un margine sufficiente a recuperare il costo opportunità del capitale impiegato nella produzione di servizi regolamentati stimando il rendimento di un’attività alternativa caratterizzata dallo stesso livello di rischio. Gli investimenti per i servizi inclusi nel servizio universale, essendo questi ultimi offerti in regime di monopolio, per loro propria natura sono caratterizzati da un profilo di rischio nullo o in ogni caso marginale. Non ritengono giustificabile in tale contesto un tasso di rendimento del capitale investito analogo a quello riconosciuto a livello nazionale per i servizi oggetto di regolamentazione. Laddove l’Autorità decidesse di utilizzare una stima del costo dell’accesso valutato nelle sole aree USO, dovrebbe necessariamente utilizzare un valore del costo del capitale che sia rappresentativo delle caratteristiche del mercato in tali aree, e, in presenza di un profilo di rischio più basso, l’Equity Risk Premium e i beta devono necessariamente assumere un valore molto ridotto. Partendo dunque dal WACC approvato con delibere nn. 344/01/CONS e 4/06/CONS, alcuni rispondenti propongono una stima del costo medio ponderato del capitale modificata adeguando i parametri ERP e Beta, pari a 7,99% nel 2004-2005 e 5,84% nel 2006-2007.
126. L’impiego di un valore del WACC inferiore rispetto a quelli proposti dall’Autorità si rifletterebbe in una sostanziale riduzione dei canoni per le linee di accesso. In particolare, basandosi sull’ipotesi che la riduzione del WACC applicato a un modello BU-LRIC per la determinazione di un canone di un punto percentuale corrisponde a una riduzione di circa 0,5 €/mese/linea, si stima che la riduzione proposta del WACC possa corrispondere ad una riduzione dei canoni di accesso delle linee in aree USO compresa tra 2-3 €/mese/linea.
127. Sul **costo della manodopera** alcuni OAO non condividono l’utilizzo del valore di 46,22 Euro/ora, che modifica l’approccio seguito dall’Autorità nella delibera di consultazione n. 89/18/CIR.
128. Come specificato nella delibera n. 69/08/CIR, l’importo di 46,22 €/h rappresenta un “costo pieno”, ovvero un costo orario del personale tecnico ricaricato dei costi di tutte le attività o dotazioni necessarie al personale per svolgere le proprie funzioni (ad esempio sistemi, autoveicoli attrezzati, uffici, attività di coordinamento e dotazioni del personale). Nello specifico il costo orario comprende:



- il costo orario diretto del personale di rete (28,3 €/h con riferimento al 2007 e sulla base di un consuntivo orario di 1.627 ore persona per anno);
- il costo delle strutture di coordinamento operativo, dotazioni, autoveicoli, immobili, sicurezza (23,3 €/h, da preconsuntivo CoRe 2006).

129. In ottica di allocazione dei soli costi evitabili, gli OAO ritengono che il riferimento per il calcolo dei costi legati alla manodopera sociale debba essere pertanto il costo medio dei tecnici di rete, che può essere assunto pari all'incirca a 28,3 €/h (valore stimato con delibera n. 69/08/CIR) negli anni in discorso, dal momento che il costo orario della manodopera sociale risulta essere fissato dall'Autorità al medesimo livello per tutti gli anni dal 2004 al 2007.
130. In riferimento alla ripartizione tra costi MOS e MOI, gli OAO rilevano che per evitare una sovrastima del costo effettivo sia necessario tenere in adeguata considerazione che in una percentuale significativa di casi gli interventi di manutenzione sono svolti da Imprese System. Si invita pertanto l'Autorità a valutare tale punto, eventualmente effettuando una media pesata tra il costo della manodopera di TIM e quello delle Imprese System.
131. Con riferimento alla **manutenzione correttiva**, alcuni OAO rilevano che il tempo medio di intervento previsto nel modello, e pari a 115 minuti, sia il medesimo previsto nel modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS per la risoluzione di un guasto *retail* POTS+ADSL. Chiedono pertanto all'Autorità di voler provvedere alla revisione e riduzione di tale tempistica al fine di determinare il tempo necessario alla riparazione di un guasto POTS.
132. Con riferimento al **tasso di guasto** adottato per la valorizzazione dei costi di manutenzione, gli OAO rilevano come lo stesso faccia riferimento al tasso obiettivo previsto sulla rete *legacy* di TIM. In considerazione del fatto che il modello costruito dall'Autorità è volto ad identificare i costi che sopporterebbe un operatore efficiente che costruisce *ex novo* la rete di accesso oggi, chiedono l'adozione di un tasso di guasto inferiore e corrispondente ad una rete "nuova".
133. Alcuni OAO non condividono la proposta dell'Autorità di fissare i **costi per l'installazione** (costi una tantum) pari ad una percentuale del 3% del costo netto della Fonia Vocale in quanto la stessa determinerebbe una sovrastima degli stessi. Tale percentuale, secondo gli stessi rispondenti, corrisponderebbe a circa 7 mln €/anno che, sulla base dei contributi di attivazione vigenti per il periodo in questione, corrisponderebbe a circa 100.000 attivazioni/anno, pari a un *churn* del 26% delle linee USO attive, valore a loro avviso non giustificabile in aree di sostanziale monopolio. Come esplicitato dall'Autorità nell'allegato C alla delibera n. 62/19/CIR, i rispondenti richiamano che la percentuale del 3% risulterebbe dal costo medio nazionale, pari 0,81 €/mese/cliente, maggiorato del 40%, per giungere ad un costo evitabile pari a 1,13 €/mese/cliente. Gli OAO rispondenti su tale punto ritengono che i costi UT nazionali regolati già includano i costi relativi ad ogni diversa zona territoriale e pertanto non vadano incrementati per non dimostrare economie di scala e di scopo di cui non potrebbe beneficiare l'operatore incaricato della fornitura del servizio universale. Secondo gli OAO, ipotizzando in via



cautelativa un *churn* del 3%, i costi UT possono essere al massimo dell'ordine dello 0,19 €/mese/cliente per gli anni dal 2004 al 2007.

134. La maggioranza degli OAO intervenuti rileva, in merito ai **costi di gestione commerciale**, che l'Autorità nel documento di consultazione riferisce di ritenere adeguata la percentuale del 3,85% del costo della Fonia Vocale, proposta da TIM per la stima dei costi commerciali. Tale *mark-up* corrisponde a circa 1,46 €/mese/cliente in media.
135. A tale proposito, per dimostrarne l'eccessività, gli OAO prendono a riferimento i costi *wholesale* di "gestione OLO" regolati a livello nazionale negli anni oggetto del presente procedimento di rinnovazione. Gli stessi, a titolo esemplificativo, ammontavano a 0,66 €/mese/linea nel 2006 ai sensi della delibera n. 14/09/CIR; similmente, la CoRe 2006 valuta il costo in 0,62 €/mese/linea. Per tali ragioni i costi di commercializzazione nelle aree USO non dovrebbero, secondo gli stessi, essere superiori a circa 0,62 €/mese/linea. Gli OAO ritengono, in aggiunta, che nelle aree a fallimento di mercato che sono gestite in un monopolio di fatto e dove i servizi offerti sono rappresentati essenzialmente dai servizi voce, i costi commerciali dovrebbero essere più contenuti.
136. In merito ai **costi della centrale di commutazione telefonica**, alcuni OAO sostengono che non sia necessario che tutte le 1.471 centrali siano dotate di una propria centrale di commutazione con un costo corrispondente di circa 70.000€ per impianto, come invece ipotizzato dall'Autorità nel documento Allegato C posto in consultazione, in quanto tali funzionalità potrebbero essere remotizzate in nodi a monte.
137. A tale riguardo, propongono l'introduzione di un fattore di razionalizzazione pari ad 1/16, che rappresenta il rapporto tra numero di centrali SL (10.680) e numero di SGU (628). Pertanto, il costo individuato dovrebbe essere diviso per un numero medio di clienti maggiore (di circa 16 volte).
138. Infine, segnalano che, nell'ambito di un modello efficiente BU-LRIC, non risulta giustificata una differenza di valore negli anni del costo (Capex) della **centrale di commutazione**. Propongono di utilizzare, per tutti e quattro gli anni, il valore inferiore individuato pari a 66.313 €. Tale assunzione secondo gli stessi sarebbe ancor più valida alla luce del valore dichiarato da TIM di 68.000 € medi come si evince al par. 141 dell'Allegato C alla delibera 62/19/CIR.
139. Sempre sui costi della centrale di commutazione, un operatore ritiene invece che tali costi siano già remunerati dalla voce relativa ai costi di occupazione spazi industriali e pertanto vadano espunti dal costo del servizio universale.
140. Sempre in relazione ai costi delle centrali di commutazione, alcuni OAO non condividono l'approccio di fissare **costi operativi efficienti di manutenzione** come percentuale dei CAPEX. Da tale approccio, infatti, ne deriva una incidenza sul canone mensile di accesso che varia con il numero medio di clienti (dal 7% nel 2004 all'11% nel 2007 in funzione delle maggiori economie di scala ottenibili all'aumentare del numero di clienti per centrale). Propongono di fissare i costi



operativi di manutenzione sempre pari al valore del 2004 (pari al 7% del canone ossia 0,29 Euro/mese/cliente).

141. Alcuni OAO fanno notare, invece, come la valorizzazione della componente di **costo link SL-SGU** da parte del revisore (1,81 €/mese/cliente medio, con un valore massimo pari a 1,99 € nel 2007) sia superiore rispetto a quanto dichiarato da TIM e pari, come evidenziato dalla stessa Autorità nel par. 123 dell'Allegato C alla delibera 62/19/CIR, a 1,7-1,8 €/mese/cliente per ogni anno. Chiedono, pertanto, di utilizzare il valore più basso indicato da TIM, ossia 1,7 €/mese/cliente.
142. Alcuni OAO chiedono, sui **costi di interconnessione**, che si tenga conto del fatto che in logica evitabile, ipotizzando l'assenza dell'obbligo di SU (controfattuale), TIM avrebbe comunque offerto un servizio di telefonia ad una porzione pari al 5% dei clienti afferenti alle aree USO (che nello scenario controfattuale si trasferirebbero in aree servite, come ipotizzato dal Revisore nella Relazione 2006 a pag. 20). Su questo punto, sebbene la consultazione indica chiaramente che i ricavi mancati sono stati decurtati di una percentuale pari al 5% dei ricavi da traffico uscente e dell'1% dei ricavi da traffico entrante, non c'è invece menzione riguardo al corrispondente decurtamento dei costi. A tale proposito osservano che nelle Relazioni per gli anni 2006 e 2007, prese a riferimento anche per il calcolo del costo netto della Fonia Vocale per gli anni 2004 e 2005, il Revisore BDO ritiene appropriato procedere ad un abbattimento dei costi di interconnessione per il traffico di sostituzione nella misura del 5% per tenere in considerazione il fatto che nel controfattuale solo il 95% del traffico uscente sarebbe perso. Si chiede, pertanto, di adottare il descritto efficientamento per i costi di interconnessione alle reti degli OAO nella misura del 5%.
143. Alcuni OAO dissentono dalla stima proposta dall'Autorità sui **costi di energia** in quanto non ritengono corretto utilizzare il consumo medio per cliente relativo agli anni 2013-2016 per stimare il consumo per gli anni 2004-2007, essendo cambiati non solo gli apparati impiegati ma anche la tipologia di servizi offerti che richiedono, a loro avviso, un consumo di energia maggiore (servizi principalmente voce vs. servizi orientati ai dati e a banda larga). Inoltre, secondo gli stessi, le centrali di TIM ubicate nelle aree urbane assorbono maggiore energia elettrica rispetto a centrali in aree USO in quanto nelle prime vengono offerte maggiori tipologie di servizio, quali ad esempio servizi per gli utenti non residenziali, i servizi broadband, i servizi di co-locazione verso altri operatori, i rilegamenti verso le stazioni radio-mobili, etc.
144. A tale proposito gli operatori intervenuti ricordano che la stessa Autorità, nella definizione dei canoni dei servizi di accesso, stima un consumo di energia pari a 0,5 €/mese/cliente per quanto riguarda il servizio WLR e pari a 0,82 €/mese/cliente relativamente al servizio Bitstream, mostrando un rapporto di consumo tra i due servizi è pari a $0,50/0,82 = 0,61$. A ciò aggiungono che occorrerebbe tener conto del fatto che le dimensioni delle centrali ubicate in aree urbane sono significativamente superiori rispetto a quelle presenti nelle aree del bacino APNR, con conseguenti minori consumi per il condizionamento.



145. Gli stessi operatori propongono un correttivo in riduzione rispetto al valore proposto dall'Autorità in consultazione per gli anni 2004-2007 pari almeno al rapporto 0,61 sopra evidenziato e, conseguentemente, un costo per l'energia nel periodo in oggetto pari a 0,33-0,41 €/mese/cliente.
146. Con riferimento al **costo impiantistico per l'energia** alcuni operatori intervenuti ritengono necessario un adeguamento relativamente ai costi del capitale ed alla vita utile residua del bene. Gli impianti in discorso sarebbero, a loro dire, stati realizzati da TIM in un periodo sicuramente precedente il 1999, anno a partire dal quale è stato instaurato il meccanismo di ripartizione degli oneri tra TIM e gli OAO dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio universale. Da questo punto di vista, l'ipotesi di base utilizzata dall'Autorità nella presente consultazione per cui il valore ammortizzato del cespite corrisponde al 50% del valore dell'investimento non sarebbe realistica. Si segnala inoltre come nella valutazione dell'Allegato C a pag. 37 sembra non essere stata inserita nel calcolo la vita utile del bene: infatti il valore di 0,72 €/mese per il 2004 corrisponde alla divisione dell'ammortamento (181 mln €) e del costo del capitale (29 mln €) per il solo numero di clienti, non considerando appunto la relativa vita utile del cespite, fondamentale per la corretta valorizzazione del costo del capitale. Pertanto, per ogni anno dal 2004 al 2007 l'Autorità dovrebbe calcolare il valore effettivo residuo, tenendo conto dell'ammortamento incrementale anno su anno. Gli stessi richiamano che Europe Economics, nella Relazione di verifica del costo netto per l'anno 2003, indicava una vita utile per gli impianti di alimentazione ed energia pari a 18 anni. Ipotizzando in maniera cautelativa che il cespite sia a non meno dei 2/3 della sua vita utile e che la vita utile del bene sia cautelativamente pari a 18 anni, applicando il WACC sopra proposto per gli anni 2004 e 2005 e per gli anni 2006 e 2007, la valorizzazione della componente di costo impiantistico per l'alimentazione ed il condizionamento risulterebbe pari a 0,06 €/mese/linea per gli anni 2004-2007.
147. Un rispondente evidenzia che l'Autorità effettua una valutazione dei **costi di gestione ed ammortamento degli immobili** corrispondenti agli Stadi di Linea sulla base di un costo nazionale al mq. Per fare ciò somma i costi relativi alla superficie lorda utilizzata a quelli relativi al servizio di *security* con presidio. Un gruppo di operatori ritiene che le centrali in aree USO non **siano provviste di un presidio**, pertanto tale voce dovrebbe essere eliminata dal computo dei costi evitabili. Secondo gli stessi, dall'osservazione della tabella a pag. 38 dell'Allegato C, i costi di presidio sarebbero essere stati allocati mediante un driver errato ossia, invece di ripartire per 6,7 mln di mq, l'Autorità utilizza nella stima del costo evitabile un *driver* pari solo 3,5 mln/mq. Eliminando dal computo i costi relativi ai servizi di presidio, si giungerebbe ad un costo pari a 109,97 €/mq per il periodo 2004-2005 e pari a 104,31 €/mq per gli anni 2006-2007 contro 122,1 €/mq ipotizzati dall'Autorità.
148. In merito al paragrafo 5.4 "*Costi di occupazione spazi industriali*", al punto 134 del documento di consultazione l'Autorità riporta informazioni desunte dalla CoRe 2004 di Telecom Italia. Un rispondente rileva che il costo industriale (345.916.000 €) e il capitale impiegato netto (611.389.010 €) sono stati considerati sempre costanti (come indicato ai punti 135 e 138 dell'allegato C alla delibera n.



62/19/CIR) anche per gli anni successivi al 2004, cioè per gli anni 2005-2006-2007, senza applicare invece i rispettivi equivalenti valori per quegli anni.

149. Lo stesso gruppo di operatori considera inappropriata l'**attribuzione di uno spazio** di 45 mq per una centrale in area USO; si ritiene invece che il valore da prendere a riferimento sia 9 mq come dichiarato dalla stessa TIM nella delibera n. 139/12/CIR. Applicando come riferimento per lo spazio industriale occupato dalle centrali SL ubicate in aree USO il valore di 9 mq, risulta un costo di 0,24 €/mese/cliente per gli anni 2004 e 2005 e pari a 0,25 €/mese/cliente per gli anni 2006 e 2007. Un altro operatore, al contrario, considera ragionevole uno spazio medio di circa 20 mq.
150. Gli OAO intervenuti chiedono, come indicato nell'allegato B di cui alla delibera n. 62/19/CIR, di conoscere se sia stata condotta una specifica analisi volta ad accertare che i **profitti delle aree USO divenute remunerative** negli anni dal 2004 al 2007 siano stati portati a riduzione del costo netto come previsto dall'art. 5 comma 4 della delibera 14/02/CIR. Non vi è in proposito alcuna indicazione sul punto nell'allegato C alla delibera di consultazione.
151. Al riguardo richiamano che l'Autorità, nell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, per gli anni 2006 e 2007 ha rilevato di avere *“effettuato una verifica della percentuale di APNR divenute remunerative ottenendo i seguenti risultati. Il numero delle centrali remunerative è poco inferiore a 50 unità. La corrispondente differenza tra ricavi e costi (circa 1,8 mln/euro) è stata portata a riduzione del Costo Netto della Fonia Vocale”*.
152. In conclusione, sulla base delle rettifiche distintamente sopra indicate, un gruppo di operatori giunge ad individuare un costo evitabile associato alla componente Fonia Vocale compreso tra 16,51 e 17,34 €/mese/cliente nel periodo in oggetto, in riduzione in media del 56% rispetto alle stime dell'Autorità.

Gli OAO sui ricavi mancati

153. Con riferimento alla componente di **ricavi mancati** per la Fonia Vocale stimata dal Revisore per il 2004 e il 2005, un gruppo di OAO solleva le seguenti osservazioni:
- nella relazione del 2005, BDO specifica la tipologia di ricavi non allineati con la CoRe; il medesimo grado di dettaglio non è invece presente nella Relazione di verifica del costo netto sostenuto da TIM nel 2004. Si invita pertanto l'Autorità a verificare che tutte le categorie di ricavo mancato presenti nelle relazioni per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 siano riconciliate con i dati desumibili dalla contabilità regolatoria;
 - risulta inoltre dalla Relazione del 2004 a pag. 8 che i ricavi da ULL vengono allocati alle singole ASL utilizzando il numero di linee ULL da “file interno” di TIM del 2006 e non comunque dell'anno di riferimento. Si ritiene essenziale che vengano impiegati dati certificati (e non stime



interne di TIM) e relativi all'anno 2004 per la stima di tale componente di ricavo mancato;

- con riferimento ai **ricavi da servizi xDSL**, risulta che siano state computate sia nel 2004 che nel 2005 solo le utenze residenziali e non anche la clientela affari: nel 2005 la correzione è stata effettuata, nel 2004 non è chiaro dalla Relazione del Revisore se siano successivamente stati inclusi nel computo anche i ricavi mancati da servizi xDSL per l'utenza non residenziale;
- in relazione ai **ricavi da canone per utenti su trasmissione dati**, il prezzo per utenza è calcolato in modo tale che il totale sia riconciliabile con la CoRe, tenendo conto che il 43% nel 2004 e il 44% nel 2005 dei circuiti a 2 Mbit/s sono stati esclusi dal calcolo dei ricavi mancati in quanto forniti con l'accesso in fibra. La stima dal 43% è stata calcolata sulla base dei dati 2005 e 2006. Non sarebbe corretto escludere tali categorie di ricavo in quanto tali ricavi sono stati percepiti in aree USO e devono dunque essere computati indipendentemente dal fatto che siano stati forniti con accesso in fibra;
- non si condivide che, per tutte le categorie di ricavo individuate, il relativo ammontare sia diminuito per tenere in considerazione l'effetto delle **perdite su crediti**. Si rileva in tal senso che tutti gli operatori presentano perdite su crediti, essendo le stesse insite nel rischio di impresa e non si ritiene giustificabile che siano gli operatori alternativi a sobbarcarsi del relativo onere derivante dalla conseguente sottostima dei ricavi da includere nel computo del CNSU. Si sottolinea, in primo luogo, che nel D.M. del 1998 sul "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" non si fa riferimento alla possibilità per il fornitore del servizio universale di abbattere l'ammontare dei ricavi mancati in ragione dell'esistenza di perdite su crediti. Si ritiene che le **perdite su crediti** non debbano essere portate a riduzione dei ricavi mancati, anche in considerazione del fatto che le stesse sono portate in deduzione delle imposte in caso di perdita accertata (come sicuramente avviene per gli anni in questione dal momento che sono passati più di 10 anni), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 101, 106 e 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
- si rileva inoltre come non siano stati inclusi nel computo dei ricavi mancati "i **ricavi da canoni di abbonamento a servizi di trasporto dedicato**" presenti invece nella relazione del 2004 e 2005 di Europe Economics (pag. 31); nell'Allegato C alla delibera 62/19/CIR, relativamente alla stima dei costi evitabili per la componente di costo link SL_SGU, l'Autorità dichiara che in 605 SL su 1471 TIM commercializza linee affittate (terminating): non risulta tuttavia che i corrispondenti ricavi siano stati inclusi;
- con riferimento ai **ricavi da traffico uscente netto**, non risulta dalle relazioni di BDO 2004-2005 che vengano considerati i "canoni da



abbonamento ai pacchetti tariffari calcolati per ogni area SL” come invece risulta dalla Relazione EE del 2004 e 2005 a pag. 31;

- in relazione ai **ricavi da contributi una tantum**, non essendo specificato nelle relazioni del Revisore, si chiede che l’Autorità dia evidenza delle categorie incluse e, in ogni caso, si ritiene opportuno che tutti i ricavi per i contributi UT – quali ad esempio attivazione, migrazione, cessazione, variazione dei profili, etc. – siano inclusi;
- qualora nelle APNR siano stati applicati da TIM **sconti o promozioni** rispetto ai prezzi base delle offerte nazionali, nella forma di riduzioni di prezzo per gli utenti di canoni o contributi (eventualità sicuramente verificatasi dal momento che TIM avrà applicato nelle aree in oggetto perlomeno le medesime promozioni e scontistiche presenti a livello nazionale sulle proprie offerte retail), non si ritiene opportuno che gli OAO debbano farsi carico di sussidiare tali promozioni o sconti tramite il meccanismo di ripartizione dell’onere previsto dall’art. 3 comma 2 dell’Allegato 11 al Codice, in quanto trattasi di libere scelte commerciali dell’*incumbent*. Pertanto, si richiede che TIM non applichi nelle aree USO le offerte commerciali *retail* nazionali approvate dall’Autorità (anche perché trattasi di periodi passati), bensì che i mancati ricavi retail da tali promozioni e scontistiche vengano stimati e sommati ai ricavi complessivi in modo tale che non vengano indebitamente applicati alla ripartizione del costo netto.

154. In conclusione, un gruppo di rispondenti, apportando gli efficientamenti proposti nei precedenti paragrafi in relazione ad ognuna delle categorie di costo incluse nel calcolo del costo netto della Fonia Vocale, a parità di ricavi mancati, ottiene un costo netto associato alla componente Fonia Vocale sempre negativo e compreso tra - 79 mln € e -87 mln € nel periodo in oggetto.

	COSTO NETTO TOTALE FV - PROPOSTA DELLE SCRIVENTI			
	2004	2005	2006	2007
Costi evitabili	104.342.760	95.442.886	94.067.255	92.754.373
Riduzione % costi evitabili vs. del. 62/19/CIR	-54%	-57%	-55%	-57%
Ricavi mancati	188.900.000	173.870.000	170.162.392	171.111.258
Costo Netto Fonia Vocale	- 84.557.239	- 78.427.113	- 76.095.136	- 78.356.884

Gli OAO sui costi della TP

155. Un gruppo di operatori intervenuti ritiene opportuno portare all’attenzione dell’Autorità alcuni efficientamenti ritenuti necessari da applicare ad alcune categorie di **costo evitabile associate alla Telefonia Pubblica** e riportate nell’allegato C alla presente consultazione. A tal proposito, richiedono che tutti gli efficientamenti proposti di seguito per i costi evitabili per gli anni 2006 e 2007 vengano tenuti in debita considerazione anche per gli anni 2004 e 2005, per i quali



l'Autorità non ha fornito dettagli sulle singole componenti di costo che concorrono alla definizione del costo netto della Telefonia Pubblica:

- rivalutazione complessiva delle vite utili dei cespiti e assunzione di una percentuale più elevata del 50% dei cespiti assunti come ammortizzati, come proposto per le componenti di costo della Fonia Vocale,
- adeguamento delle vite utili utilizzate dall'Autorità in modo che siano maggiormente allineate all'effettiva vita del bene. In particolare, nelle relazioni del Revisore relative al costo netto per gli anni 2006 e 2007, si fa riferimento alla quota di ammortamento dei sistemi informatici e di gestione e si riferisce che l'ammontare totale dell'ammortamento è calcolato sulla base di una vita utile del cespite pari a 6 anni,
- abbattimento, per gli anni 2004-2007, dei costi di interconnessione per un ammontare pari al 5% per tenere in considerazione il traffico di sostituzione pari a 2,52 €/PTP per l'anno 2006 e di 4,25 €/PTP per l'anno 2007; analogamente per gli anni 2004-2005,
- annullamento dei costi annui di gestione commerciale delle PTP, in ragione dell'assente o assoluta marginalità dei costi che possono essere associati alla gestione commerciale di una postazione di telefonia pubblica. Non si ritiene giustificabile l'incremento di 4 punti percentuali dal 2006 al 2007 e si chiede all'Autorità che effettui le opportune verifiche volte a giustificare l'incremento registrato per tale categoria di costo, sproporzionato rispetto al costo sostenuto per la componente Fonia Vocale, che ammonta secondo la proposta dell'Autorità al 3,85% del totale del costo,
- suddivisione dei costi commerciali complessivi di TIM per ogni anno per ogni linea di accesso, incluso le linee di accesso che rilegano le cabine telefoniche che pertanto devono prevedere un costo commerciale non superiore a 0,62 €/PTP/mese (ossia 7,44 €/PTP/anno), in linea con quanto proposto per i costi della Fonia Vocale, rispetto ad un costo di 45,45-73,71 €/PTP/anno ipotizzato dall'Autorità,
- i costi di manutenzione e installazione del raccordo d'abbonato sono già inclusi nel canone di accesso e pertanto il loro inserimento nella valutazione del costo della Telefonia Pubblica costituisce un *double-counting*.

156. In conclusione, apportando gli efficientamenti sopra evidenziati solo per le voci di costo per cui sono stati forniti adeguati dettagli, alcuni OAO rappresentano, nella seguente tabella, il ricalcolo del CNSU.



COSTO EVITABILE Telefonia Pubblica - €/PTP/anno	2006 Proposta Scriventi	2006 delibera 62/19/CIR	2007 Proposta Scriventi	2007 delibera 62/19/CIR
Costi operativi - raccordo in rame				
Installazione MOI RA	0,0	0,0	0,0	
Installazione MOS RA	0,0	57,3	0,0	5,7
Manutenzione MOI RA	0,0	0,0	0,0	0,0
Manutenzione MOS RA	0,0	31,3	0,0	5,7
Totale costi operativi - apparecchi, cabine e loro dotazioni				
Manutenzione apparecchi e loro dotazioni	15,6	15,6	0,0	0,0
Pulizia apparecchi e loro dotazioni	10,4	10,4	0,0	0,0
Manutenzione MOI Impianti TP	20,8	20,8	51,0	51,0
Costi annuali energia	15,6	15,6	28,4	28,4
Canone Occupazione Spazi	5,2	5,2	11,3	11,3
Totale ammortamenti - apparecchi, cabine e dotazioni, etc.				
Ammortamento apparecchi e loro dotazioni	93,7	140,6	105,8	158,8
Ammortamenti Sist Inf e Sist Gestione	6,9	10,4	7,6	11,3
Materiali manutenzione impianti	6,9	10,4	11,3	17,0
Amm - Raccordo Abbonato	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammortamenti attacco d'utente	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale costo del capitale - apparecchi, cabine, cartolina, etc.				
Costo del capitale apparecchi e loro dotazioni	62,5	62,5	73,7	73,7
Costo del Capitale RA	0,0	0,0	0,0	0,0
Costo del Capitale sistemi di gestione	0,0	0,0	0,0	0,0
Costo Capitale Attacco d'utente	0,0	0,0	0,0	0,0
Totali partite correlate ai ricavi della TP				
Costi di interconnessione	49,5	52,1	80,8	85,1
Costo annuo gestione commerciale	7,4	46,9	7,4	73,7
Costi per compensi a gestori	20,8	20,8	28,4	28,4
Perdite per furti ammanchi	5,2	5,2	17,0	17,0
Totale	320,6	505	422,8	567

157. Poiché il costo netto per la componente del CNSU delle PTP è dato dalla somma delle singole PTP effettivamente in perdita ubicate all'interno del Parco Impianti USO definito ex delibera 290/01/CONS, alcuni OAO ritengono opportuno far notare che in presenza di apparecchi di TP non USO – offerti secondo una logica puramente commerciale – installati in prossimità di quelli appartenenti all'insieme minimo, non risulta possibile apprezzare quanta parte dei ricavi di tali postazioni sia condivisa con le PTP censite ai fini USO.

158. Risulta dunque essenziale per tali operatori che l'Autorità valuti opportunamente l'influenza degli apparecchi di Telefonia Pubblica in eccesso, rispetto agli obblighi di servizio universale, al fine di valutare eventuali benefici conseguiti da TIM in qualità di fornitore del servizio universale. In particolare, qualora TIM non avesse installato PTP in eccesso rispetto a quanto previsto dalla normativa, gli apparecchi compresi nel Parco Impianti USO avrebbero potuto mostrare un maggiore grado di profittabilità e non essere pertanto ammesse a finanziamento.

159. A tale proposito rappresentano che già a partire dalla relazione per la valutazione per il costo netto per l'anno 2002, Europe Economics ha ritenuto opportuno procedere alla re-imputazione di parte dei ricavi delle postazioni in eccesso (non USO) alle postazioni telefoniche incluse nel parco impianti USO. Inoltre, nell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR (valutazione del CNSU per l'anno 2003), l'Autorità, condividendo l'approccio seguito dal revisore in sede di valutazione, precisa infatti che la "metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica prevede che parte dei ricavi degli ATP in eccesso siano attribuiti in riduzione del relativo costo netto" (punti 111-112).

160. Evidenziano che anche se il revisore nel 2006 e nel 2007 dichiara che "il modello di TI calcola tali ricavi da ricarico in maniera puntuale", né nella relazione né nel documento posto in consultazione risulta possibile apprezzare la stima dei ricavi da



ricarico esclusi dal revisore, in quanto tale rettifica non sarebbe quantificabile per gli anni 2006 e 2007 (pag. 27 delibera 89/18/CIR).

161. In conclusione, alcuni OAO intervenuti valutano, entrando nel merito della componente di TP, così come calcolata nell'ambito delle delibere parzialmente annullate (153 e 139), e apportando gli efficientamenti proposti nei precedenti paragrafi in relazione ad ognuna delle categorie di costo incluse nel calcolo del costo netto della Telefonia Pubblica, a parità di ricavi mancati, un costo netto associato alla componente Telefonia Pubblica compreso tra -500.000 € e 2.680.000 € nel periodo in oggetto in riduzione in media del 94% rispetto alle stime dell'Autorità.

	COSTO NETTO TOTALE TP - PROPOSTA DELLE SCRIVENTI			
	2004	2005	2006	2007
Costi evitabili	14.041.500	16.902.240	11.175.990	23.228.538
<i>Riduzione % costi evitabili vs. del. 62/19/CIR</i>	<i>-31%^(*)</i>	<i>-31%^(*)</i>	<i>-37%</i>	<i>-25%</i>
Ricavi mancati	11.360.000	17.449.000	11.543.985	22.609.359
Costo Netto Telefonia Pubblica	2.681.500	- 546.760	- 367.995	619.179

162. In relazione al capitolo 5 dell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR, in generale alcuni degli operatori intervenuti hanno riscontrato, soprattutto con riferimento alle tabelle di sintesi, una non chiara e univoca corrispondenza tra i valori riportati e quelli omologhi presenti nel corpo del documento, in paragrafi precedenti dedicati alla descrizione puntuale dell'item.

163. In particolare, un operatore non ha rilevato nel testo a cosa sono dovute le differenze riscontrate:

- per l'anno 2004: nel par. 5.4 è riportato il valore 1,31 mentre nella tabella di sintesi, apparentemente per lo stesso item è riportato il valore di 1,27;
- per l'anno 2005: nel par. 5.4 è riportato il valore 1,44 mentre nella tabella di sintesi, apparentemente per lo stesso item è riportato il valore di 1,40;
- per l'anno 2006: nel par. 5.4 è riportato il valore 1,41 mentre nella tabella di sintesi, apparentemente per lo stesso item è riportato il valore di 1,38.

1.4 Valutazioni conclusive dell'Autorità sulle rettifiche dei costi di Fonia Vocale di Telecom Italia

TIM sulla presunta modifica della metodologia vigente di cui alla delibera n. 28/07/CIR

164. In merito alle osservazioni di TIM sul tema in oggetto, riportate nei paragrafi 55 - 69 si precisa quanto segue.

165. In un'ottica "ora per allora", i criteri metodologici da utilizzare per il calcolo del costo netto 2004-2007 sono forniti dall'**art. 5 dell'Allegato 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche** allora vigente.



L'art. 5 (**Calcolo del costo netto**) stabilisce che:

*Il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, **prospettici incrementali di lungo periodo**, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui al Capo IV del Titolo II del Codice.*

166. Ai fini del predetto calcolo l'Autorità tiene anche conto di **un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato**. Inoltre, si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

- a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle **aree non remunerative** ed ai servizi non remunerativi;
- b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
- c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
- d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
- e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;
- f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi, tra i quali:
 - 1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
 - 2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.

167. L'Autorità ha, con delibera n. 14/02/CIR (USO 2001), stabilito (approvando quelli proposti da Telecom Italia) dei criteri per l'individuazione *ex ante* delle centrali locali potenzialmente non remunerative (APNR, Aree Potenzialmente Non Remunerative)¹⁸. Nello specifico il par. 6.1 della citata delibera riporta quanto segue: *L'Autorità inoltre, sulla base della valutazione della società Analysis, ritiene che il futuro calcolo del costo netto della telefonia vocale dovrà essere*

¹⁸ *Nell'attività di verifica Analysis ha ritenuto che la proposta metodologica di Telecom Italia di stabilizzare nel tempo il numero delle aree SL e delle aree armadio potenzialmente non remunerative sia ragionevole per stabilire a priori se un'area può essere qualificata come potenzialmente non remunerativa e pertanto evitabile (ex-ante) da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale. In merito agli aspetti metodologici, Analysis ha anche accertato che la metodologia proposta ha due rilevanti implicazioni: la prima è che la ricerca di aree non remunerative per gli anni seguenti, a partire dal calcolo del costo netto 2002, potrà essere effettuata solo sulle aree non remunerative determinate attraverso la metodologia applicata per l'anno 2001. La seconda implicazione è che, qualora un'area non remunerativa nel 2001 diventi successivamente profittevole, tale profitto dovrà essere portato a riduzione del costo netto delle aree non remunerative.*



effettuato sul bacino di aree non remunerative identificato per il calcolo del costo netto dell'anno 2001 da Analysys e che la sopraggiunta profittevolezza nel corso degli anni di aree non remunerative appartenenti al suddetto bacino dovrà essere portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.

168. Infatti, l'art. 3, comma 7, del d.P.R. n. 318/97 e l'art.4, commi 2 e 3, del D.M. 10 marzo 1998 prevedono che il calcolo del costo netto sia determinato individuando i costi prospettivi incrementali il cui riferimento temporale è il lungo periodo. L'Autorità ritiene pertanto che il bacino individuato per il costo netto del 2001, ovvero le 1471 aree identificate dalla società Analysys, costituiscano il **riferimento per il calcolo del costo netto della telefonia vocale relativo agli anni 2002 e 2003.**

169. Da quanto sopra emerge che per il 2001 **e per gli anni a venire (2002 e 2003)** le APNR sono quantificate in 1.471, individuate sulla base di specifici criteri dalla delibera n. 14/02/CIR e che la sopraggiunta profittevolezza nel corso degli anni di aree non remunerative appartenenti al suddetto bacino dovrà essere portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.

170. Il modello di calcolo dei costi evitabili delle aree non remunerative è incrementale di lungo periodo (LRIC). In questo modo il costo netto della fonia vocale viene calcolato solo in queste aree. Per gli anni 2001-2003 le APNR sono 1471. I criteri con i quali le stesse sono state individuate sono i seguenti¹⁹:

- SL (Stadi di Linea) in Comuni con meno di 10.000 abitanti;
- Cittadini in tali aree con reddito inferiore alla media nazionale;
- Percentuale di utenza affari inferiore alla media nazionale;
- Perdita subita da Telecom Italia nella fornitura del servizio superiore a circa 2.500 Euro/SL.

171. Nella delibera n. 16/04/CIR (di valutazione del costo netto USO 2002) l'Autorità svolge alcune importanti considerazioni in relazione ad alcuni rilievi metodologici del revisore Europe Economics:

1. *Le osservazioni degli operatori espresse nell'ambito della consultazione pubblica non hanno apportato contributi innovativi in termini giuridici ed economici rispetto alle valutazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica in merito al problema della stabilizzazione del processo di calcolo del costo netto. L'Autorità, infatti, già nell'ambito della consultazione pubblica aveva valutato e considerato corretti dal punto di vista economico gli aggiustamenti metodologici apportati da Europe Economics. L'Autorità,*

¹⁹ L'Autorità ha poi, con delibera 1/08/CIR, voluto rivedere i **criteri di individuazione di tali aree**. Con i nuovi criteri le stesse si riducono a circa 600. Ciò determina, potenzialmente, una riduzione del costo netto della Fonia Vocale. **Ulteriore innovazione introdotta dalla delibera n. 1/08/CIR è l'utilizzo dei costi storici**, da bilancio civilistico, in luogo del modello bottom-up a costi correnti di rimpiazzo, per fissare i costi di rete necessari al servizio di fonia vocale. Come detto, l'Autorità, una volta adottato tale delibera, ha ritenuto di applicarla retroattivamente per il calcolo del costo netto del servizio universale 2004-2007.

Telecom Italia ha impugnato tale applicazione retroattiva. Al termine del contenzioso giuridico il Consiglio di Stato ha stabilito che i nuovi criteri vanno applicati dal 2008 compreso e che, per gli anni precedenti, vanno applicati i criteri allora vigenti. Ed infatti poi l'Autorità ha applicato i nuovi criteri per il calcolo del costo netto 2008-2009 avvenuto con delibera n. 88/18/CIR.



tuttavia, aveva rilevato che tali aggiustamenti avrebbero comportato la modifica del bacino di aree non remunerative contravvenendo così a quanto stabilito dalla delibera n. 14/02/CIR.

2. *Le rettifiche apportate da Europe Economics al valore netto di sostituzione, alle minusvalenze e al metodo di valorizzazione degli ammortamenti rappresentano un elemento di discontinuità metodologica rispetto alla metodologia adottata per il calcolo del costo netto degli anni 1998-2001. L'applicazione della nuova metodologia di calcolo introdotta da Europe Economics ha così comportato un impatto significativo nella modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative stabilito dall'Autorità con la delibera n. 14/02/CIR per il calcolo del costo netto 2001. L'Autorità, infatti, con tale delibera aveva provveduto ad identificare geograficamente e a definire numericamente le aree potenzialmente non remunerative. Sulla base di tale provvedimento Telecom Italia era obbligata a ricercare le aree effettivamente non profittevoli solo all'interno del bacino di aree potenzialmente non remunerative per un periodo non inferiore a 24 mesi.*
3. *Per tale ragione l'Autorità non ritiene sussistano i presupposti per modificare l'orientamento relativo ai cambiamenti della metodologia di calcolo espresso con la delibera n. 2/04/CIR.*
4. *L'Autorità considera che i suddetti cambiamenti metodologici costituiscano un miglioramento del calcolo del costo netto che, tuttavia, necessitano di essere valutati all'interno di un più ampio e sistematico processo di revisione metodologica. L'Autorità ritiene, pertanto, che le valutazioni espresse da Europe Economics debbano essere considerate come raccomandazioni da applicare all'attività di verifica del calcolo del costo netto 2003. A tale riguardo l'Autorità considera opportuna una revisione della metodologia di calcolo nel corso dell'attività di verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2003.*

172. Nella delibera relativa al costo netto USO 2003, delibera n. 28/07/CIR, in premessa, l'Autorità rileva che Europe Economics, analogamente all'esercizio di verifica del costo netto 2002, ha apportato delle modifiche alla valorizzazione del capitale impiegato, utilizzando il valore residuo medio dei cespiti desumibile dai dati di contabilità. Europe Economics ha altresì introdotto, nell'esercizio di verifica dell'anno 2003, un ulteriore cambiamento metodologico relativo ai cespiti completamente ammortizzati.

Al paragrafo 79 della stessa delibera l'Autorità riporta che *Europe Economics ha apportato delle rettifiche al calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Tali rettifiche sono separate in funzione della natura della modifica apportata e sono distinte in rettifiche metodologiche e rettifiche alle tecniche di calcolo e dati di input. Più in particolare, Europe Economics ha inteso da un lato confermare i cambiamenti metodologici concernenti la valorizzazione del capitale impiegato, già applicati per il calcolo del costo netto 2002, e dall'altro ha introdotto nuove modifiche metodologiche relative alla vita utile dei cespiti. A tale proposito,*



Europe Economics nel corso delle attività di verifica ha rilevato che talune categorie di cespiti risultavano totalmente ammortizzate anche se in esercizio. Europe Economics ha quindi proceduto ad allungare le vite utili dei cespiti al fine di riflettere il maggior utilizzo del cespite rispetto ai piani di ammortamento di Telecom Italia.

173. L'Autorità conclude, nella citata delibera, che le modifiche metodologiche di cui sopra, per il 2003, sono state sottoposte a consultazione pubblica con la delibera n. 22/06/CIR in quanto ***Tali cambiamenti hanno un impatto significativo sui criteri di calcolo del costo netto e pertanto, l'Autorità ritiene che i suddetti cambiamenti metodologici debbano essere oggetto di un processo di consultazione pubblica e non introdotte nel calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio contabile 2003***²⁰.
174. Aggiunge inoltre che [c]ome già valutato nelle delibere n. 16/04/CIR e 22/06/CIR, l'applicazione dei cambiamenti metodologici apportati da Europe Economics comporta la modifica del bacino di aree potenzialmente non remunerative identificato dalla delibera n. 14/02/CIR, nell'ambito della verifica del costo netto per l'esercizio 2001²¹.
175. Rileva infatti l'Autorità nella medesima delibera che [g]li ***aggiustamenti apportati da Europe Economics oltre a comportare modifiche metodologiche del calcolo del costo netto, implicano la modifica del numero di aree potenzialmente non remunerative all'interno delle quali Telecom Italia è tenuta a valutare la profittabilità o meno del servizio di telefonia vocale offerto in regime di servizio universale. In ragione di tale modifica, l'Autorità, pur ritenendo necessario procedere, a partire dal 2004, ad una revisione dei criteri d'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative nonché di calcolo del costo netto, non reputa tuttavia sussistere i presupposti per modificare l'orientamento relativo ai cambiamenti della metodologia di calcolo per il costo netto 2003, considerato che eventuali modifiche alla metodologia possono avere impatto sul bacino delle aree non remunerative che, come previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, doveva rimanere "congelato" per almeno 24 mesi***²².
176. Ricapitolando:
- L'Autorità ha fissato dal 2001, e per due anni (2002 e 2003), la definizione delle APNR, corrispondenti a 1471 SL che compongono il costo netto della Fonia Vocale USO.
 - Le aree in perdita vanno ricercate all'interno di questo insieme e i profitti di quelle non più in perdita sono portati in deduzione dei costi netti delle aree in perdita.
 - Il revisore EE aveva individuato delle criticità metodologiche in relazione alla vita utile dei cespiti ed ai cespiti completamente ammortizzati.

²⁰ Cfr. par. 89 della delibera n. 28/07/CIR

²¹ Cfr. par. 105 della delibera n. 28/07/CIR

²² Cfr. par. 109 della delibera n. 28/07/CIR



- L'Autorità ha, in esito alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 22/06/CIR (Uso 2002) oltre che in esito al procedimento USO 2003 (delibera n. 28/07/CIR), deciso di non applicarle agli anni 2002 e 2003, seppur ritenendole corrette, al fine di non violare la disposizione di cui sopra di congelamento dei criteri delle APNR per due anni.
- L'Autorità non ha, tuttavia, escluso di poter applicare i nuovi criteri dal 2004.

177. In conclusione, laddove si volesse condividere la lettura che TIM offre del quadro normativo vigente e che l'operatore individua nel dettato della delibera n. 28/07/CIR, l'Autorità ricorda che nella medesima delibera, ritenendo corrette alcune osservazioni del revisore, la stessa non aveva escluso a partire dal 2004 la possibilità di cambiamenti sul numero di APNR o di altre modifiche di calcolo o metodologiche.

178. Passando al merito delle modifiche metodologiche che TIM contesta, appare in primo luogo opportuno richiamare che al par. 38 dello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 22/06/CIR l'Autorità evidenzia che *Telecom Italia ha presentato il calcolo del costo netto [per l'anno 2003] assumendo **che in media i cespiti di rete si trovino al 50% della propria vita utile**, in linea con il vigente quadro regolamentare. Europe Economics, analogamente all'esercizio di verifica del costo netto 2002, ha apportato delle modifiche alla valorizzazione del capitale impiegato, **utilizzando il valore residuo medio dei cespiti desumibile dai dati di contabilità**. Europe Economics ha altresì introdotto, nell'esercizio di verifica dell'anno 2003, un ulteriore cambiamento metodologico relativo ai cespiti completamente ammortizzati.*

179. Al paragrafo 82 del suddetto documento "*L'Autorità intende quindi sottoporre a consultazione pubblica le proposte di provvedimento in merito alle principali questioni metodologiche relative al calcolo del costo netto del servizio universale, le quali una volta approvate avrebbero efficacia per un periodo non inferiore a tre esercizi contabili (a partire dall'esercizio contabile 2004 incluso). Al riguardo, l'Autorità ha identificato tra le principali tematiche di natura metodologica: [...]*".

180. Tra questi, quello su cui si sofferma TIM, atteso che su tutte le altre questioni l'Autorità non ha apportato, in questo procedimento, modifiche rispetto al quadro di regole utilizzato per il 2003, è il *criterio di valorizzazione del valore residuo medio dei cespiti ai fini del calcolo del capitale impiegato.*

181. Al par. 85 dell'Allegato alla delibera n. 22/06/CIR, tuttavia, *l'Autorità osserva che la valorizzazione del capitale impiegato attraverso la metodologica dei costi prospettici incrementali di lungo periodo può essere effettuata attraverso diversi criteri contabili. La metodologia dei costi incrementali implica ipotesi di efficienza sulle risorse di rete, anche se tali risorse sono effettivamente impiegate per adempiere agli obblighi di servizio universale. In tal senso, l'ipotesi di valorizzare il capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti, non è incoerente con la metodologia dei costi incrementali di lungo periodo e di impiego delle risorse di rete da parte di un generico operatore efficiente.*



D'altro canto, il criterio di valorizzazione del capitale impiegato al 50% del valore dei cespiti non è il criterio che garantisce il più elevato ritorno sull'investimento iniziale così come accade con altre metodologie contabili quali per esempio la rata. Tale criterio ha il vantaggio di prevenire oscillazioni sull'ammontare finale del costo netto derivanti dai periodi di sviluppo o riduzione degli investimenti. Si osserva in ogni modo che il criterio di valutazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi afferenti al servizio universale.

Al par. 86 l'Autorità evidenzia che [a]ltre metodologie di valorizzazione del capitale impiegato sono rappresentate dalla rata semplice e dal valore residuo contabile dei cespiti. Fissato, il valore iniziale e la vita utile del cespite nonché il tasso di remunerazione del capitale, il metodo della rata consiste nel calcolo di una quota costante (rata) tale che al termine della vita utile del cespite è garantita la copertura del valore del cespite stesso e della remunerazione nel corso del tempo del suo valore residuo attraverso il tasso di remunerazione del capitale, fissato dall'Autorità....

Al par. 88 l'Autorità chiarisce che Il metodo del valore residuo contabile dei cespiti (NBV/GBV) è il criterio tradizionale di valorizzazione del capitale impiegato ed è previsto dalla delibera n. 399/02/CONS per i cespiti afferenti alla rete di trasporto. Tale metodo ha il vantaggio di fornire un valore puntuale sul capitale impiegato, anche se l'impatto di tale valorizzazione sul costo netto complessivo può essere caratterizzato da oscillazioni di anno in anno, in ragione del peso degli investimenti o disinvestimenti in corso di realizzazione.

182. Ciò detto, si ribadisce ancora che per effetto della sentenza del CdS si annulla l'art. 5 della delibera n. 1/08/CIR nella parte che modifica, a partire dal 2006, la **base di costo del calcolo del CNSU, fino al 2005 costituita dai costi prospettici incrementali di lungo periodo (LRIC)**. Ne consegue che il CNSU deve essere calcolato, per gli anni 2006-2007, sulla base del modello LRIC. L'Autorità ha, pertanto, utilizzato un modello di costo LRIC in coerenza che l'impianto metodologico vigente e indicato dallo stesso revisore.

183. Passando al merito della questione, nell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR (par. 103-105) l'Autorità ha fissato i criteri di base del modello di calcolo dei costi della Fonia Vocale, di seguito richiamati:

- 1) Base di costo: LRIC e dimensionamento efficiente delle infrastrutture tenuto conto della effettiva domanda rilevata nelle APNR in ciascun anno di riferimento; le APNR sono le 1471 individuate dalla delibera n. 14/02/CIR e i profitti delle aree che progressivamente diventano profittevoli sono sottratti dal costo netto della Fonia Vocale.
- 2) Vite Utili dei costi correnti sono le medesime utilizzate ai fini della redazione del bilancio d'esercizio nel periodo di riferimento (delibera n. 399/02/CONS).



- 3) Utilizzo dei dati CORE per fissare il valore netto di sostituzione degli *asset* (NRC- *Net Replacement Cost*) come già previsto nella delibera n. 14/02/CIR (par. 4.3) per le verifiche del costo netto della Fonia Vocale USO a partire dal 2003 (sebbene poi non applicate, come prima richiamato, e rinviate al 2004)²³; quindi il valore netto di sostituzione (NRC), sulla base del quale è calcolato il costo del capitale, è determinato come il prodotto tra il valore lordo di sostituzione dei cespiti (GRC) e il rapporto Net Book Value (NBV)/Gross Book Value (GBV)²⁴ desunti dai dati CORE.
- 4) Calcolo della quota di deprezzamento secondo il metodo *Operating Capital Maintenance* (OCM) ossia dividendo il valore lordo di rimpiazzo per la vita utile.
- 5) Opex di manutenzione preventiva e indiretti e manutenzione correttiva calcolati secondo canoni di efficienza, rispettivamente, sulla base di un *mark up* percentuale sui Capex e tramite modello *bottom up*.
- 6) Input sul costo della manodopera, energia, colocazione, da CORE o da delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento nei relativi anni di competenza 2004-2007.
- 7) Valorizzazione solo degli *asset* non evitabili.

184. Riguardo ai punti 3) e 4) si osserva che TIM, al fine di determinare la quota di investimento su cui applicare il costo del capitale, ipotizza che i cespiti siano a metà della propria vita utile e calcola la quota di deprezzamento secondo il metodo OCM.

185. L'Autorità ritiene, a tale riguardo, corretto applicare, per il periodo 2004-2007, il rapporto NBV/GBV come desumibile dai dati contabili per determinare la quota di investimento su cui applicare il costo del capitale e calcolare la quota di deprezzamento secondo il metodo OCM²⁵.

186. Come è agevole osservare, l'Autorità non ha apportato modifiche metodologiche rispetto al quadro di regole vigente fatto salvo, ed è questo il passaggio che TIM contesta, l'utilizzo del rapporto, desumibile dai dati contabili, NBV/GBV per determinare il capitale netto residuo.

187. Trattasi dell'applicazione corretta di un calcolo contabile più che di una modifica metodologica, pena, in difetto, una remunerazione non equa del capitale netto impiegato.

188. Tale modalità di calcolo si è evidentemente resa necessaria tenuto conto che Europe Economics nel corso delle attività di verifica ha rilevato che talune categorie

²³ L'Autorità ritiene, pertanto, che le valutazioni espresse da Europe Economics debbano essere considerate come raccomandazioni da applicare all'attività di verifica del calcolo del costo netto 2003. A tale riguardo l'Autorità considera opportuna una revisione della metodologia di calcolo nel corso dell'attività di verifica del calcolo del costo netto per l'anno 2003.

²⁴ Net book value is the amount at which an organization records an asset in its accounting records. Net book value is calculated as the original cost of an asset, minus any accumulated depreciation, accumulated depletion, accumulated amortization, and accumulated impairment.

Gross Book Value: Original (historical) price paid for an asset, without any depreciation deduction.

²⁵ Indicato in Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR FCM per mero errore materiale.



di cespiti risultavano totalmente ammortizzate anche se in esercizio e dell'assunto, sancito dal revisore e condiviso dall'Autorità già all'epoca dei fatti, che il criterio di valutazione del capitale impiegato al 50% della vita residua dei cespiti è applicabile esclusivamente nel caso in cui i cespiti completamente ammortizzati non sono imputati in alcun modo nei costi afferenti al servizio universale.

189. D'altra parte, l'osservazione dell'andamento dei dati contabili svolta in questo procedimento (dati che mostrano una quota residua al più tendente al 30% nel periodo in esame) evidenzia che TIM non si è attenuta al rispetto della soglia del 50%, quantomeno a livello medio nazionale, di vita utile dei cespiti né la stessa è stata in grado di dimostrare il contrario, quantomeno nelle APNR, nel corso del presente procedimento. Quindi è destituita di fondamento, o comunque non dimostrata mediante allegazione di fatti oggettivi, la tesi dell'operatore designato di aver "fatto affidamento" su tale criterio di dimensionamento della rete. Infatti già all'epoca, come d'altra parte aveva rilevato il revisore incaricato EE, il capitale residuo era inferiore al 50%.
190. Ma TIM aggiunge che la modifica del costo netto delle singole APNR, che deriva dall'utilizzo del rapporto NBV/GBV contabile, determina il fatto che alcune APNR, diventando, per l'effetto, remunerative, vanno ad erodere il computo complessivo del costo netto. Quindi, in applicazione dei criteri fissati nel 2002, tali APNR avrebbero dovuto essere rimosse dal bacino del servizio universale. Ciò, secondo TIM, contravviene al principio secondo cui il numero di APNR non può essere modificato.
191. A tale riguardo si fa presente che l'Autorità, come sopra richiamato, ha considerato congelato, quanto meno numericamente, il numero di APNR fino al 2003 non escludendo una modifica dal 2004.
192. D'altro canto in questo procedimento l'Autorità ha utilizzato le APNR fissate con i criteri del 2001, in ottica "ora per allora". L'Autorità non ha, pertanto, apportato alcuna modifica nei criteri di identificazione delle APNR. Appare evidente, tuttavia, che la rinnovazione del calcolo della Fonia Vocale, in esecuzione della Sentenza, necessariamente determinerà una modifica del numero di APNR sotto la soglia dei 2500 euro (probabilmente in maniera residuale). Ciò è, quindi, una necessaria e inevitabile conseguenza di un calcolo contabilmente corretto del Capitale impiegato come l'Autorità aveva, all'epoca, già chiarito e di cui TIM era perfettamente a conoscenza avendo preso atto le osservazioni del revisore nel 2002 e nel 2003.
193. In conclusione, l'Autorità ha, in questo procedimento, esclusivamente utilizzato l'impianto normativo regolamentare vigente e consolidato con la delibera n. 28/07/CIR.
194. Come chiarito al paragrafo 352 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, l'Autorità conclude che *anche se la sentenza del Consiglio di Stato esclude l'applicabilità dei criteri previsti dalla delibera n. 1/08/CIR, essa non impone il congelamento del numero di aree previste dalla delibera n. 14/02/CIR, che non è da ritenere prescrittiva, bensì solo dei criteri volti alla loro identificazione.* Si richiamano in questa sede anche le osservazioni di cui al successivo par. 353. Parimenti, al paragrafo 356 l'Autorità conclude che *l'insieme di APNR da*



considerare è quello definito dalla delibera n. 14/02/CIR. D'altra parte, il fatto che le APNR divenute remunerative generano dei profitti che vanno a deduzione del costo netto fa sì che, di fatto, la modifica della struttura dei costi e dei ricavi che si è avuta negli anni va a beneficio del mercato.

195. L'Autorità ha tuttavia necessariamente dovuto rivedere il valore residuo del capitale impiegato al 50% pena, in difetto, una sovra remunerazione dei costi a danno degli operatori che dovranno contribuire al costo netto. Tale sovra remunerazione è acclarata dagli stessi dati contabili che TIM ha annualmente sottoposto all'Autorità la quale, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza sui costi contabili, non può non tenerne conto.

196. In merito alle osservazioni di cui al par. 56 che precede, l'Autorità rammenta che la normativa vigente non stabilisce un valore del NBV *ex ante*, ma lo stesso deve essere determinato sulla base dei dati contabili. Ciò si pone in linea con un principio di remunerazione dei costi effettivamente sostenuti; in difetto, come già detto, si genererebbe una sovra-remunerazione dei costi del soggetto incaricato.

197. In merito alle osservazioni di cui al par. 58 e segg., è sufficiente il rinvio a quanto sopra in cui l'Autorità ha dimostrato di essersi scrupolosamente attenuta a quanto statuito dalla sentenza del CdS, applicando il quadro di regole precedente alla delibera n. 1/08/CIR. Sull'unica correzione di calcolo svolta, e che riguarda il capitale residuo impiegato, l'Autorità ha evidenziato sopra che non trattasi di alcun efficientamento *ex post*, a cui TIM non avrebbe potuto far fronte per tempo, ma di un atto, "dovuto", di rilievo contabile che si basa sia sui dati CORE comunicati da TIM stessa nel corso degli anni sia su quanto attestato dai diversi revisori che si sono succeduti nella valutazione del costo netto USO di TIM dal 2001 in poi. Il dato fattuale, che TIM non è stata tra l'altro in grado di controdedurre nel procedimento con dati di segno opposto, fa riferimento ad un periodo anche precedente al 2004-2007. Appare, pertanto, non condivisibile l'affermazione di TIM di essersi basata, nei propri investimenti, su un requisito del 50% di capitale residuo netto, alla luce della semplice osservazione che, già dal 2002, il capitale residuo era inferiore al 50%. Appare, pertanto, non corretta l'affermazione di TIM la quale è l'unica ad essere ben a conoscenza dei propri dati contabili e che, invece di allegare dati che dimostrino la propria posizione, si limita ad affermazioni generiche.

TIM sui benefici indiretti

198. Sulle osservazioni di cui al par. 70 e segg., sulla componente dei **benefici indiretti**, a livello generale si rinvia integralmente alle valutazioni fornite ai par. 448 e segg. dell'allegato B alla delibera di consultazione, ribadendo che in merito alla citata componente del servizio universale, poiché le tecniche di calcolo associate alla loro quantificazione non risentono degli effetti prodotti dalla sentenza se non per il ripristino del bacino delle APNR, si rinvia alle delibere nn. 153/11/CIR, 139/12/CIR, 46/13/CIR e 100/14/CIR rispettivamente per gli anni di riferimento. Si richiama che, in merito, il revisore si è attenuto a quanto indicato dal quadro normativo vigente nel periodo di riferimento delle analisi.



199. In particolare si richiama che TIM, con riguardo alla **fedeltà al marchio**, rileva che, in base all'attuale metodologia, il beneficio indiretto che ne deriva corrisponde alla perdita di ricavo dei clienti che migrano su altre reti, nello scenario controfattuale. Tale beneficio è dato dal prodotto della *Percentuale di clienti fedeli***Ricavo medio per cliente fedele***Numero di clienti residenziali non appartenenti al bacino di APNR*. La componente di ricavo è dato dalla media ponderata del ricavo medio su rete proprietaria (il più alto), su accessi ULL o su CPS. La Potenzialità massima di Reti Proprietarie Alternative (di "catturare" clienti residenziali di TIM) è stata a suo tempo fissata dal Revisore in termini di clienti raggiungibili su rete in fibra. TIM in questa sede contesta la fonte a suo tempo usata, basata sui siti web degli OAO, e l'inclusione dei clienti affari. TIM chiede, in conclusione, di applicare il dato 2007 (2 milioni di clienti come pesatura per la Rete Proprietaria). Tuttavia, come evidente, trattasi di aspetti metodologici non intaccati dalla sentenza di cui si dà, in questa sede, ottemperanza. Pertanto l'obiezione risulta non accoglibile.
200. Con riferimento invece al **valore pubblicitario delle cabine e delle cupole della TP** (2007), TIM, al par. 74, osserva che il valore pubblicitario del logo di TIM è dato da una percentuale (75% fissata dall'Autorità) di Postazioni TP "stradali" (cabine e cupole telefoniche) non profittevoli, mantenute solo a fronte degli obblighi connessi alla fornitura del Servizio Universale (c.d. Parco USO). In difformità da quanto sopra, TIM rileva che, per il 2007, il Revisore avrebbe valorizzato il beneficio computando anche le Postazioni TP stradali profittevoli del Parco "NON USO" (escluse dal computo del costo netto ai sensi della normativa previgente alla delibera n. 1/08/CIR).
201. Deve in primo luogo rilevarsi che il riferimento di TIM, nel par. 75, al parco NON USO appare essere frutto di un errore materiale laddove nel successivo paragrafo TIM fa correttamente riferimento al solo parco USO. Premesso quanto sopra, l'Autorità, tenuto conto che la metodologia pre-vigente alla delibera n. 1/08/CIR prende come riferimento, per il calcolo del 75%, le sole PTP USO "stradali" (cabine e cupole telefoniche) non profittevoli aventi valore pubblicitario (corrispondente, per l'appunto, al 75% di queste ultime), anche in coerenza con gli anni 2004, 2005 e 2006, ritiene di ripristinare, nel conteggio, la corretta metodologia. A tal fine, in applicazione della regolamentazione vigente (di cui alla delibera n. 28/07/CIR e precedenti) è stato utilizzato, per il 2007, il valore pubblicitario per mq adottato per l'anno 2006 incrementato dell'inflazione (rispettivamente 907 e 303 euro, circa, per, rispettivamente, cabine e cupole). Come numero di PTP USO non profittevoli, a cui applicare il 75%, sono state considerate quelle rilevate dal revisore Axon nel 2007 (12.615 di cui 5994 cabine e 6621 cupole). Ne deriva un beneficio indiretto pari a 7,45 mln, con una riduzione rispetto alla valutazione del revisore di 350.000 euro.

Gli OAO sulla legittimità del provvedimento

202. In merito alle osservazioni di cui dai par. 80 a 81, l'Autorità rileva che in nessuna delle decisioni del giudice adito sono messe in discussione le precedenti metodologie, con la precisazione che in merito alla validità delle delibere di



riferimento citate, la sentenza del CdS richiamata ha disposto la rinnovazione “*limitatamente alla parte in cui prevede l’applicazione dei nuovi criteri da essa stabiliti [cioè dalla delibera n. 1/08/CIR] relativamente agli anni precedenti al 2008*”, quindi l’utilizzo dei costi storici invece del modello LRIC e l’inclusione delle PTP profittevoli, e non già a tutto l’impianto regolamentare pre-vigente legato alla quantificazione dei benefici indiretti. In merito si richiamano integralmente le considerazioni espresse dall’Autorità di cui al par. 24 e segg. dell’Allegato B alla delibera di consultazione.

203. Con riguardo all’obiezione sollevata da alcuni rispondenti e riportata al par. 83, si precisa che tutte le informazioni a disposizione dell’Autorità, utilizzate nel procedimento e stabilmente detenute dalla stessa sono disponibili mediante l’istituto dell’accesso agli atti. Ad ogni buon conto le informazioni utilizzate per il calcolo della Fonia Vocale sono già tutte presenti nella delibera n. 62/19/CIR e suoi allegati. A tale proposito, al par. 320 dell’Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR l’Autorità ha ritenuto quanto segue: *Con riferimento alla richiesta degli operatori alternativi OAO di una maggiore trasparenza sulle informazioni contabili sottostante le valutazioni del costo netto della Fonia Vocale e della Telefonia Pubblica, l’Autorità ha ritenuto opportuno effettuare una seconda consultazione pubblica, sul documento Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR, proprio al fine di integrare il fascicolo istruttorio e fornire al mercato tutte le informazioni necessarie. Ciò sarà, tuttavia, eseguito contemperando i requisiti di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa con la necessaria e sufficiente trasparenza sui calcoli svolti. Si rileva, a tale proposito, che parte delle informazioni richieste da alcuni operatori non risultano in alcun modo rilevanti ai fini del calcolo che viene effettuato. La prova della massima consentita trasparenza del procedimento è attestata dal fatto che, nel corso della consultazione, tutti gli operatori sono stati in grado di entrare nel dettaglio delle valutazioni svolte dall’Autorità.*

Gli OAO sui benefici indiretti

204. Sulle osservazioni di cui al par. 85 e segg., sulla componente dei benefici indiretti si rinvia a quanto già richiamato al precedente par. 198, essendosi il revisore uniformato alla metodologia delle delibere già approvate per la parte non inficiata dalla sentenza. In particolare il revisore, correttamente, ha aggiornato la quantificazione dei benefici indiretti solamente in funzione dei cambiamenti imposti al bacino di APNR e al Parco Impianti USO, in quanto il cambiamento della base di costo, da HC a LRIC, non ha impatto sulla metodologia di quantificazione dei benefici indiretti.

205. Ciò vale per la fissazione della percentuale del **75% delle cabine telefoniche non profittevoli** che hanno un valore pubblicitario positivo. Tale valore è stato sancito dalle delibere vigenti prima della delibera n. 1/08/CIR che ha modificato il criterio includendo anche quelle profittevoli. Il fatto che alcuni rispondenti non ritengano la percentuale adeguata né il fatto che si considerino solo le postazioni non profittevoli è privo di rilievo amministrativo in questa sede, trattandosi di un procedimento di rinnovazione in cui l’Autorità, viceversa, proprio in attuazione di



quanto disposto dal Giudice, è tenuta ad applicare i criteri previgenti alla delibera n. 1/08/CIR.

206. Per quanto riguarda l'osservazione sul beneficio legato alla **disponibilità delle informazioni sui clienti**, si ribadisce che l'Autorità ritiene condivisibile l'osservazione dei differenti revisori succedutisi, i quali quantificavano tale beneficio indiretto nullo poiché, a seguito della fusione con SEAT, TIM è obbligata a fornire il DB sulla clientela ad altri operatori a titolo gratuito. A tale riguardo si rinvia a quanto concluso al par. 452 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR in cui l'Autorità rinvia alla Relazione del revisore Europe Economics sia per il 2005 che per il 2006, in cui dettagliatamente indicava le motivazioni, poi condivise dall'Autorità, delle sue scelte: *Per quanto riguarda il vantaggio derivante dal disporre di informazioni relative ai profili di consumo dei clienti che possono risultare commercialmente utili, nella fattispecie del caso italiano tale beneficio indiretto è nullo poiché, in seguito alla fusione con SEAT, TI è stata obbligata a fornire il database sulla clientela ad altri operatori a titolo gratuito.*

207. Il beneficio relativo al **ciclo di vita, come riportato al par. 450 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR**, risiede nel fatto che nello scenario controfattuale TIM deciderebbe di continuare a servire alcune APNR attualmente non profittevoli in previsione della loro futura profittabilità, beneficiando quindi della sua presenza consolidata nelle aree stesse. Alcuni OAO non condividono la mancata quantificazione del beneficio legato al ciclo di vita dei clienti, ritenendo che con il passaggio da 650 a 1471 APNR il revisore avrebbe dovuto quantificare tale vantaggio e non limitarsi a considerare irrilevante l'effetto dell'allargamento del bacino. A tale riguardo l'Autorità rileva che, ai fini della verifica per il 2007, il revisore prende atto del fatto che già nel 2006 tale beneficio era stato quantificato, pre-sentenza, non includendo nel computo del costo netto della Fonia Vocale quelle aree il cui costo netto positivo post-revisione fosse compreso tra zero e 2.500 euro. In base alla verifica svolta in questo procedimento di rinnovazione il revisore ha ritenuto che il passaggio da 650 a 1471 APNR non modifichi la valutazione in modo apprezzabile.

208. Ciò premesso l'Autorità, a seguito delle osservazioni di alcuni rispondenti, ha verificato che il beneficio quantificato per il 2007, da Axon, corrisponde a circa 31.000 Euro, calcolato su un totale di 25 APNR (su complessive 650 APNR) con costo netto inferiore a 2500 euro/anno. L'Autorità ritiene ragionevole che, nel passaggio a 1471 APNR tale valore possa al più triplicare. Si ritiene, pertanto, di approvare un beneficio indiretto relativo al ciclo di vita di **93.000 Euro/anno per tutti gli anni dal 2004 al 2007.**

209. In relazione al beneficio risultante dalla **fedeltà al marchio**, alcuni OAO ripropongono le stime svolte dalla società di consulenza WIK. Come già chiarito l'impatto della sentenza sulla valutazione della fedeltà al marchio si apprezza solo in relazione al *Numero di clienti residenziali non appartenenti al bacino di APNR* per effetto della modifica del numero di APNR. Tale impatto è stato correttamente considerato dal revisore. Va da sé che non trovano spazio in questo procedimento revisioni radicali della formula di calcolo del beneficio in questione.



210. In merito alle osservazioni poste al par. 95 dagli OAO, sulla valutazione del beneficio indiretto legato alla **presenza diffusa**, l'Autorità chiarisce quanto appresso. La metodologia adottata dal revisore Axon nella delibera n. 100/14/CIR si basa sul criterio di costruzione del bacino APNR dettato dalla nuova metodologia *ex* delibera n. 1/08/CIR ovvero sul presupposto che le APNR servite dalla larga banda dovessero essere escluse dal bacino USO. Grazie appunto alla c.d. "presenza diffusa" Telecom Italia, in qualità di *first mover*, ottiene, almeno per il primo anno di esclusione di una determinata area di centrale dal perimetro d'obbligo, un vantaggio derivante dal ricavo della vendita di servizi di telecomunicazione non soggetti ad obblighi di servizio universale, quali appunto la larga banda. Tuttavia, si fa osservare che, nella presente istruttoria di rinnovazione, è stato ripristinato il bacino pre-vigente (per disapplicazione della nuova metodologia) per cui, di fatto, viene a decadere il presupposto di tale valutazione. Si aggiunga che, ad ogni buon fine, nel calcolo dei "ricavi mancati" sono inclusi quelli da ADSL, i quali rappresentavano, in tale sede, i benefici economici da *first mover*. Pertanto, a fronte del ripristino delle APNR escluse, il beneficio in questione per il 2007 è da considerarsi nullo, come per gli altri anni. Ciò determina una correzione, in riduzione, di tale beneficio di 1,38 mln di Euro per il 2007, unico anno in cui è stato considerato.

TIM sui costi della fonia vocale

211. Con riferimento alle osservazioni mosse da TIM ai par. 98 e segg., sul calcolo del **valore di sostituzione dei cespiti**, asseritamente mediante l'utilizzo dell'approccio FCM, indicato dall'Autorità al par. 105 dell'Allegato A alla delibera n. 62/19/CIR, si specifica quanto segue.
212. Si precisa che tutte le tecniche di calcolo impiegate seguono l'approccio OCM, come indicato al par. 103 e che, pertanto, al par. 105 dell'Allegato A alla delibera n. 62/19/CIR si registra la presenza di un errore materiale, laddove si indica l'approccio FCM in luogo dell'OCM.
213. Circa la riduzione del rapporto NBV/GBV del 30%, in luogo del 50% proposto da TIM, si ritiene sufficiente rinviare a quanto già diffusamente sopra argomentato. Ad ogni buon fine si ribadisce che le vigenti delibere stabilivano il congelamento dei criteri di fissazione delle APNR e non escludevano una variazione del numero, quantomeno dal 2004. D'altra parte, appare irragionevole ipotizzare che anche dal 2004, con il rinnovamento del calcolo della Fonia Vocale, non possa accadere che alcune APNR presentino un costo netto inferiore a 2.500 euro. Infatti, la rivalutazione dei costi della Fonia Vocale in ottica LRIC, con un modello all'uopo predisposto, con molta probabilità produce un differente costo e, per l'effetto, una mutata marginalità. Si ribadisce altresì che la fissazione di un rapporto NBV/GBV del 30% deriva dall'osservazione dei dati contabili disponibili. Pertanto TIM non ha in alcun modo dovuto mantenere una rete di fonia nel bacino delle APNR con una anzianità media del 50%, come dichiarato, anzi è ciò che appare non aver fatto, sulla base degli atti disponibili, nonostante le fosse, pre-sentenza, stato riconosciuto tale valore. Sul fatto che l'Autorità abbia determinato il valore del 30% sulla base di CORE 2011-2016, distanti temporalmente dagli anni 2004-2007, e che si tratti



di dati nazionali e non relativi alle aree in perdita (APNR), l'Autorità rileva che TIM, in questo procedimento, non è stata in grado di allegare dati che dimostrano il contrario, nonostante sia la stessa TIM a dover conoscere l'andamento negli anni dei propri dati contabili. L'Autorità ribadisce la necessità, tenuto conto delle osservazioni dei revisori alloca incaricati, che il valore netto di sostituzione sia determinato utilizzando dati più puntuali a disposizione dell'operatore, piuttosto che ipotizzando che essi siano a metà della loro vita utile. Tale rapporto del 50%, d'altra parte, non è stato rispettato negli anni a seguire da TIM, come da evidenze contabili disponibili, per cui l'eventuale conferma di tale valore da parte dell'Autorità, in un approccio *ora per allora*, avrebbe finito per garantire alla stessa sovra compensazioni non dovute.

214. Della osservazione espressa da TIM l'Autorità condivide tuttavia che il calcolo del costo del SU debba riferirsi a costi prospettici incrementali di lungo periodo e in questa ottica ha valutato e modificato i calcoli proposti da TIM per la quantificazione del valore lordo di sostituzione dei cespiti. L'Autorità ha ritenuto che l'ipotesi di lavoro utilizzata per gli anni passati fosse suscettibile di miglioramenti per il calcolo del costo netto per gli anni 2004-2007 ed in questa ottica ha applicato, al valore lordo di sostituzione, il corretto e verificato rapporto NBV/GBV per ottenere il valore netto di sostituzione. D'altra parte, nella Relazione per l'anno 2002 il revisore Europe Economics interviene su tale questione sostenendo che *“l'età media di tali cespiti nel 2002 è tale per cui l'ipotesi del 50 per cento, utilizzata come base dei precedenti esercizi di verifica, è divenuta poco accurata; in altre parole, l'utilizzo di tale regola sottostimerebbe la reale età media dei cespiti e, in questo senso, sovrastimerebbe il valore dei cespiti sui quali è permesso un ritorno relativo al costo del capitale”*. Allo stesso modo, nella Relazione del 2003 lo stesso revisore sottolinea che *“Nel corso dell'attività di verifica di quest'anno EE ha potuto appurare che Telecom Italia, così come molti altri operatori di telecomunicazioni in Europa, ha un ammontare significativo di cespiti che pur essendo completamente ammortizzati continuano ad essere utilizzati [...]”*. Pertanto, anche volendo considerare in maniera cautelativa che nel 2002 il grado di ammortamento dei cespiti fosse il 50% (per il Revisore è già superiore), per ogni anno dal 2004-2007 l'Autorità dovrebbe calcolare il valore effettivo residuo, tenendo conto degli anni trascorsi a partire dal 2002. Si aggiunga che nella Relazione del revisore Analysys per la verifica del costo netto del 2001, si chiarisce che *“Telecom Italia ha utilizzato la vita utile contabile dei cespiti per stimare i costi di ammortamento della rete. Tale approccio non è coerente con l'inclusione di tutti i cespiti, inclusi quelli completamente ammortizzati, nel calcolo dei costi di ammortamento. Il motivo di tale incoerenza è che in un modello di costo come quello presentato da Telecom Italia, la vita utile utilizzata dovrebbe essere quella che porta ad un valore nullo dei cespiti al momento della loro sostituzione, altrimenti il modello potrebbe produrre dei costi dovuti a dei cespiti che sono ancora pienamente funzionanti ma che sono già stati completamente ammortizzati negli anni precedenti [...] Raccomandiamo inoltre che in futuro Telecom Italia presenti una metodologia di stima delle vite utili dei cespiti più accurata al fine di evitare la sovrastima dell'ammortamento”*.



215. Per quanto riguarda i **costi di manutenzione della rete in rame**, par. 104, la contestazione mossa dall'operatore designato non può ritenersi priva di fondamento, dal momento che soprattutto la manutenzione correttiva *on field* per le aree APNR risente di tempi di intervento più estesi della media nazionale, dovendo contemplare il raggiungimento di località maggiormente periferiche e decentrate. L'Autorità ritiene, pertanto, di tener conto di un ragionevole incremento percentuale della tempistica *on field*, da circa 116 a 153 minuti, in considerazione della presenza, nelle APNR, sia di centrali ULL che non ULL. Tale modifica ha un impatto in aumento proporzionale sul valore della manutenzione correttiva, a parità di costo della manodopera di 46,22 euro/ora.
216. Circa le osservazioni eccepite da TIM di cui ai par. 105 e segg. sul **valore lordo di ricostruzione della Centrale SL (e link SL-SGU)**, in merito all'allocazione delle centrali tra SL e SGU, l'Autorità ritiene che l'utilizzo di un dato di costo evitabile medio per cliente (di 214) conferisca al modello maggiore trasparenza, rendendolo indipendente da scelte discrezionali di progettazione della rete. D'altro canto l'Autorità, nelle proprie verifiche, ha assunto che comunque vi fossero, per ogni SL, 2 link a 2 Mbps tra SL e SGU per il trasporto del traffico voce da commutare. Svolti gli approfondimenti del caso, l'Autorità prende atto del fatto che le centrali locali sono caratterizzate da una distribuzione di clienti tale per cui gli SL con oltre 400 clienti sono 329 nel 2006 e 290 nel 2007. Altresì si rileva che TIM aveva previsto un numero di centrali Alcatel dello stesso ordine di grandezza (di poco inferiore).

Bacino APNR 2006

Cluster ASL (x nr clienti di una singola ASL)	A	B
	Numero Clienti	nr ASL
fino a 200	73.223	586
compreso tra 200 e 300	84.297	336
compreso tra 300 e 400	76.478	220
compreso tra 400 e 500	52.362	118
compreso tra 500 e 600	40.868	76
compreso tra 600 e 900	65.101	90
maggiore di 900	63.330	45
Totale stima TIM (ante rettifiche BDO)	455.659	1.471
rettifiche BDO	455.659	1.471
Totale (post rettifiche BDO)	455.659	1.471



Bacino APNR 2007

Cluster ASL (x nr clienti di una singola ASL)	A	B
	Numero Clienti	nr ASL
fino a 200	78.101	635
compreso tra 200 e 300	84.098	339
compreso tra 300 e 400	71.439	207
compreso tra 400 e 500	52.075	117
compreso tra 500 e 600	33.869	62
compreso tra 600 e 900	52.770	73
maggiore di 900	52.784	38
Totale	425.136	1.471
rettifiche BDO	425.136	1.471
Totale (post rettifiche BDO)	425.136	1.471

Tenuto conto di un ragionevole fattore di contemporaneità delle chiamate telefoniche e della necessaria protezione in ridondanza, l'Autorità ritiene plausibile aggiungere, in media, un link trasmissivo a tali centrali. Considerando un costo medio per link trasmissivo pari a euro 3.227, si ottiene il seguente aggiustamento dei costi in questione, rispetto a quanto prospettato in consultazione:

€ 3.227	costo per link
€ 1.061.767	costo per un link aggiuntivo in SL > 400
€ 0,18	incremento unitario per gli anni 2004-2007
€ 0,19	
€ 0,20	
€ 0,21	

TIM sui costi della TP

217. Con riguardo alle postazioni di telefonia pubblica che rientrano nel servizio di Fonia Vocale (2006 e 2007), TIM non condivide che l'Autorità, nell'ambito del procedimento in oggetto, abbia assunto che il costo evitabile di una postazione di telefonia pubblica (PTP) ubicata nel bacino APNR sia uguale a quello di una PTP che concorre al costo netto della Telefonia Pubblica.

218. A tale riguardo l'Autorità ha acquisito nel corso del procedimento le seguenti informazioni contabili in cui si evidenzia la differenza tra le singole voci di costo delle postazioni pubbliche site al di fuori e all'interno delle APNR:

ANNO 2006



CONTO USO - DESCRIZIONE	PTP non profittevoli (Parco Impianti USO)			PTP ubicate in APNR			Delta
	valori assoluti	valori unitari	MIX	PTP ubicate nelle APNR	valori unitari	MIX	
Installazione MOI RA	23.475	0,67	0,00	741	0,10	0,00	0,57
Installazione MOS RA	2.024.036	58,06	11%	820.374	109,4	16%	- 51,29
Manutenzione MOI RA	3.364	0,10	0%	2.168	0,3	0%	- 0,19
Manutenzione MOS RA	1.127.191	32,33	6%	424.990	56,7	8%	24,32
Totale costi operativi - raccordo in rame	3.178.066	91,17	18%	1.248.274	166,39	24%	75,23
Manutenzione apparecchi e loro dotazioni	528.307	15,16	3%	113.694	15,2	2%	- 0,00
Pulizia apparecchi e loro dotazioni	322.016	9,24	2%	69.299	9,2	1%	0,00
Manutenzione MOI Impianti TP	694.656	19,93	4%	343.599	45,8	7%	25,87
Costi annuali energia	580.637	16,66	3%	81.365	10,8	2%	- 5,81
Canone Occupazione Spazi	225.447	6,47	1%	48.517	6,5	1%	0,00
Totale costi operativi - apparecchi, cabine e loro dotazioni	2.351.062	67,44	13%	656.473	87,51	12%	20,06
Ammortamento apparecchi e loro dotazioni	4.771.464	136,88	27%	687.375	91,6	13%	- 45,25
Ammortamenti Sis_ Inf_ e Sis_ Gestione	271.969	7,80	2%	134.524	17,9	3%	10,13
Materiali manutenzione impianti	424.339	12,17	2%	78.940	10,52	1%	- 1,65
Amm - Raccordo Abbonato	52.677	1,51	0%	11.336	1,5	0%	0,00
Ammortamenti attacco d'utente	27.114	0,78	0%	5.835	0,8	0%	- 0,00
Totale ammortamenti - apparecchi, cabine e loro dotazioni, etc.	5.547.563	159,14	31%	918.011	122,37	17%	-36,77
Costo del capitale apparecchi e loro dotazioni	2.190.102	62,83	12%	315.505	42,1	6%	- 20,77
Costo del Capitale RA	24.179	0,69	0%	5.203	0,7	0%	- 0,00
Costo del Capitale sistemi di gestione	41.606	1,19	0%	20.580	2,7	0%	1,55
Costo Capitale Attacco d'utente	49.780	1,43	0%	10.713	1,4	0%	- 0,00
Totale costo del capitale - apparecchi, cabine, cartolina, etc.	2.305.667	66,14	13%	352.001	46,92	7%	-19,22
Costi di interconnessione	1.793.756	51,46	10%	887.248	118,3	17%	66,81
Costo annuo gestione commerciale	1.558.328	44,70	9%	770.798	102,7	15%	58,04
Costi per compensi a gestori	745.266	21,38	4%	368.632	49,1	7%	27,76
Perdite per furti ammanchi	148.837	4,27	1%	73.620	9,8	1%	5,54
Totale partite correlate ai ricavi della TP	4.246.187	121,81	24%	2.100.297	279,96	40%	158,16
Totale Costo evitabile	17.628.546	505,70		5.275.056	703,15		
Numero PTP	34.860			7.502			
Totale Ricavo mancato	11.543.985	331,15		5.046.881	672,74		
Costo netto	6.084.561	174,54		228.175	30,42		
Rapporto Ricavi/Costi	0,65			0,96			

ANNO 2007



CNSU 2007

CONTO USO - DESCRIZIONE

	PTP non profittevoli (Parco Impianti USO)			PTP ubicate in APNR		
	valori assoluti	valori unitari	MIX	PTP ubicate nelle APNR	valori unitari	MIX
Installazione MOI RA	49.193	0,90	0,00	760	0,11	0,00
Installazione MOS RA	287.278	5,23	1%	105.097	15,2	2%
Manutenzione MOI RA	6.731	0,12	0%	2.168	0,3	0%
Manutenzione MOS RA	320.544	5,83	1%	88.676	12,9	2%
Totale costi operativi - raccordo in rame	663.746	12,08	2%	196.702	28,51	5%
Manutenzione apparecchi e loro dotazioni	49.823	0,91	0%	6.257	0,9	0%
Pulizia apparecchi e loro dotazioni	5.264	0,10	0%	661	0,1	0%
Manutenzione MOI Impianti TP	2.987.310	54,37	10%	572.262	82,9	14%
Costi annuali energia	1.469.133	26,74	5%	102.263	14,8	2%
Canone Occupazione Spazi	497.577	9,06	2%	33.734	4,9	1%
Totale costi operativi - apparecchi, cabine e loro dotazioni	5.009.106	91,17	16%	715.177	103,65	17%
Ammortamento apparecchi e loro dotazioni	8.589.762	156,34	28%	642.547	93,1	15%
Ammortamenti Sist_ Inf_ e Sist_ Gestione	690.868	12,57	2%	132.346	19,2	3%
Materiali manutenzione impianti	809.249	14,73	3%	79.433	11,51	2%
Amm - Raccordo Abbonato	83.026	1,51	0%	10.427	1,5	0%
Ammortamenti attacco d'utente	42.735	0,78	0%	5.367	0,8	0%
Totale ammortamenti - apparecchi, cabine e loro dotazioni, etc.	10.215.640	185,93	33%	870.119	126,10	21%
Costo del capitale apparecchi e loro dotazioni	3.942.700	71,76	13%	294.929	42,7	7%
Costo del Capitale RA	38.109	0,69	0%	4.786	0,7	0%
Costo del Capitale sistemi di gestione	105.693	1,92	0%	20.247	2,9	0%
Costo Capitale Attacco d'utente	78.460	1,43	0%	9.853	1,4	0%
Totale costo del capitale - apparecchi, cabine, cartolina, etc.	4.164.963	75,80	13%	329.815	47,80	8%
Costi di interconnessione	4.710.326	85,73	15%	902.330	130,8	21%
Costo annuo gestione commerciale	4.068.628	74,05	13%	779.403	113,0	18%
Costi per compensi a gestori	1.511.021	27,50	5%	289.457	42,0	7%
Perdite per furti ammanchi	810.053	14,74	3%	155.177	22,5	4%
Totali partite correlate ai ricavi della TP	11.100.028	202,02	36%	2.126.368	308,17	50%
Totale Costo evitabile	31.153.483	567,00		4.238.179	614,23	
Numero PTP	54.944			6.900		
Totale Ricavo mancato	22.609.359	411,50		3.915.946	567,53	
Costo netto	8.544.124	155,51		322.234	46,70	

219. L'Autorità prende atto e considera ragionevole il fatto che le PTP ubicate nel bacino APNR presentano un costo più alto rispetto alle PTP che concorrono al costo netto del servizio di Telefonia Pubblica a causa dei maggiori volumi di traffico e – per causalità – dei maggiori costi per gestione commerciale, per compensi ai gestori, per interconnessione alle altre reti (quote da riversare). L'Autorità, pertanto, terrà conto di tale correzione nel computo finale, nelle modalità successivamente indicate.

220. TIM ha comunicato che il numero di postazioni TP incluse nelle APNR è pari, nel 2006, a 7.502 unità a fronte di un costo evitabile di circa 5,275 mln di Euro. Ne consegue, quindi, a fronte di un costo medio per PTP di 703,15 euro, un costo unitario/mese per cliente pari a Euro 0,96 in luogo di Euro 0,69.

221. Analogamente, per il 2007, in cui le PTP sono 6.900, il costo evitabile è pari a 4,238 mln Euro (614,23 euro/PTP) con un conseguente valore unitario di 0,83 Euro/mese/cliente in luogo di 0,77 Euro/mese.

222. Tali aggiornamenti comportano un incremento del fondo USO per la componente di PTP inclusa nella Fonia Vocale di euro € 1.502.199 per il 2006, e € 309.922 per il 2007 che vanno ad incrementare il costo netto USO corrispondentemente.

Gli OAO sui costi della rete di accesso



223. In merito ai costi evitabili della rete di accesso, alcuni OAO non concordano con l'applicazione alle aree USO di un prezzo per l'accesso diverso rispetto ad un prezzo unico nazionale in quanto il costo regolato definito dall'Autorità per le linee di accesso (in particolare l'ULL) per il periodo di analisi è unico nazionale. A tale riguardo, in assenza di elementi aggiuntivi da parte degli OAO, i quali si sono limitati a ripetere generiche affermazioni, l'Autorità non può che rinviare integralmente a quanto già esaustivamente chiarito nei paragrafi 362-366 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR.
224. Alcuni OAO non condividono la scelta dell'Autorità di utilizzare il modello BURIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, avendo tale modello finalità diverse e connesse alla regolamentazione dell'operatore SMP oltre che a fornire incentivi all'infrastrutturazione. A tale proposito l'Autorità chiarisce quanto segue. Come riportato al paragrafo 334 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, proprio per rispondere alle richieste del mercato, l'Autorità ha deciso di utilizzare un modello LRIC trasparente ed efficiente ma che, allo stesso tempo, sia funzionale al calcolo del costo netto del servizio universale. Ed infatti, dal modello utilizzato per la regolamentazione dei prezzi di accesso l'Autorità ha utilizzato la base di dati della rete di accesso e i criteri per la determinazione efficiente degli OPEX di manutenzione preventiva e correttiva. Tale approccio consente di superare le obiezioni relative alla modalità di allocazione dei costi contabili operativi sulle centrali USO. Il modello *bottom up* che l'Autorità ha utilizzato, infatti, fissa i costi operativi diretti e indiretti come percentuale (1-2%) dei CAPEX. I costi di manutenzione correttiva sono proporzionali al tasso di guasto, al costo orario della manodopera e al tempo medio di intervento. In aggiunta, del modello di cui alla delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha inteso utilizzare la modalità di determinazione efficiente dei CAPEX. Quanto sopra è stato chiarito nella sezione 5.1 dell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR. Ai paragrafi 108 e 109 l'Autorità evidenzia che, *In questo modo si è potuto mappare quasi tutte le centrali USO sui 10 geotipi stabiliti dalla delibera n. 578/10/CONS e si è potuto determinare, per ogni gruppo di centrali USO, i Km di tracciato e di cavo (distinti in palificate e tracciato sotterraneo), il numero di armadi, di distributori, di raccordi e borchie d'utente e pressurizzatori. Il passo successivo è stato quello di applicare il modello LRIC di cui alla delibera n. 578/10/CONS, in ottica ora per allora, per dimensionare, in modo efficiente, i cavi in rame necessari a servire l'utenza USO.*
225. Tuttavia, ben consapevole delle differenze rispetto all'uso di un modello LRIC che ha finalità regolamentari, l'Autorità ha utilizzato la metodologia allora vigente, come ben descritto nelle precedenti sezioni (par. 183 e segg.) oltre che nell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR. Come detto, il valore degli ammortamenti e il costo del capitale per ciascuna classe di cespiti è calcolato a partire dal corrispondente Valore Lordo di Rimpiazzo (GRC) e sulla base del rapporto NBV/GBV contabile. Per il calcolo dei costi correnti (utilizzati in logica LRIC) l'Autorità ha svolto una valutazione "ora per allora". Quindi, sono stati ricalcolati i valori di rimpiazzo degli *asset* (Prezzo*Quantità) utilizzando i capitoli applicabili nel periodo 2004-2007 per tutte le componenti di rete (scavi e palificate, cablaggi, armadi, distributori, borchie, cavi in rame, pressurizzatori). Tale approccio ben si differenzia da quello



utilizzato per fini regolamentari in cui si utilizza il metodo della *annuity* (rata fissa) in cui, fissato il valore iniziale e la vita utile del cespite nonché il tasso di remunerazione del capitale, si calcola una quota costante (rata) tale che al termine della vita utile del cespite è garantita la copertura del valore del cespite stesso e della remunerazione nel corso del tempo del suo valore residuo attraverso il tasso di remunerazione del capitale, fissato dall'Autorità. Le differenze sono state ben delineate dall'Autorità già in allegato alla delibera n. 22/06/CIR (sezioni 86 e a seguire).

226. In aggiunta, gli OAO osservano che l'Autorità ha utilizzato nel modello BU-LRIC descritto nel documento a consultazione valori di vite utili più contenute rispetto a quelle efficienti individuate ed utilizzate nel modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS. A questo proposito alcuni OAO intervenuti richiamano le osservazioni di Europe Economics nella Relazione di verifica 2003 (riportate nella tabella sottostante) sui valori di vite utili maggiori rispetto a quelle proposte da TIM e su alcune tipologie di cespiti. A tale riguardo l'Autorità ribadisce quanto indicato al paragrafo 114 dell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR ossia che, in base alla allora vigente normativa (incluso la delibera n. 399/02/CONS) e in linea che gli esiti della verifica del revisore incaricato, le vite utili dei cespiti da utilizzare sono quelle da bilancio civilistico o CORE. A tale proposito l'Autorità evidenzia che l'utilizzo del rapporto NBV/GBV contabile, stimato al 30%, è necessariamente collegato all'uso delle vite utili da bilancio. D'altra parte, la proposta di Europe Economics di allungare le vite utili era connessa alle incongruenze derivanti dall'uso di un valore medio residuo del capitale impiegato del 50% e della valorizzazione di cespiti completamente ammortizzati che, in questo procedimento, sono superate dall'uso del corretto valore residuo contabile. In conclusione le vite utili, come da quadro normativo vigente, sono quelle desunte da bilancio civilistico e CORE, verificate da BDO e riportate al par. 115 della delibera n. 62/19/CIR.
227. Alcuni OAO osservano che, sebbene nell'allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, in relazione alla richiesta del mercato di procedere ad una rivalutazione delle vite utili dei cespiti e ad assumere una percentuale più elevata del 50% dei cespiti assunti come ammortizzati, l'Autorità sostenga di ritenere ragionevole la richiesta, non appare dall'Allegato C alla delibera posta in consultazione che nel modello di costo elaborato la stessa abbia proceduto ad effettuare i correttivi appena menzionati. L'Autorità osserva che, al contrario, tale valore è indicato in Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR al paragrafo 111 (*Ai fini del calcolo del costo del capitale l'Autorità, partendo dai dati contabili in proprio possesso, ha stimato, in logica ora per allora, per il periodo 2004-2007 un rapporto Net Book Value (NBV)/Gross Book Value (GBV) pari a 0,3*).
228. Alcuni OAO evidenziano come il modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS includa costi comuni e congiunti che in una logica di costi correnti evitabili non devono essere remunerati nel servizio universale. L'Autorità conferma, come chiarito al paragrafo 5.1 dell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR, che la rete realizzata in ottica LRIC è solo e soltanto quella funzionale a servire la domanda dei clienti nelle APNR. A tal fine il modello ha dimensionato gli elementi di rete (tracciati, cavi, distributori, armadi, permutatori, schede di rete, centrali,



portanti trasmissivi) strettamente necessari alla fornitura dei servizi USO, in ottica di efficienza. In allegato C è stata data evidenza di tutte le categorie di costo incluse nel modello per meglio comprendere il perimetro dei costi inclusi, tutti di natura evitabile, come richiesto dalla normativa USO di riferimento e che gli efficientamenti proposti dagli operatori sono stati presi tutti in considerazione.

229. Circa la necessità, per un rispondente, di avere contezza dell'esatto numero di linee presenti (domanda) in 75 delle APNR incluse nel bacino USO, di cui al par. 122, l'Autorità rappresenta che tali centrali aggregano in totale circa 13.360 utenti. Le stesse sono state associate al geotipo con minor costo.
230. L'Autorità non condivide quanto indicato come carenza informativa da alcuni rispondenti al par. 123, in quanto i listini di riferimento sono stati riprodotti nell'Allegato C al par. 116.
231. In merito alla **valorizzazione del WACC**, par. 124 e segg., si precisa che proprio le valutazioni finali da parte degli stessi revisori che i rispondenti propongono come riferimento richiamano che la normativa vigente indicata nella delibera n. 14/02/CIR è il WACC regolatorio²⁶ ultimo approvato.
232. In merito ai **costi comuni e congiunti** da escludere dal computo del costo netto di cui al par. 121 e in particolare al par. 128 e 129 con riferimento al **costo della manodopera**, l'Autorità, in ottica di efficienza e maggiore trasparenza, ha ritenuto far riferimento, nel documento di consultazione, ai prezzi fissati in offerta di riferimento, trattandosi di un modello LRIC. Tuttavia ritiene di condividere, per superiore robustezza del modello in ottica USO, la proposta formulata dagli OAO di uniformarsi al valore unitario orario della manodopera fissato dal revisore in 37,73 euro/ora, riconoscendo che il revisore ha analiticamente considerato le sole componenti di costo evitabile di tale servizio, sottraendo i costi comuni e congiunti in ottica USO. L'Autorità ritiene ragionevole utilizzare il sopra citato valore per tutti gli anni 2004-2007.
233. In merito alla osservazione sui **tempi di riparazione on field** di cui al par. 131, considerati nell'ambito del processo di manutenzione correttiva, l'Autorità rinvia a quanto specificato al par. 215, ritenendo che la manutenzione correttiva *on field* per le aree APNR risenta di tempi di intervento maggiori della media nazionale, dovendo contemplare il raggiungimento, da parte dei tecnici di rete, di località maggiormente periferiche e decentrate oltre che potendo beneficiare, tali attività, di ben poche economie di scala e di scopo, come invece accade nelle centrali di medie e grandi dimensioni. L'Autorità ritiene, pertanto, di tener conto di un incremento da 116 a 152 min, già indicato nel citato paragrafo, della tempistica di intervento *on field*. Dal combinato disposto della modifica sul costo della manodopera ne deriva una riduzione del costo della manutenzione correttiva di 1 eurocent/mese per ciascuno degli anni in oggetto.

²⁶ Relazione Analysis USO 2001: *Tutti i costi di capitale includono una remunerazione del capitale (weighted average cost of capital – 'WACC') pari al 13.50%, stabilito dalla AGCOM nella delibera 344/01/CONS. L'aggiornamento del WACC a 10,2% è avvenuto con l'approvazione nel 2006 della delibera n. 4/06/CONS.*



234. Con riferimento al **tasso di guasto** adottato per la valorizzazione dei costi di manutenzione, gli OAO rilevano come lo stesso faccia riferimento al tasso obiettivo (dal 13,5 al 13%) previsto sulla rete *legacy* di TIM. In considerazione del fatto che il modello costruito dall'Autorità è volto ad identificare i costi che sopporterebbe un operatore efficiente che costruisce *ex novo* la rete di accesso oggi, chiedono l'adozione di un tasso di guasto inferiore e corrispondente ad una rete "nuova". In primo luogo, l'Autorità rileva una contraddizione nella posizione di alcuni OAO i quali, come riportato nel paragrafo 283 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, hanno in prima battuta lamentato il mancato rispetto da parte di TIM degli obiettivi di qualità fissati dall'Autorità e, per l'effetto, dei conseguenti maggiori costi di manutenzione. A tale riguardo l'Autorità fa presente che il tasso di guasto della rete in rame è caratterizzato da valori soglia al di sotto dei quali anche una rete nuova non può operare. Ciò proprio per le caratteristiche intrinseche del portante fisico. D'altra parte, l'utilizzo di valori obiettivo allora fissati dalla stessa Autorità, comunque per l'epoca già sfidanti considerato che anche la recente analisi di mercato ha fissato, al 2021, un tasso del 10%, risponde al principio di remunerazione dei costi dell'operatore designato che doveva predisporre e impiegare proprie risorse in funzione di tale obiettivo. L'Autorità ritiene pertanto, come tra l'altro richiesto dagli operatori, di confermare i valori obiettivo regolamentati di cui all'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR.
235. In merito ai **costi di installazione una tantum (UT)**, alcuni OAO intervenuti non condividono la proposta dell'Autorità di fissare una percentuale del 3% del costo netto della Fonia Vocale in quanto tale percentuale determinerebbe una sovrastima degli stessi (par. 133). Tale percentuale, secondo gli stessi rispondenti, corrisponderebbe a circa 7 mln €/anno che, sulla base dei contributi di attivazione vigenti per il periodo in questione, corrisponderebbe a circa 100.000 attivazioni/anno, pari a un *churn* del 26% delle linee USO attive, valore a loro avviso non giustificabile in aree di sostanziale monopolio. A tale proposito gli OAO chiedono di non applicare il *mark up* del 40% sul costo medio nazionale (pari 0,81 €/mese/cliente), esplicitato dall'Autorità nell'allegato C alla delibera n. 62/19/CIR, per giungere ad un costo evitabile pari a 1,13 €/mese/cliente. Secondo gli OAO, ipotizzando in via cautelativa un *churn* del 3%, i costi UT possono essere al massimo dell'ordine dello 0,19 €/mese/cliente per gli anni dal 2004 al 2007.
236. A tale riguardo l'Autorità ritiene condivisibile la richiesta degli OAO di non applicare *mark up* che non siano documentati contabilmente. In ottica di massima trasparenza l'Autorità ritiene di applicare sostanzialmente il valore medio contabile nazionale, in questo caso pari al 2,3% sul costo unitario complessivo della FV, che corrisponde a un intervallo da 0,80 a 0,89 euro/mese nel periodo 2004-2007 in funzione della base cliente che è in riduzione nel periodo (il costo assoluto nelle APNR varia da 4,94 mln a 4,53 mln).
237. Con riguardo alle osservazioni relative ai **costi di gestione commerciale**, gli OAO ritengono eccessiva una percentuale del 3,85% del costo della Fonia Vocale (circa 1,46 euro/mese). Per dimostrarlo prendono a riferimento i costi *wholesale* di "gestione OLO" regolati a livello nazionale negli anni oggetto del presente procedimento di rinnovazione. Gli stessi, a titolo esemplificativo, ammontavano a



0,66 €/mese/linea nel 2006 ai sensi della delibera n. 14/09/CIR. L'Autorità precisa, a tale riguardo, che i valori proposti in consultazione sono giustificati dai dati contabili, par. 142 e segg. dell'Allegato C, oltre che inferiori a quanto previsto in alcune delibere dell'Autorità quali le nn. 249/07/CONS, 71/09/CIR e 68/15/CONS. In aggiunta, il confronto con i costi di gestione commerciale *wholesale* appare improprio atteso che trattasi di attività differenti. Certamente la gestione commerciale di clienti al dettaglio comporta maggiori oneri di una clientela esperta e consolidata come gli OAO.

238. L'Autorità tuttavia, a seguito di approfondimento, ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di alcuni OAO, in ragione di un superiore efficientamento dei costi commerciali, riconoscendo che la percentuale considerata contemplasse costi non strettamente evitabili. Riconoscendo, infatti, da una parte che il valore comunicato da TIM corrisponde a quello medio nazionale, il quale include nel paniere attività commerciali che fanno riferimento anche a servizi non considerati di pertinenza USO (con problematiche tecniche più ricorrenti), e dall'altra che già il revisore EE nell'esercizio 2003 dichiarava necessaria una riduzione del 40% sui costi commerciali presentati dall'operatore²⁷, a beneficio di una superiore rappresentatività, l'Autorità ritiene congruo richiamarsi a tali evidenze per ridurre di pari percentuale il costo commerciale medio mensile per utente, portandolo al 2,4% medio del costo del servizio. Ciò al fine di includere, tra i costi commerciali, **solo quelli evitabili** relativi alla fatturazione del cliente e quella parte dei costi di *customer care* che sono attinenti al personale.

239. Riguardo ai **costi della centrale di commutazione telefonica**, par. 136 e segg. l'Autorità fa presente che il costo utilizzato è quello incrementale minimo e fa riferimento ad una rete teorica con un costo lineare col numero dei clienti, mentre la vita utile è sempre desunta da bilancio. In merito a tale tipologia di costi, che gli OAO ritengono eccessivi, l'Autorità ribadisce che la normativa vigente riconosce a TIM il diritto di vedersi remunerati quei costi di commutazione che sono funzionali alla gestione, incrementale, dei clienti delle APNR, indipendentemente se la centrale è posizionata nello SL o nello SGU. A tal fine l'Autorità ha ritenuto congruo definire un costo incrementale per cliente commutato ipotizzando la stessa componentistica *hardware* in tutti gli SL. L'Autorità ha, a tale riguardo, già utilizzato come valore medio nei 4 anni un costo di circa 68.000 euro che è quello richiesto dagli OAO (si passa da 75.000 euro nel 2004 a 61.800 circa nel 2007. In riferimento all'osservazione di un OAO si conferma che i costi della centrale di commutazione non sono già remunerati dalla voce relativa ai costi di occupazione spazi industriali.

240. Sempre in relazione ai costi delle centrali di commutazione alcuni OAO non condividono l'approccio di fissare costi operativi efficienti di manutenzione come percentuale dei CAPEX. L'Autorità, a tale proposito, fa presente che in tutti i modelli LRIC l'approccio seguito è quello suddetto. Il fatto che ne derivi un OPEX efficiente di manutenzione tra il 7 e l'11%, in funzione delle maggiori economie di scala ottenibili all'aumentare del numero medio di clienti per centrale (come

²⁷ Par. 5.100 della Relazione Europe Economics del 2003



avviene, ad esempio, se si confronta il 2004 con il 2006), è perfettamente in linea con i consolidati principi contabili. E' evidente che in centrali locali di maggiori dimensioni gli interventi di manutenzione preventiva (che tipicamente hanno lo stesso impiego di materiali e manodopera), ad esempio, vengono distribuiti su un maggior numero di clienti.

241. Alcuni OAO fanno notare come la valorizzazione della componente di costo link SL-SGU da parte del revisore (1,81 €/mese/cliente medio, con un valore massimo pari a 1,99 € nel 2007) sia superiore rispetto a quanto dichiarato da TIM e pari a 1,7-1,8 €/mese/cliente per ogni anno. Chiedono, pertanto, di utilizzare il valore più basso indicato da TIM, ossia 1,7 €/mese/cliente. L'Autorità fa, a tale proposito, rilevare che i valori riportati al par. 157 dell'Allegato C sono quelli dichiarati da TIM nel corso del procedimento e corrispondenti ad una incidenza del 4% sul costo totale della Fonia Vocale dalla stessa dichiarato.

242. In merito ai **costi di interconnessione**, par. 142, si rappresenta che la valorizzazione dei costi 2004 e 2005 è stata predisposta, da TIM, rispettando le indicazioni metodologiche del revisore a seguito del procedimento di verifica per gli anni 2006 e 2007. Si conferma, pertanto, l'avvenuto abbattimento dei costi di interconnessione per traffico uscente del 5%.

243. Sulle osservazioni in merito ai **costi per consumo di energia**, par. 143 e 144 e segg., si rappresenta che il valore utilizzato dall'Autorità è pari a quello verificato dal revisore. La valutazione dell'Autorità, di cui all'Allegato C, è stata svolta al mero fine di una verifica, *ex post*, del modello proposto da TIM e condiviso dal revisore²⁸. La tabella seguente chiarisce quanto sopra:

	2004	2005	2006	2007
Valori Tabella Allegato C, par 157	1,32	1,41	1,24	1,35
Verifiche Allegato C (componente energia, par. 131)	0,6	0,68	0,54	0,66
Verifiche Allegato C (componente impianti, par. 132)	0,7	0,7	0,72	0,72
Totale	1,30	1,38	1,26	1,38

244. Come si osserva, sono posti a confronto i valori che derivano dal modello del revisore (Tabella par. 157 dell'Allegato C) con quelli stimati dall'Autorità (par. 131 e 132 dell'Allegato C) i quali sono sostanzialmente allineati.

245. D'altra parte il modello del revisore correttamente fa riferimento ai puntuali servizi forniti nelle centrali e ai relativi consumi, come di seguito richiamato da un estratto della Relazione di BDO per gli anni di riferimento:

²⁸ Al par. 173 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR l'Autorità ha riconosciuto la necessità di evitare sovrastime dell'ammontare del costo netto, al punto da riservarsi di verificare l'efficienza del modello di calcolo dei costi della Fonia Vocale e della Telefonia Pubblica secondo le logiche del modello BULRIC. Si rinvia a tale riguardo alla sezione sulle verifiche dei costi e a quanto in Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR.



I kW/h complessivi legati all'alimentazione della parte di commutazione dell'ASL sono calcolati in prima istanza in base al numero di clienti/utenze attestate su ogni centrale ASL moltiplicati per i seguenti consumi unitari:

POTS: 11kWh
ISDN BRA: 22 kWh
ISDN PRA: 250 kWh
ULL: 88 kWh
Giunzioni 2 Mbits: 342 kWh

Tali consumi unitari sono stati ottenuti, per ogni categoria di linea, dividendo consumi totali per numero totale di linee.

I kW/h complessivi legati al link trasmissivo SL-SGU vengono stimati essere pari al 15% di quelli totali per la commutazione.

I kW/h complessivi legati all'alimentazione di commutazione e trasmissione (la somma dei due ammontari di cui sopra) vengono incrementati per tener conto della dispersione (dividendo per 0,9).

I kW/h complessivi legati al condizionamento vengono stimati essere pari al 2/3 di quelli dovuti all'alimentazione.

La somma dei kW/h complessivi legati ad alimentazione e condizionamento per ogni centrale viene quindi moltiplicata per il costo unitario per kWh, parte variabile, pari a 9,5 centesimi di euro.

Inputs: numero di POTS, ISDN BRA e ISDN PRA, giunzioni a 2 Mbits per ogni centrale ASL (fonte: anagrafica ASL); numero di linee ULL (fonte: informazioni inviate ad Agcom il 14 marzo 2008 per il secondo ciclo delle analisi di mercato); consumi totali per tipologia di linea (fonte: CoRe 2006), costo unitario per kW/h come da OR (fonte: Offerta di Riferimento 2006).

246. A tale proposito gli operatori intervenuti ricordano che la stessa Autorità, nella definizione dei canoni dei servizi di accesso, stima un consumo di energia pari a 0,5 €/mese/cliente per quanto riguarda il servizio WLR e pari a 0,82 €/mese/cliente relativamente al servizio Bitstream, mostrando un rapporto di consumo tra i due servizi pari a $0,50/0,82 = 0,61$. A ciò aggiungono che occorrerebbe tener conto del fatto che le dimensioni delle centrali ubicate in aree urbane sono significativamente superiori rispetto a quelle presenti nelle aree del bacino APNR, con conseguenti minori consumi per il condizionamento. A tale riguardo l'Autorità osserva che i valori proposti in consultazione corrispondono ad una media di 0,62 euro/mese/cliente di energia, al netto della componente impiantistica, in linea con quanto riportato dagli operatori (tra 0,5 e 0,82 euro/mese). In aggiunta, il valore indicato dagli operatori, e approvato dall'Autorità nei procedimenti di valutazione delle OR dei servizi di accesso, non include i consumi di energia per le componenti trasmissive e di commutazione, in questo caso da includere. Per tale ragione non risulta giustificata la richiesta di scalare il valore approvato dall'Autorità per il rapporto 0,61 tra consumo POTS e ADSL. Infatti, oltre a quanto sopra sulla necessità di considerare anche i consumi della rete di giunzione e commutazione, il valore stimato dal revisore tiene già conto dei consumi specifici dei singoli servizi (anche POTS e ADSL) forniti nelle centrali APNR.

247. Con riferimento al **costo impiantistico per l'energia** alcuni operatori ritengono che nella valutazione dell'Allegato C a pag. 37 sembra non essere stata inserita nel



calcolo la vita utile del bene: infatti il valore di 0,72 €/mese per il 2004 corrisponde alla divisione dell'ammortamento (181 mln €) e del costo del capitale (29 mln €) per il solo numero di clienti, non considerando la relativa vita utile del cespite per il calcolo del capitale residuo. Ipotizzando in maniera cautelativa che il cespite sia a non meno dei 2/3 della sua vita utile e che la vita utile del bene sia cautelativamente pari a 18 anni, applicando il WACC sopra proposto per gli anni 2004 e 2005 e per gli anni 2006 e 2007, la valorizzazione della componente di costo impiantistico per l'alimentazione ed il condizionamento risulterebbe pari a 0,06 €/mese/linea per gli anni 2004-2007. A tale proposito l'Autorità ribadisce che il costo del capitale è stato calcolato sul capitale netto residuo ("Capitale impiegato netto" nelle tabelle), come da bilancio civilistico. D'altra parte, considerato che il valore dell'ammortamento è tra i 180 e i 190 mln, il valore del capitale impiegato netto (220 mln) è di poco inferiore ad un anno di ammortamento residuo. In aggiunta, in disparte dalla verifica dell'Autorità funzionale alla riconciliazione del costo USO con i prezzi OR, si ribadisce che l'Autorità ha utilizzato, dopo averne rilevata la congruenza, i valori approvati dal revisore il quale ha svolto tutte le verifiche contabili del caso.

248. Circa la valutazione dei **costi di gestione ed ammortamento degli immobili corrispondenti agli SL**, un gruppo di operatori ritiene che le centrali in aree USO non siano provviste di un presidio, pertanto tale voce dovrebbe essere eliminata dal computo dei costi evitabili. Secondo gli stessi, dall'osservazione della tabella a pag. 38 dell'Allegato C, i costi di presidio sarebbero essere stati allocati mediante un *driver* errato ossia, invece di ripartire per 6,7 mln di mq, l'Autorità utilizza nella stima del costo evitabile un *driver* pari solo 3,5 mln/mq. Eliminando dal computo i costi relativi ai servizi di presidio, si giungerebbe ad un costo pari a 109,97 €/mq per il periodo 2004-2005 e pari a 104,31 €/mq per gli anni 2006-2007 contro 122,1 €/mq ipotizzati dall'Autorità. A tale riguardo l'Autorità non vede ragione per cui una centrale USO non debba essere dotata di presidio di sicurezza. L'Autorità, tuttavia, prende atto del fatto che, nel corso della riconciliazione con i dati OR e per mero errore, i relativi costi sono stati allocati su un *driver* non corretto. Di seguito la valutazione corretta per l'anno 2004, a cui corrisponde un costo/mq di 116,61 Euro/anno:

costo industriale	capitale impiegato netto	wacc	costo totale	Quantità	costo unitario
304.664.000	611.389.010	82.537.516	387.201.516	3.509.180	110,34
41.252.000	9.585.000	1.293.975	42.545.975	6.782.091	6,27

Ne deriva il seguente schema di calcolo del costo unitario, sempre per il 2004, di 1,25 euro/mese/cliente:

Costo unitario evitabile mq	116,61	euro/mq
mq delle AdC del Bacino	66.437	mq
Costo Spazi Industriali della AdC (1471)	7.747.424	euro
Numero clienti delle AdC (1471)	515.602	nr clienti
Costo spazi Industriali per cliente (annuo)	15,03	euro/cliente/anno
Costo spazi Industriali per cliente (mese)	1,25	euro/cliente/mese
numero AdC	1.471	
Dimensione media singola centrale	45	mq



249. Con analoga correzione si ottiene 1,38 euro/mese per il 2005, 1,35 euro/mese nel 2006, 1,44 nel 2007. Tali valori risultano, ad ogni buon fine, in linea con quelli approvati dal revisore e pari, rispettivamente dal 2004 al 2007, a 1,27 euro/mese, 1,40 euro/mese, 1,38 euro/mese e 1,44 euro/mese. L'Autorità fa presente che la valutazione riportata, sulla base dei dati contabili 2004, ha una funzione principalmente esplicativa e di verifica del modello di TIM (infatti nel paragrafo 134 dell'Allegato C l'Autorità indica che trattasi di un esempio) e funzionale a rispondere alle richieste di trasparenza degli OAO formulate nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 89/19/CIR. Come riportato al par. 313 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR *gli operatori chiedono pertanto di dare evidenza e giustificazione di tutte le voci che concorrono alla definizione delle singole componenti di costo, per gli anni 2006 e 2007, che compongono i costi evitabili, riconciliando tali costi con quelli definiti a livello regolamentare per i servizi corrispondenti e confermato al par. 367²⁹*. Sulla base dei dati CORE 2004, nel documento di consultazione, per tale ragione l'Autorità ha fornito un chiarimento sul modello di calcolo e sui parametri, ottenendo i valori (in euro/mese) di 1,31, 1,44, 1,41 e 1,52 per il periodo 2004-2007, sopra rivisti in esito ai commenti del rispondente. Tuttavia, i valori approvati nel presente procedimento sono quelli calcolati in modo puntuale dal revisore, sopra richiamati e riportati nella tabella di cui al paragrafo 157 dell'Allegato C per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (1,27, 1,40, 1,38, 1,44³⁰ euro/mese), calcolati sulla base dei pertinenti dati CORE.
250. In merito al paragrafo 5.4 “Costi di occupazione spazi industriali”, al punto 134 del documento di consultazione, un rispondente rileva che l'Autorità riporta informazioni desunte dalla CORE 2004 di Telecom Italia; il costo industriale (345.916.000 €) e il capitale impiegato netto (611.389.010 €) sono stati considerati sempre costanti (come indicato ai punti 135 e 138 dell'allegato C alla delibera n. 62/19/CIR) anche per gli anni successivi al 2004, cioè per gli anni 2005-2006-2007, senza applicare invece i rispettivi equivalenti valori per quegli anni. A tale riguardo l'Autorità fa presente che la valutazione riportata, sulla base dei dati contabili 2004, ha una funzione principalmente esplicativa (infatti nel paragrafo 134 l'Autorità indica che trattasi di un *esempio*) e funzionale a rispondere alle richieste di trasparenza e riconciliazione dei costi OR degli OAO formulate nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 89/19/CIR. Si rinvia, pertanto, a quanto chiarito al paragrafo precedente.
251. Lo stesso gruppo di operatori considera inappropriata l'attribuzione di uno spazio di 45 mq per una centrale in area USO, proponendo tra i 9 e i 20 mq. L'Autorità, in disparte dal fatto che il revisore incaricato ha avuto modo di verificare la correttezza dello spazio allocato da TIM, ritiene ragionevole uno spazio di 45 mq tenuto conto

²⁹ 367. Sulla necessità espressa dagli operatori di avere evidenza e giustificazione di tutte le voci che concorrono alla definizione del valore unitario, per gli anni 2006 e 2007, dei costi evitabili, riconciliando tali costi con quelli definiti a livello regolamentare per i servizi corrispondenti, l'Autorità fornisce tali informazioni nella sezione di ricalcolo della Fonia Vocale di cui all'Allegato C.

³⁰ Il valore di 1,52 euro/mese indicato per il 2007 è frutto di un errore materiale, corretto in questo provvedimento, come evidenziato nella tabella conclusiva sulle rettifiche.



delle norme di progettazione, per una rete affidabile e sicura, a cui la stessa TIM deve rispondere.

252. Gli OAO intervenuti chiedono, come indicato nell'allegato B di cui alla delibera n. 62/19/CIR, di conoscere se per gli anni in esame sia stata condotta una specifica analisi volta ad accertare che i profitti delle aree USO divenute remunerative negli anni dal 2004 al 2007 siano stati portati a riduzione del costo netto come previsto dall'art. 5 comma 4 della delibera 14/02/CIR. Nel richiamare quanto riportato al par. 337 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR e ripreso al par. 194 del presente documento, l'Autorità conferma che i profitti sono stati portati a riduzione del costo netto.

Gli OAO sui ricavi mancati

253. In merito alle osservazioni sui ricavi mancati, riportate al par. 153, si osserva quanto segue:

- i. In merito ai ricavi da servizi xDSL, e al dubbio espresso dall'operatore riguardo alla computazione nel 2004 anche della clientela affari, si rileva che a pag. 11 della Relazione BDO del 2004 il paragrafo sui criteri di allocazione dei ricavi da contributi di attivazione esplicita l'inclusione anche di questa categoria di clientela, in analogia con i criteri metodologici seguiti per il 2005.
- ii. Sui ricavi da canone per utenti su trasmissione dati, si conferma che nella Relazione sono stati esclusi dal calcolo dei ricavi mancati i circuiti a 2 Mbit/s qualora forniti con l'accesso in fibra in quanto correttamente nel controfattuale rimarrebbero servizi attivi.
- iii. Il fatto che tutti gli operatori subiscano perdite sui crediti non implica in alcun modo che queste perdite non debbano essere computate nel calcolo dei ricavi da servizi USO. Ad ogni modo il ricavo mancato rappresenta un dato contabile e non teorico. Pertanto, è contabilmente corretto computare il ricavo effettivo al netto delle perdite.
- iv. L'Autorità conferma l'inclusione nel computo dei ricavi mancati dei ricavi da canoni di abbonamento a servizi di trasporto dedicato, il cui computo è riportato a pag. 9 e 10 della Relazione BDO del 2004, da traffico uscente e da contributi *una tantum*.
- v. Come già chiarito in Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR (par 348 e 349 in replica all'osservazione del par. 301³¹) l'Autorità ribadisce che i

³¹ 348. L'Autorità non ritiene possa essere accolta la richiesta (par.301) di "aggiungere" le eventuali promozioni applicate da TIM ai clienti delle APNR. Infatti, la stessa è tenuta all'applicazione di prezzi abbordabili ai clienti USO. Sarebbe paradossale che la stessa applicasse, proprio a questa fascia di clienti, prezzi più alti rispetto alla media nazionale al solo fine di ridurre gli oneri del costo netto USO a carico degli altri operatori.

349. L'Autorità chiarisce che nel meccanismo di calcolo del costo netto si tiene conto, nello scenario fattuale, dei ricavi ottenuti in base alla libera iniziativa commerciale di TIM. La stessa opera promozioni nel mercato al dettaglio sulla base di una politica commerciale nazionale che è approvata dall'Autorità



ricavi mancati sono quelli effettivamente percepiti (nella differenza tra scenario fattuale e controfattuale). Ne deriva che i canoni e contributi tengono conto di eventuali promozioni che, tra l'altro, hanno valenza nazionale. Ciò anche a fronte del fatto che il soggetto incaricato non può, pena una discriminazione di categorie di utenti, decidere di non applicare promozioni nelle aree USO. Né, d'altra parte, si può intervenire sulla libertà d'impresa del soggetto incaricato di fornire i servizi USO a prezzi "abbordabili". Sarebbe paradossale che le aree USO si rivelassero quelle con i prezzi più alti, contravvenendo in ciò allo spirito della legge.

Gli OAO sui costi della TP

254. Alcuni OAO, propongono di modificare le vite utili dei cespiti e il capitale netto impiegato. L'Autorità, a tale proposito, ritiene che ogni modifica rispetto ai valori da bilancio si ponga in difformità con il quadro normativo allora vigente oltre che con quanto fatto per la Fonia Voce. L'Autorità ha pertanto condiviso le valutazioni e le correzioni del revisore incaricato.
255. Per analoghe ragioni l'Autorità non ritiene, tenuto conto dell'assenza di valide argomentazioni dei rispondenti, di discostarsi dai valori contabili verificati dal revisore in relazione ai costi di gestione commerciale delle PTP e di interconnessione.
256. Secondo alcuni rispondenti, i costi di manutenzione e installazione del raccordo d'abbonato sono già inclusi nel canone di accesso e pertanto il loro inserimento nella valutazione del costo della Telefonia Pubblica costituisce un *double-counting*. A tale proposito l'Autorità fa rilevare che il modello LRIC implementato non include, nella domanda, le linee di raccordo tra i distributori e le PTP bensì solo i raccordi che collegano i distributori ai clienti USO (borchie d'utente).
257. In merito alla osservazione di cui al par. 160, già sollevata nell'ambito della consultazione di cui alla delibera n. 89/19/CIR, sulla necessità di portare a riduzione del costo netto i ricavi (da ricarico) delle c.d. PTP di prossimità, si ricorda che tale approccio è parte integrante della nuova metodologia e pertanto inapplicabile in questa sede. Si rinvia, a tale proposito, alla replica dell'Autorità di cui al par. 411 e 412 dell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR (che risponde all'obiezione degli OAO di cui al par. 393 e 394).

Aspetti formali

258. Un operatore non ha rilevato nel testo a cosa sono dovute le differenze riscontrate:
- per l'anno 2004: nel par. 5.4 è riportato il valore 1,31 mentre nella tabella di sintesi, apparentemente per lo stesso item è riportato il valore di 1,27; come

anche nell'ambito dei test di prezzo. Inoltre, TIM non può discriminare i clienti. Per cui non è pensabile che applichi promozioni al dettaglio su tutto il territorio nazionale eccetto che nelle APNR. L'osservazione è, pertanto, priva di fondamento.



sopra chiarito l'Autorità fa presente che, a fronte di una verifica di congruità, è stato approvato il valore certificato dal revisore e pari a 1,27 euro/mese

- per l'anno 2005: nel par. 5.4 è riportato il valore 1,44 mentre nella tabella di sintesi, apparentemente per lo stesso item è riportato il valore di 1,40; come sopra chiarito l'Autorità fa presente che, a fronte di una verifica di congruità, è stato approvato il valore certificato dal revisore e pari a 1,40 euro/mese
- per l'anno 2006: nel par. 5.4 è riportato il valore 1,41 mentre nella tabella di sintesi, apparentemente per lo stesso item è riportato il valore di 1,38; come sopra chiarito l'Autorità fa presente che, a fronte di una verifica di congruità, è stato approvato il valore certificato dal revisore e pari a 1,38 euro/mese.

Conclusioni dell'Autorità sui costi di Fonia Vocale

259. Tutto quanto premesso, alla luce delle modifiche su indicate e relative ai benefici indiretti, ai costi dei link SL-SGU, ai costi di commercializzazione, ai contributi di attivazione, ai costi delle PTP presenti nelle APNR, al costo orario della manodopera e alla tempistica degli interventi *on field* della manutenzione correttiva, le tabelle seguenti riportano le rettifiche per componente e per anno effettuate dall'Autorità ad esito della consultazione:

Rettifiche sui costi della Fonia Vocale:

Costo evitabile RETE IN RAME	-€ 61.872	-€ 56.343	-€ 54.679	-€ 51.016
centrale SL (accesso e trasporto)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Link SL-SGU (appartati tx sede SL e sede SGU + portanti trasmissivi)	€ 1.041.931	€ 1.050.397	€ 1.085.928	€ 1.053.946
Costo unitario evitabile TRASPORTO vs SGU				
costi di alimentazione e condizionamento (centrale SL e apparati tx)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
costi di occupazione spazi industriali (centrale SL e apparati tx)	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 392.145
Costo unitario evitabile COLOCAZIONE				
costi esterni di interconnessione reti OAOs	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
costi commerciali (retail)	-€ 3.153.137	-€ 3.050.259	-€ 2.830.292	-€ 2.862.198
costi di installazioni per cliente	-€ 1.738.501	-€ 1.655.368	-€ 1.592.255	-€ 1.591.709
costi della TP nelle APNR	€ 0	€ 0	€ 1.502.199	€ 309.922
ALTRI costi unitari evitabili				
COSTO TOTALE	-€ 3.911.580	-€ 3.711.573	-€ 1.889.099	-€ 3.533.201

Rettifiche sui Benefici indiretti



Rettifiche post-consultazione

	2004	2005	2006	2007
valore pubblicitario PTP				-0,4
ciclo di vita	0,09	0,09	0,09	0,09
presenza diffusa				-1,38
Totale Benefici Indiretti AGCOM (mln/euro)	0,09	0,09	0,09	- 1,64

La tabella seguente riporta il risultato complessivo delle rettifiche del costo netto USO:

	2004	2005	2006	2007
FV	30,2	39,0	31,4	30,1
TP	8,99	7,00	6,09	8,54
CA	8,95	8,20	7,56	6,06
BI	22,1	20,8	18,6	17,4
Totale costo netto AGCOM (mln)	26,03	33,40	26,48	27,24
Totale costo netto BDO (mln)	45,3	56,0	47,0	56,21
Adjustment Agcom (mln)	19,31	22,60	20,48	28,97

260. Nella tabella seguente si illustra il dettaglio dei costi di Fonia Vocale, dove i valori evidenziati rappresentano le nuove valutazioni di costo unitario a cui l'Autorità è giunta a conclusione dell'istruttoria:

	2004	2005	2006	2007
BDO - COSTO TOTALE FV (EURO/mese/cliente)	€ 38,51	€ 41,78	€ 40,59	€ 45,07
Verifica Agcom	€ 35,41	€ 37,78	€ 36,86	€ 39,44
Delta	€ 3,10	€ 4,00	€ 3,73	€ 5,64
Costo unitario evitabile RETE IN RAME	€ 19,63	€ 21,39	€ 20,40	€ 21,74
centrale SL (accesso e trasporto)	€ 4,47	€ 4,60	€ 4,30	€ 4,27
Link SL-SGU (appartati tx sede SL e sede SGU + portanti trasmissivi)	€ 1,83	€ 1,99	€ 1,98	€ 2,20
Costo unitario evitabile TRASPORTO vs SGU	€ 6,30	€ 6,58	€ 6,28	€ 6,47
costi di alimentazione e condizionamento (centrale SL e apparati tx)	€ 1,32	€ 1,41	€ 1,24	€ 1,35
costi di occupazione spazi industriali (centrale SL e apparati tx)	€ 1,27	€ 1,40	€ 1,38	€ 1,44
Costo unitario evitabile COLOCAZIONE	€ 2,59	€ 2,81	€ 2,62	€ 2,80
costi esterni di interconnessione reti OAOs	€ 5,22	€ 5,24	€ 4,89	€ 5,76
costi commerciali (retail)-3,8%	€ 0,87	€ 0,93	€ 0,88	€ 0,95
costi di installazioni per cliente (3%)	€ 0,80	€ 0,84	€ 0,83	€ 0,89
costi della TP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,96	€ 0,83
ALTRI costi unitari evitabili	€ 6,89	€ 7,00	€ 7,56	€ 8,43

Conclusioni dell'Autorità sui costi per le categorie agevolate

261. Sui rilievi mossi da alcuni rispondenti in merito alla componente delle **categorie agevolate**, l'Autorità, rinnovando il richiamo al quadro normativo di riferimento in cui è evidenziato quanto oggetto di rinnovamento, ha ritenuto di non doverle riportare in quanto fuori ambito della presente istruttoria. Tale componente è stata



infatti esclusa dalla nuova valutazione di costo netto, facendo salve le precedenti determinazioni richiamate dalle delibere annullate in parte *de qua*, ciascuna per il proprio anno di riferimento.

Quesito Q.4 Si forniscano valutazioni in relazione alle analisi dell'Autorità in merito alla iniquità dell'onere ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Codice.

1.5 Sintesi dei contributi degli operatori in merito all'analisi di iniquità dell'onere ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Codice

262. Gran parte dei rispondenti ritengono che, alla luce delle considerazioni e valutazioni economiche riportate ai paragrafi che precedono, il costo netto complessivo del servizio universale per il periodo 2004-2007 risulti negativo (ovvero un ricavo) per tutti gli anni considerati e pertanto non vi sia alcun onere da ripartire tra gli operatori del mercato; si sintetizzano i risultati da costoro elaborati nella tabella che segue:

(milioni di euro)	COSTO NETTO USO - PROPOSTA DELLE SCRIVENTI			
	2004	2005	2006	2007
Fonia Vocale	-84,5	-78,4	-76,1	-78,3
Telefonia Pubblica	2,6	-0,5	-0,4	0,6
Categorie Agevolate	8,9	8,2	7,5	6
Benefici indiretti	22	20,7	18,5	19,1
Totale CNSU	-95	-91,4	-87,5	-90,8

263. Essi sostengono che, complessivamente nell'intero periodo considerato, TIM abbia realizzato risultati positivi dalla fornitura del servizio universale pari a circa 365 mln € di ricavo, valore che dovrebbe essere compensato con eventuali valori positivi del costo netto che l'Autorità potrà individuare nell'analisi di annualità successive al 2009.

264. Ciò premesso, si riportano di seguito alcune considerazioni illustrate dagli OAO in merito alla valutazione dell'iniquità dell'onere rispetto a quanto indicato dall'Autorità nel documento posto a consultazione con delibera n. 62/19/CIR.

265. Alcuni OAO richiamano che l'Autorità ha svolto l'analisi di iniquità dell'onere prendendo in considerazione il rapporto tra costo netto USO e Utile Netto. Tale indicatore, a parere di alcune delle società rispondenti, non sarebbe in grado di cogliere la situazione economico-finanziaria dell'*ex incumbent* quanto il rapporto tra *CNSU/Margine Operativo Lordo (MOL)* o *CNSU/Costi di produzione*. Alcuni OAO ritengono che il MOL sia l'indicatore che consente di verificare se la società realizza profitti positivi dalla gestione ordinaria e che si attesta al di sotto del 0,6% per tutti gli anni dal 2004 al 2007 (0,39% nel 2004, 0,57% nel 2005, 0,25% nel 2006 e 0,30% nel 2007). L'utile netto, a loro avviso, è fortemente influenzato - per esempio - dalle imposte che, come rappresentato nel prospetto sinottico



dell'Allegato C al documento di consultazione, sono pari a € 1.047 mln nel 2004, € 923 mln nel 2005, € 2.107 mln nel 2006 e a € 1.643 mln nel 2007.

266. Per il periodo 2004-2005 un OAO riporta quanto segue in relazione ad alcuni dati di bilancio di TIM:

- per il 2004 costi complessivi pari a euro 12.687.885.287 e redditività complessiva pari a euro 16.921.959.733;
- per il 2005 costi complessivi pari a euro 10.749.000.000 e redditività complessiva pari a euro 17.612.000.000.

Avendo l'Autorità determinato un CNSU di euro 30.000.000 per il 2004 e di euro 37.150.000 per il 2005, il rispondente calcola i seguenti indicatori:

- per il 2004:
 - A. $30.000.000 : 12.687.885.287 = 0,23\%$
 - B. $30.000.000 : 16.921.959.733 = 0,17\%$;
- e per il 2005:
 - A. $37.150.000 : 10.749.000.000 = 0,34\%$
 - B. $37.150.000 : 17.612.000.000 = 0,21\%$.

In base al calcolo sopra riportato, alcuni OAO sostengono che qualora l'Autorità avesse adottato l'approccio seguito dal regolatore austriaco, il rapporto tra Costo Netto USO e Costi di produzione totali di TIM negli anni dal 2004 al 2009 sarebbe non superiore allo 0,41% (pertanto al di sotto della soglia del 2% che gli OAO ritengono congrua).

Ad ogni modo osservano come la stessa Autorità rappresenti nell'Allegato C (par. 162) posto a consultazione, per gli anni 2006 e 2007, un rapporto costo netto / EBITDA rispettivamente pari allo 0,25% e 0,30%, ovvero in entrambi i casi inferiore alle soglie di iniquità dello 0,37% e 0,46% riscontrate mediante l'utilizzo del medesimo indicatore per gli anni 2004 e 2005 "ante-sentenza" (ovvero con riferimento all'ammontare di CNSU approvato con le annullate delibere n. 153/11/CIR e 139/12/CIR).

267. Oltre a non condividere l'utilizzo del rapporto costo netto/Utile netto alcuni OAO non condividono l'utilizzo, fatto al par. 163 dell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR, di un indicatore costituito dal prodotto tra i due indici ritenuti rilevanti: Rapporto tra CNSU e Utile netto e Rapporto tra CNSU e EBITDA. Secondo gli OAO i due indicatori proposti presentano al denominatore quantità che non possano essere combinate. L'utile netto rappresenta il profitto complessivo realizzato da una società al netto delle imposte mentre l'EBITDA evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.

268. Alcuni OAO fanno presente che l'Autorità di Regolazione Irlandese ComReg per stimare l'iniquità dell'onere impiega, su suggerimento del revisore Oxera nella sua



Relazione del 2013, il ROCE (*Return on Capital Employed*³²) e, anche in presenza di un costo netto positivo, ritiene “iniquo” l’onere sostenuto dal soggetto incaricato della fornitura del servizio solo in presenza di un impatto materiale sulla redditività complessiva dell’*incumbent* rispetto alla redditività degli OAO e anche sulla capacità per l’*incumbent* di ottenere un ritorno sul capitale investito. A tale fine l’indicatore preso a riferimento da ComReg per la stima dell’impatto materiale sulla profittabilità è rappresentato da un livello del ROCE compreso tra il 7% e l’11%. In altre parole, qualora tale indicatore sia superiore a tale soglia, Oxera ritiene che il soggetto incaricato sia in grado di avere un adeguato ritorno sul capitale investito anche in assenza di compensazione. Inoltre, anche in presenza di un calo della profittabilità, Oxera ritiene necessario che sia provata l’esistenza di una connessione tra il calo dei profitti e costo netto del servizio universale. Nel caso di TIM gli OAO rappresentano che il ROCE è pari al 13,8% nel 2005, 12,1% nel 2006 e 9,8% nel 2007. In tutti i casi l’*incumbent* italiano presenta un ROCE superiore alla soglia minima fissata da ComReg e dunque la profittabilità non risulta essere intaccata pur in assenza di compensazione.

269. Tali rispondenti ritengono pertanto che la citata prassi irlandese possa essere presa a riferimento dall’Autorità nella valutazione dell’iniquità dell’onere, non essendo ritagliata sulla base delle caratteristiche dell’*incumbent* irlandese, ma essendo piuttosto basata su indicatori finanziari confrontabili con quelli indicati dal BEREC, vale a dire la profittabilità del soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

270. A parere di alcuni OAO le informazioni fornite dall’Autorità nell’Allegato C evidenziano come i mercati al dettaglio dei servizi offerti su rete fissa e mobile abbiano sperimentato un incremento del grado di concorrenzialità da parte degli OAO nei confronti dell’*incumbent*; ciononostante, come sottolineato da Oxera, “*the USP’s market share may have dropped below the threshold as a result of factors unrelated to the USO and which do not result in an unfair burden*”.

In tale senso, Oxera propone di prendere in considerazione l’effetto della concorrenza sulla posizione finanziaria dell’operatore designato e anche della sua capacità di internalizzare tale costo netto. Ciò potrebbe essere realizzato tramite la stima della perdita di profitti derivante dall’incrementato grado di concorrenza e la sua successiva comparazione con il costo netto USO, allo scopo di determinare l’effetto dell’accresciuta competizione sulla capacità del soggetto onerato di internalizzare il costo netto. Inoltre, l’aumento della pressione competitiva, che viene dichiarato idoneo a giustificare il finanziamento del costo netto da parte del mercato, rende contendibili anche clienti che in altre condizioni non lo sarebbero stati. L’incremento della concorrenza, sotto questo punto di vista ridurrebbe quindi l’iniquità dell’onere.

271. Secondo un altro rispondente (OAO) l’Autorità incorre in un errore metodologico laddove intende utilizzare una metodologia di valutazione dell’onere iniquo che poggia sulla delibera n. 88/18/CIR, laddove ha definito per la prima volta il

³² Il rendimento del capitale investito (*return on capital employed*) è un indice economico dell’efficienza e la redditività degli investimenti dei capitali di un’azienda.



parametro di iniquità come rapporto Costo netto/Utile netto, e n. 139/12/CIR, utilizzata come riferimento quantitativo della iniquità di tale rapporto. L'errore consiste nell'applicazione retroattiva di criteri metodologici, contravvenendo ai principi giuridici richiamati dal Consiglio di Stato, oltre che nel rinvio ad una delibera, la n. 139/12/CIR, annullata. Ciò varrebbe, in particolare, per la scelta dell'anno 2005 quale "anno base" per effettuare la normalizzazione del parametro.

272. Ad avviso di alcuni OAO la spiegazione fornita al punto 126 dell'allegato B alla delibera n. 89/18/CIR non fornisce una motivazione chiara e comprensibile a fondamento della scelta dell'utilizzo dell'Utile Netto piuttosto che altri indicatori, né trova sufficiente riscontro neanche nell'allegato B alla delibera n. 62/19/CIR. Essi chiedono all'Autorità di voler fornire i necessari chiarimenti in merito.

1.6 Valutazioni conclusive dell'Autorità in merito all'analisi di iniquità dell'onere ai sensi dell'art. 63, comma 1 del Codice

273. In premessa l'Autorità rileva quanto già più volte rappresentato ovvero che, in linea di principio, non esiste, per la valutazione di onere "eccessivo", una metodologia univoca tra quelle adottate dai principali Paesi membri dell'Unione europea, come evidenziato dallo stesso BEREC nel suo Report sul Servizio Universale, ma la sua qualificazione è rimessa alla discrezionalità delle Autorità di settore.

274. Come già rappresentato ampiamente nell'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR, in merito alla valutazione di iniquità per gli anni 2006-07, il *benchmark* internazionale, per quanto riguarda gli elementi adottati dal mercato, non fornisce indicazioni di alcuna utilità essendo i casi internazionali specifici, illustrati dagli operatori intervenuti, poco confrontabili con il caso italiano (ad es. in termini di quota di mercato dell'operatore incaricato, di EBITDA, di modalità di designazione e perimetro dell'obbligo).

275. Ciò premesso si ritiene che la sua qualificazione debba essere necessariamente supportata dagli indicatori oggettivi, tra quelli proposti dal BEREC già citati in consultazione pubblica. Tale approccio, tra l'altro, è stato condiviso dall'AGCOM nel proprio parere reso, da ultimo, in relazione alle valutazioni sul costo netto USO 2007 e 2008-09.

276. In relazione a quanto osservato al par. 266, laddove gli OAO ritengono non sufficiente l'utilizzo del rapporto costo netto USO/Utile netto quanto il rapporto tra CNSU/Margine Operativo Lordo (MOL) o CNSU/Costi di produzione, l'Autorità chiarisce che, in Allegato C, ha svolto l'analisi di iniquità dell'onere in coerenza con le indicazioni del BEREC e con quelle fornite con le delibere nn. 88/18/CIR e 89/18/CIR, concernenti rispettivamente il costo netto USO 2008-2009 e 2006-2007. In particolare, per valutare l'iniquità nel periodo 2004 – 2007, l'Autorità ha provveduto ad analizzare gli indicatori, di Telecom Italia S.p.A., relativi al rapporto tra costo netto USO e Utile netto. Tuttavia l'Autorità, proprio in ragione di analoghe osservazioni degli OAO, di cui si è dato conto nell'Allegato B alla delibera n.



62/19/CIR, ha tenuto conto anche dell'andamento del rapporto costo netto USO/EBITDA. I valori riportati nella tabella di cui al paragrafo 162 dell'Allegato C hanno evidenziato la non apprezzabilità degli indicatori suddetti per il solo 2008, anno in cui il costo netto è stato dichiarato non iniquo.

277. In merito alle osservazioni esposte al par. 267, l'Autorità rinvia ai valori corretti dei costi di produzione e redditività (MOL ovvero EBITDA) di cui alla tabella riportata al par. 162 dell'Allegato C. A parte gli errori materiali in cui il rispondente incorre si aggiunga che i costi complessivi di produzione - includendo anche poste straordinarie e finanziarie - non possono essere un valido riferimento nell'analisi in oggetto
278. In relazione a quanto rappresentato al par. 268, l'Autorità deve precisare che i valori corretti del rapporto costo netto/EBITDA sono quelli, laddove si considerino i valori di costo netto in consultazione, riportati nella succitata (par. 162) tabella: 0,39% e 0,57%, per gli anni 2004 e 2005. Si aggiunga che l'Autorità ha ritenuto di non adottare una soglia del 2% atteso che trattasi di un valore fissato dal regolatore di un paese estero (Austria) che non ha valenza cogente nel caso italiano e che in tal modo avrebbe fissato *ex post* un criterio non vigente prima dell'adozione della delibera n. 1/08/CIR. Ciò in violazione palese del principio di non retroattività delle regole richiamato dal Giudice del CdS.
279. In relazione alla richiesta di alcuni OAO di utilizzare il ROCE come parametro di riferimento, par. 269, l'Autorità ritiene che il suo andamento sia influenzato da una serie di parametri economici e di performance dell'azienda che poco hanno a che vedere con gli oneri connessi alla fornitura del servizio universale. Per contro, i parametri utilizzati dall'Autorità e suggeriti anche da alcuni OAO appaiono direttamente connessi all'incidenza dell'onere USO sulla marginalità e redditività dell'azienda nel suo complesso e, pertanto, maggiormente appropriati. In aggiunta a quanto sopra, appare evidente che il ROCE dell'operatore designato italiano, in quanto soggetto a regolamentazione nei mercati dell'accesso e del trasporto, rispecchi il valore del WACC regolamentato: 13,5% nel periodo 2004-2005, e 10,2% dal 2006. Per cui è evidente che ogni eventuale soglia dovrebbe far riferimento ai valori del WACC italiano e non a soglie fissate in paesi esteri, con altro tipo di regolamentazione. A tale riguardo si rileva che i valori di ROCE indicati dagli operatori non evidenziano una sovra remunerazione del capitale rispetto al WACC regolatorio.
280. In relazione al rilievo di cui al par. 270, in cui alcuni OAO non condividono l'utilizzo, fatto al par. 163 dell'Allegato C alla delibera n. 62/19/CIR, di un indicatore costituito dal prodotto tra i due indici ritenuti rilevanti, Rapporto tra CNSU e Utile netto e Rapporto tra CNSU e EBITDA, l'Autorità richiama di aver analizzato i due indicatori dapprima separatamente e, solo in seconda battuta, in relazione al loro prodotto, essendo tale ultima valutazione solo esemplificativa di un dato di iniquità dell'onere già evidente dai valori dei due indicatori presi singolarmente.
281. In merito alle altre osservazioni, sempre riportate al par. 2700, si rappresenta che l'analisi dell'assetto competitivo è funzionale, ai sensi del Codice, alla valutazione



preliminare di iniquità. In tal senso appare ovvia la conclusione di Oxera la quale sostiene che ciò non è ancora sufficiente per giustificare l'iniquità. Ed infatti la valutazione conclusiva di iniquità viene svolta mediante ulteriori consolidati parametri quali, nel caso italiano ed in linea con le indicazioni del BEREC, l'incidenza dell'onere netto sull'utile dell'azienda e sulla sua redditività (MOL). Ciò consente di stimare, in modo oggettivo, la capacità dell'operatore designato di "internalizzare" il costo netto USO.

282. L'Autorità, infine, non condivide la posizione dell'operatore, di cui al par. 271, laddove ritiene errato, dal punto di vista metodologico, il riferimento alle delibere n. 88/18/CIR e n. 139/12/CIR. L'Autorità, infatti, in una ben nota logica "ora per allora" ha ritenuto, in ottica di massima trasparenza, opportuno utilizzare dei parametri (per l'appunto *costo netto/utile* e *costo netto/EBITDA*) emersi dalla consultazione nazionale di cui alla delibera n. 89/19/CIR. Ed è proprio in ragione degli esiti di tale consultazione (di cui all'Allegato B alla delibera n. 62/19/CIR) che l'Autorità, in Allegato C, ha ritenuto di usare i suddetti due indicatori. Quanto poi al rilievo sul fatto che l'Autorità abbia inteso prendere a riferimento il valore che tali parametri avevano nel 2005, allorquando l'Autorità aveva definito il costo netto approvato con delibera n. 139/12/CIR come iniquo, l'Autorità ritiene che, al contrario, l'utilizzo di soglie già ritenute inique consenta al regolatore, in questo procedimento di rinnovamento, di dotarsi di un riferimento oggettivo e allora già vigente. Come già detto, infatti, la citata delibera non è stata annullata in relazione alla valutazione di iniquità.
283. D'altra parte, viceversa, proprio l'applicazione della soglia del 2% del rapporto CNSU/MOL, che gli OAO richiedono, costituirebbe un'applicazione retroattiva di un parametro mai definito precedentemente, né dichiarato cogente da fonti europee. Viceversa, come già esposto ai paragrafi che precedono, l'Autorità, correttamente, si è limitata ad individuare un parametro tra quelli ammessi dal BEREC e, come soglia di paragone, ha utilizzato valorizzazioni che la stessa Autorità ha, in passato, già ritenute inique. Ciò proprio al fine di non incorrere nel vizio di illegittimità citato.
284. Quanto al fatto di aver preso come riferimento, come soglie di iniquità del rapporto CNSU/utile netto, il 2005, basta richiamare il fatto che tale delibera³³, come quella relativa al 2004³⁴, non sono state annullate in relazione alla dichiarazione di iniquità del CNSU. A tal scopo si precisa inoltre, a vantaggio del medesimo operatore, che la delibera n. 139/12/CIR e la delibera n. 153/11/CIR sono state impugnate per l'adozione della nuova metodologia del CNSU e in merito all'accertamento della sostituibilità fisso-mobile, al contrario lasciando gli elementi residuali, che in questo caso corrispondono a uno *status* concreto e reale, inalterati. È dunque ragionevole che l'Autorità prenda a riferimento parametri di misurazione della iniquità già adottati e valutati su base della specificità nazionale tra quelli proposti dal BEREC senza che tali indicatori economico-finanziari siano per ciò stesso equiparabili ad una norma cui applicare il principio della "irretroattività".

³³ Cfr. n. 139/12/CIR

³⁴ Cfr. n. 153/11/CIR



285. In conclusione, preso anche atto dell'osservazione di cui al par. 272, l'Autorità ritiene di aver fornito, sia in Allegato B che C alla delibera n. 62/19/CIR, sia mediante le integrazioni presenti in questo documento, ampi chiarimenti sulle ragioni dell'utilizzo dei parametri costo netto/utile netto e costo netto/EBIDA. Trattasi, ad ogni buon fine, di parametri suggeriti dalle *best practice* internazionali oltre che dal BEREC. L'Autorità, pertanto, anche tenuto conto delle osservazioni del mercato, effettua la valutazione di iniquità analizzando l'andamento temporale del rapporto tra CNSU e utile netto e tra CNSU e margine operativo lordo (MOL).

286. La tabella seguente riporta l'andamento degli indicatori ad esito delle rettifiche sull'ammontare del CNSU per ciascuno degli anni oggetto della presente istruttoria:

Fonte: Bilancio civilistico TI SpA

Telecom Italia Spa

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ricavi della produzione	16.922	16.582	23.539	23.573	22.675	21.181
Costi della produzione	9.245	10.104	12.184	13.843	13.138	11.673
EBITDA (val. ass. TI Spa)	7.677	6.477	11.355	9.730	9.538	9.508
EBITDA (% TI Spa)	45,4%	39,1%	48,2%	41,3%	42,1%	44,9%
Risultato prima delle imposte	3.182	2.756	6.250	3.526	2.136	2.455
Imposte	1.047,0	923,0	2.107,0	1.643,0	662,0	1.056,0
Utile netto reale	2.135	1.834	4.143	1.882	1.473	1.399
Costi USO Fonia Vocale	219	213	202	201	57	54
Ricavi USO Fonia Vocale	189	174	170	171	57	51
Costo netto Fonia Vocale	30,18	38,99	31,40	30,08	0,2	2,7
Costo netto USO complessivo	26,03	33,40	26,48	27,24	2,9	11,6
RATIO's						
Costo evitabile FV USO/totale costi di produzione	2,37%	2,11%	1,65%	1,45%	0,43%	0,46%
Costo netto USO/Margine operativo lordo	0,34%	0,52%	0,23%	0,28%	0,03%	0,12%
Costo netto USO/Utile netto	1,22%	1,82%	0,64%	1,45%	0,20%	0,83%
Pressione fiscale effettiva	32,90%	33,49%	33,71%	46,60%	30,99%	43,01%
Ricavi mancati/ricavi operativi totali	1,12%	1,05%	0,72%	0,73%	0,25%	0,24%
Costo netto USO/Margine operativo lordo (153/11/CIR, 139/12/CIR)	0,37%	0,46%				
Costo netto USO/Utile netto (153/11/CIR, 139/12/CIR)	1,34%	1,63%				
Costo netto USO (153/11/CIR, 139/12/CIR)	28,7	29,9				
Tabella 1 - Quota di mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela residenziale: quote di mercato in volumi (delibera 314/09/CONS)	95%	93%	88%	82%	77%	71%
Costo netto USO/Utile netto normalizz. rispetto alla quota di mercato	1,28%	1,95%	0,73%	1,76%	0,26%	1,16%
Costo netto USO/Margine operativo lordo - normalizzato su quota di mercato	0,36%	0,55%	0,27%	0,34%	0,04%	0,17%

287. I dati della soprastante tabella mostrano, nell'arco temporale di riferimento 2004-2007, un andamento del CNSU sia rispetto all'Utile Netto che al MOL che rimane di entità confrontabile con le valutazioni di cui alle delibere n. 153/11/CIR e n. 139/12/CIR. Ciò risulta a maggior ragione evidente se si effettuano alcune considerazioni sul contesto regolamentare e di mercato. Rilevano, a tale proposito, l'aumento della pressione competitiva nel periodo 2006-2007 (di questo si è tenuto conto introducendo un fattore di normalizzazione) oltre che la riduzione dei tassi di remunerazione del capitale investito riconosciuti a Telecom Italia dall'Autorità, che passano dal 13,5% al 10,2% a partire dal 2006. Di seguito si riporta l'andamento dei parametri di riferimento laddove si introduca anche la normalizzazione rispetto al WACC in misura del rapporto 13,5/10,2 dal 2006:



	2004	2005	2006	2007
Costo netto USO/Utile netto normalizz. rispetto alla quota di mercato e al WACC	0,36%	0,55%	0,35%	0,45%
Costo netto USO/Margine operativo lordo - normalizzato su quota di mercato e al WACC	1,28%	1,95%	0,97%	2,33%

288. Tanto premesso l'Autorità ritiene iniquo il costo netto USO per il periodo 2004-2007.

289. L'Autorità ritiene, pertanto, che la fornitura del servizio universale per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 determini un costo netto iniquo in capo a Telecom Italia e, dunque, che, ai sensi dall'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, sia applicabile il meccanismo di ripartizione. Di conseguenza deve essere istituito l'apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

290. Per tali anni si dovrà, altresì, procedere a ripartire l'onere di revisione tra gli operatori contributori ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Allegato 11 al Codice.